

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 23

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 giugno 1999

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 206. Sentenza 26 maggio-3 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendente condannato, anche non definitivamente, per determinati delitti di criminalità organizzata, per delitti contro la pubblica amministrazione o a determinate pene per delitti non colposi - Immediata sospensione dalla funzione o dall'ufficio - Interesse generale alla protezione della collettività - Ragionevolezza della scelta legislativa - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 4-septies, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16).

(Cost., artt. 3, 4, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 35, 36 e 97, primo comma).

Pag. 13

N. 207. Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Trasporto di olii minerali - Assenza della specifica documentazione - Trattamento sanzionatorio penale - Presunta incongruità della pena - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza (v. sentenze nn. 370 e 217/1996 e ordinanze nn. 190, 165 e 89/1997) - Manifesta infondatezza.

(D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 49).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 25

N. 208. Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione forzata - Determinazione della indennità - Criteri - Identica questione già dichiarata non fondata dalla corte con sentenza n. 261/1997 - Manifesta infondatezza.

(D.Lgs. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 4, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3 e 42)

» 27

N. 209. Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Propaganda farmaceutica - Consegna ai medici di campioni gratuiti di medicinali - Modalità amministrative - Violazione - Trattamento sanzionatorio penale - Gradualità della pena in concreto per una pluralità di condotte di diversa gravità (v. sentenze nn. 285/1991 e 84/1997) - Congruità - Manifesta infondatezza.

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, art. 13, comma 2, e 15, comma 1).

[Cost., art. 76; legge 19 dicembre 1992, n. 489, art. 2, primo comma, lett. d)] Pag. 29

N. 210. Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imputato - Imputato deceduto prima della condanna - Qualificazione come «reo» - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 150).

(Cost., art. 27, secondo comma) » 31

N. 211. Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Invim - Criteri di applicabilità - Valore esente - Misura - Apodittica affermazione circa la rilevanza della questione senza il minimo riferimento alla fattispecie concreta - Manifesta inammissibilità.

[D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 25, primo comma, lett. e)].

(Cost., artt. 3 e 53) » 32

N. 212. Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Misure di sicurezza e/o di salute nei luoghi di lavoro - Contravvenzioni in materia di segnaletica - Trattamento sanzionatorio penale - Inapplicabilità di un procedimento estintivo - Difetto di motivazione - Omesso esame, da parte del giudice rimettente, del complesso quadro normativo, anche comunitario, in materia - Manifesta inammissibilità.

(D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493, art. 8).

(Cost., artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 76) » 34

N. 213. Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Assegno di invalidità civile - Revoca e ripetizione dei ratei versati - Criteri e limiti - Abrogazione della norma impugnata - Omessa motivazione circa la persistenza della rilevanza delle questioni sollevate - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 38 e 113) Pag. 38

N. 214. Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOISI) - Privatizzazione - Mantenimento dell'obbligatorietà di iscrizione e contribuzione all'ente - Riferimento alla sentenza della corte n. 88/1995 - Legittimità di una doppia posizione contributiva integrativa - Manifesta infondatezza.

[Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 33, lett. a), punto 4; d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 1, comma 3].

(Cost., artt. 2, 3, 18 e 38) » 40

N. 215. Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Richiesta del condannato al p.m. del computo dei periodi espiati in applicazione dell'obbligo di dimora ai sensi dell'art. 283, comma 4, c.p.p., per la determinazione della sanzione sostitutiva da eseguire, quando questa sia la libertà controllata - Omessa previsione - Differenze strutturali delle misure di sicurezza poste a raffronto - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 657, primo e terzo comma; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 57).

(Cost., artt. 3 e 27) » 44

N. 216. Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Richiesta del p.m. di proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari - Notificazione a cura del giudice anziché del P.M. - Inconferente il richiamo agli artt. 97 e 101 Cost. - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 406, terzo comma).

(Cost., artt. 97, primo comma, e 101, secondo comma) » 46

N. 217. Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Ulteriori indagini a seguito della richiesta di decreto penale avanzata dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari - Fissazione di un termine al p.m. per il loro compimento - Omessa previsione - Ragionevolezza - Eterogeneità strutturale e funzionale delle situazioni poste a raffronto da parte del giudice rimettente - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 459, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 48

N. 218. Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Corruzione per un atto d'ufficio - Abuso di ufficio - Trattamento sanzionatorio - Riferimento alla giurisprudenza costituzionale in materia (v. sentenze nn. 249/1993, 254/1996, 78/1997 e 291/1998) - Razionalità dell'esclusione dell'accesso al regime delle sanzioni sostitutive - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 novembre 1989, n. 689, art. 60).

(Cost., art. 3) » 50

N. 219. Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Rimborso dei relativi crediti mediante emissione di titoli di Stato - *Ius superveniens*: d.lgs. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 - Esigenza di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1) » 52

N. 220. Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti - Intervento della sentenza della corte costituzionale n. 495/1993 - *Ius superveniens*: d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140; legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Esigenza di una nuova valutazione, circa la rilevanza delle questioni, da parte dei giudici rimettenti - Restituzione degli atti ai giudici *a quibus*.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1) » 54

N. 221. Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti - Intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993 - *Ius superveniens*: d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140; legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Esigenza di una nuova valutazione, circa la rilevanza delle questioni, da parte dei giudici rimettenti - Restituzione degli atti ai giudici *a quibus*.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 116, art. 1) Pag. 56

N. 222. Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per incompletezza del dispositivo - Potere del giudice di appello di disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado - Omessa previsione - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 604).

(Cost., art. 3) » 58

N. 223. Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Indennità di buonuscita - Collaterali dell'autore deceduto in servizio - Diritto alla percezione - Limitata esclusione - Riferimento alla giurisprudenza costituzionale in materia (cfr. sentenze nn. 243 e 99/1993, 106/1996 e 243/1997, nonché 195/1999) - Manifesta infondatezza.

(Legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 16).

(Cost., art. 3) » 60

N. 224. Sentenza 26 maggio-3 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Enti pubblici regionali - Regione Sicilia - Magistrati della Corte dei conti nominati come membri dei collegi dei revisori - Scelta tra quelli in servizio presso le sezioni per la regione siciliana - Previsione che i magistrati della Corte chiamati a partecipare a organi collegiali di controllo di enti pubblici regionali siano nominati tra quelli in servizio nel territorio della regione - Ostacolo all'esercizio dei compiti di salvaguardia dell'indipendenza e dell'imparzialità dei magistrati delle sezioni regionali - Illegittimità costituzionale.

[Legge regionale Sicilia 6 marzo 1976, n. 25, art. 5, primo comma, lett. a); legge regionale Sicilia 14 settembre 1979, n. 212, art. 22; legge regionale Sicilia 6 marzo 1976, n. 25, art. 5, terzo comma; legge regionale Sicilia 14 settembre 1979, n. 212, art. 15].

(Cost., artt. 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116) » 63

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 314. Ordinanza del pretore di Livorno del 24 marzo 1999.

Stampa - Reato di divulgazione di stampa pubblicata senza l'osservanza delle prescrizioni di legge (nella specie: mancanza di registrazione del periodico per difetto di iscrizione del direttore responsabile all'albo dei giornalisti) - Lamentata previsione, tra le prescrizioni di legge, dell'obbligo di iscrizione all'albo dei giornalisti - Lesione del principio di eguaglianza, alla luce dei mutamenti intervenuti nei mezzi di comunicazione - Lesione del diritto al lavoro - Incidenza sulla tutela della libertà di associazione - Contrasto con il diritto alla libera manifestazione del pensiero.

(Art. 663-bis, comb. disp. legge dell'8 febbraio 1948, n. 47, art. 5, secondo e terzo comma; legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 45).

(Cost., artt. 3, 4, 18 e 21) Pag. 73

N. 315. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 12 novembre 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 maggio 1999).

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative pecuniarie - Destinazione di quota dei proventi alla previdenza integrativa del personale di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza), ivi compresa la Polizia municipale, competente all'irrogazione delle sanzioni stesse - Incidenza sul principio di imparzialità dell'azione amministrativa per l'incentivo alla funzione di accertamento.

[C.d.S., art. 208, comma 2, lettera a), e 4, modificato dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360].

(Cost., art. 97) » 76

N. 316. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 29 gennaio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 maggio 1999).

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative pecuniarie - Destinazione di quota dei proventi alla previdenza integrativa del personale di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza), ivi compresa la Polizia municipale, competente all'irrogazione delle sanzioni stesse - Incidenza sul principio di imparzialità dell'azione amministrativa per l'incentivo alla funzione di accertamento - Disparità di trattamento, a parità di qualifica funzionale, tra il personale delle amministrazioni in questione, a seconda dello svolgimento delle funzioni di accertamento.

[C.d.S., art. 208, commi 2 e 4, modificato dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, art. 109].

(Cost., artt. 3 e 97) » 79

- N. 317. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 29 gennaio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 maggio 1999).

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative pecuniarie - Destinazione di quota dei proventi alla previdenza integrativa del personale di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza), ivi compresa la Polizia municipale, competente all'irrogazione delle sanzioni stesse - Incidenza sul principio di imparzialità dell'azione amministrativa per l'incentivo alla funzione di accertamento - Disparità di trattamento, a parità di qualifica funzionale, tra il personale delle amministrazioni in questione, a seconda dello svolgimento delle funzioni di accertamento.

(C.d.S., art. 208, commi 2 e 4, modificato dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, art. 109).

(Cost., artt. 3 e 97) Pag. 84

- N. 318. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 12 novembre 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 maggio 1999).

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative pecuniarie - Destinazione di quota dei proventi alla previdenza integrativa del personale di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza), ivi compresa la Polizia municipale, competente all'irrogazione delle sanzioni stesse - Incidenza sul principio di imparzialità dell'azione amministrativa per l'incentivo alla funzione di accertamento.

[C.d.S., art. 208, comma 2, lettera a); e 4, modificato dal d.lgs. del 10 settembre 1993, n. 360].

(Cost., art. 97) » 87

- N. 319. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 3 febbraio 1999.

Professioni - Istituzione dell'Albo professionale degli agrotecnici - Attività consentite - Esercizio di compiti inerenti alla formazione e redazione dei tipi di frazionamento e/o mappale e, comunque, all'attività catastale di frazionamento dei terreni - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ai periti agrari - Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio della tutela del lavoro.

(Legge 6 giugno 1986, n. 251, art. 11, sostituito dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, art. 10).

(Cost., artt. 3, 4 e 35) » 90

- N. 320. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 12 novembre 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 maggio 1999).

Giustizia amministrativa - Giudizio dinanzi al t.a.r. - Facoltà delle parti di scelta del foro competente territorialmente - Rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per territorio - Esclusione - Incidenza sul principio del giudice naturale - Violazione del principio della competenza territoriale a base regionale del t.a.r.

(Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 31, primo, quarto e nono comma).

(Cost., artt. 25, primo comma, e 125, secondo comma) Pag. 94

- N. 321. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 12 novembre 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 maggio 1999).

Giustizia amministrativa - Giudizio dinanzi al t.a.r. - Facoltà delle parti di scelta del foro competente territorialmente - Rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per territorio - Esclusione - Incidenza sul principio del giudice naturale - Violazione del principio della competenza territoriale a base regionale del t.a.r.

(Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 31, primo, quarto e nono comma).

(Cost., artt. 25, primo comma, e 125, secondo comma) » 102

- N. 322. Ordinanza della Corte di cassazione del 25 gennaio 1999.

Imposte e tasse in genere - Imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche - Credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti - Computo in aumento del «credito complessivo» - Previsione contenuta nella disciplina anteriore ed in quella immediatamente successiva al t.u. n. 917/1986 - Residua applicabilità, per il solo anno 1998, del computo in aumento del «credito complessivo netto», originariamente previsto dal t.u. - Irragionevolezza (avendo il legislatore implicitamente affermato la ragionevolezza della disciplina «ripristinata» e non sussistendo motivi per limitarne la portata temporale).

(D.-L. 27 aprile 1990, n. 90, art. 14 comma 3, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165).

(Cost., art. 3) » 106

- N. 323. Ordinanza del pretore di Modena del 10 febbraio 1999.

Lavoro (Tutela del) - Interdizione anticipata dal lavoro fino alla cessazione dell'astensione obbligatoria *post partum* con diritto all'indennità di maternità - Applicabilità alle lavoratrici a domicilio - Mancata previsione - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela della maternità e dell'infanzia e di tutela delle lavoratrici madri.

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 31 e 37) » 108

N. 324. Ordinanza della Corte di assise di S. Maria Capua Vetere del 26 marzo 1999.

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessivo e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

(C.P.P., 1988, art. 303, comma 4).

(Cost., art. 3) Pag. 109

N. 325. Ordinanza della Commissione tributaria regionale di Bologna del 2 febbraio 1999.

Imposte e tasse in genere - Imposta di registro - Trasferimenti a titolo oneroso di immobili destinati ad uso di abitazione non di lusso - Agevolazioni fiscali previste dall'art. 2, del d.-l. n. 12/1985 (convertito in legge n. 118/1985) e dall'art. 1, della legge n. 168/1982 - Cumulo - Applicabilità ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge n. 448/1998 - Limite - Esclusione della possibilità di rimborso - Ingiustificata disparità di trattamento in danno dei contribuenti costretti al pagamento del tributo in corso di giudizio - Violazione del diritto di agire giudizialmente per la ripetizione dell'indebito.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, comma 10).

(Cost., artt. 3 e 24) » 113

N. 326. Ordinanza del pretore di Firenze del 28 febbraio 1997.

Esecuzione forzata - Pignoramento di armi da sparo - Divieto assoluto di vendita delle stesse nelle pubbliche aste anche a soggetti muniti di regolare permesso di porto d'armi - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alla vendita e cessione di armi a privati, ai sensi dell'art. 35 r.d. n. 773/1931 - Disparità di trattamento tra i creditori muniti di titolo esecutivo a seconda dei beni esecutati - Incidenza sul diritto di azione.

(Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 33; modificato dal d.-l. del 13 maggio 1991, n. 152, art. 10-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203).

(Cost., artt. 3 e 24, primo comma) » 115

N. 327. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna del 20 gennaio 1999.

Pensioni - Somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 1/1991 - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Ingiustificata deroga al principio della rivalutazione automatica dei crediti di pensione affermato dalla giurisprudenza in base all'art. 429 c.p.p. - Disparità di trattamento dei pensionati in dipendenza della celerità delle amministrazioni nella correzione delle somme in questione - Incidenza sul diritto di azione.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4).

(Cost., artt. 3 e 24) » 117

N. 328. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna del 14 gennaio 1999.

Pensioni - Somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 1/1991 - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Ingiustificata deroga al principio della rivalutazione automatica dei crediti di pensione affermato dalla giurisprudenza in base all'art. 429 c.p.p. - Disparità di trattamento dei pensionati in dipendenza della celerità delle amministrazioni nella corresponsione delle somme in questione - Incidenza sul diritto di azione.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4).

(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 121

N. 329. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 23 febbraio 1999.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Decadenza dall'assegnazione di alloggio dell'assegnatario titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento su immobili, ubicati in qualsiasi località, produttivi di reddito pari all'ammontare del canone di locazione di cui alla legge sull'equo canone - Disparità di trattamento tra assegnatari in base alla provenienza dei redditi - Contrasto con la normativa statale in materia.

[Legge regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, art. 2, comma 1, lettera *d*), art. 22, comma 1, lettera *e*].

(Cost., artt. 3, 117 e 118) » 124

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 206

Sentenza 26 maggio-3 giugno 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendente condannato, anche non definitivamente, per determinati delitti di criminalità organizzata, per delitti contro la p.a. o a determinate pene per delitti non colposi - Immediata sospensione dalla funzione o dall'ufficio - Interesse generale alla protezione della collettività - Ragionevolezza della scelta legislativa - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 4-*septies*, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16).

(Cost. artt. 3, 4, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 35, 36 e 97, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-*septies* della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1998 dal t.a.r. per la Sicilia, iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Bargi Alfredo, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1999 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Alfredo Gaito, Salvatore Raimondi e Massimo Luciani per Bargi Alfredo e l'avvocato dello Stato Michele Di Pace per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio promosso per l'impugnazione di un decreto rettorale di sospensione cautelare dal servizio di un professore universitario, rinviato a giudizio per i reati di corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3, 4, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 35, 36 (quest'ultimo omesso nel dispositivo dell'ordinanza ma evocato nella motivazione) e 97, secondo (*recte*: primo) comma della Costituzione, dell'art. 15, comma 4-*septies* della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delin-

quenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La disposizione impugnata stabilisce che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i quali abbiano riportato condanna, anche non definitiva, per determinati delitti, ovvero siano stati rinviati a giudizio per taluni delitti, ovvero siano assoggettati ad una misura di prevenzione, anche non definitiva, in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di stampo mafioso, sono sospesi immediatamente dall'ufficio ad opera del capo dell'amministrazione di appartenenza.

Il remittente, mentre giudica manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente sotto il profilo dell'eguale trattamento fatto ai pubblici dipendenti e agli amministratori elettivi (nei cui confronti il comma 4-bis dello stesso art. 15 dispone a sua volta la sospensione di diritto dalla carica, ricorrendo gli stessi presupposti sopra indicati), ritiene invece non manifestamente infondata l'eccezione sotto ulteriori profili.

Il giudice *a quo* ricorda anzitutto che, a partire dalla sentenza n. 971 del 1988, questa Corte con diverse pronunce ha ritenuto la illegittimità costituzionale di disposizioni che prevedevano in via automatica sfavorevoli incidenze sul rapporto di impiego o sulla possibilità di svolgere attività professionali nei confronti di coloro che fossero sottoposti a procedimento penale o avessero subito una condanna penale, affermando che misure di questo genere possono essere disposte solo in base ad una valutazione del caso concreto.

Ricorda ancora il remittente che questa Corte, con la sentenza n. 184 del 1994, ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies della legge n. 55 del 1990, in questa sede nuovamente censurato, ritenendo che la sospensione cautelare e la sanzioni disciplinari siano figure non comparabili tra loro: ritiene tuttavia di riproporre la questione sotto alcuni specifici profili.

Considerando che il fine del provvedimento sospensivo cautelare è quello di allontanare dal servizio l'impiegato quando vi sia pericolo che la sua ulteriore permanenza nell'organizzazione dell'ente possa arrecare danni a quest'ultimo, il giudice *a quo* ritiene che confligga con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità una misura, come quella disposta dalla norma impugnata, caratterizzata dall'assoluto automatismo dell'effetto interdittivo, senza alcuna valutazione discrezionale dell'amministrazione circa l'opportunità della sospensione, come invece avviene nelle ipotesi di sospensione facoltativa previste dagli artt. 91 e 92 del testo unico sugli impiegati civili dello Stato approvato con d.P.R. n. 3 del 1957: tanto più che la sospensione prevista dalla norma censurata opera, in taluni casi, in base al presupposto della mera pendenza del procedimento penale (dopo il rinvio a giudizio), quale che sia la fase in cui esso si trova.

Non si potrebbe giustificare la previsione come una «difesa avanzata» contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'amministrazione, diretta al fine di fronteggiare una situazione di emergenza. Infatti l'invocazione dell'emergenza non basterebbe a superare i profili di incostituzionalità della norma; e sarebbe incongrua la coesistenza — che deriva dalla disposizione impugnata — di una misura cautelare automatica ed obbligatoria con un provvedimento sanzionatorio, conseguente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, che non può invece essere automatico ma richiede una valutazione concreta, in sede disciplinare, del comportamento del pubblico dipendente.

Ciò impedirebbe di superare la rilevata incongruenza sulla base della diversità di configurazione giuridica della sospensione, di carattere cautelare, rispetto al provvedimento destitutivo, di natura sanzionatoria. La doverosità della sospensione verrebbe a caratterizzare quest'ultima come una vera e propria pena anticipata, la cui prevedibile lunga durata (fino a cinque anni, in base all'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19) produce gravi e irreversibili conseguenze sul soggetto colpito, ancorché siano previsti, verificandosene i presupposti, istituti e misure di tipo ripristinatorio.

Per queste ragioni la norma impugnata apparirebbe in contrasto sia con i principi di coerenza e ragionevolezza desumibili dall'art. 3 della Costituzione, in quanto si fonda sul rigido criterio dell'automatismo, senza alcuna possibilità di apprezzamento in ordine alla gravità del reato e alla sua connessione con il servizio, e dunque alla adeguatezza della misura al caso concreto; sia con i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, che comporterebbero a loro volta la necessità che la misura sanzionatoria o cautelare sia adeguata al caso specifico, e anche in quanto l'amministrazione potrebbe subire pregiudizio per le mancate prestazioni del dipendente, che peraltro in seguito dovrebbe successivamente remunerare, ove il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento; sia con il principio di presunzione di non colpevolezza, di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, in quanto al semplice rinvio a giudizio, e cioè sulla base di una valutazione attinente soltanto alla legittimità della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, consegue la sospensione automatica con effetti equiparabili a quelli derivanti da una sanzione anticipata.

Sussisterebbero inoltre ulteriori profili di non manifesta infondatezza della questione, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto viene tolta all'interessato la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede amministrativa, e agli articoli 4, 35 e 36 della Costituzione, in quanto la prolungata sospensione dell'attività lavorativa si traduce in una implicita, anticipata, e per certi aspetti irreversibile sanzione a carico del dipendente.

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata o meglio manifestamente infondata.

Secondo l'Avvocatura erariale, il profilo di illegittimità fondato sul rigido automatismo della sospensione non sarebbe nuovo rispetto a quello già giudicato non fondato con la sentenza n. 184 del 1994, anche se, allora, in relazione all'art. 97 della Costituzione: in quella pronuncia si chiari infatti che il principio costituzionale invocato (come oggi quello di eguaglianza) va coordinato, in concreto, con quello della tutela dell'ordine pubblico, cui si ispira la disciplina censurata. Lo stesso dovrebbe dirsi del profilo di contrasto con l'art. 97 per l'impossibilità in cui si trova l'amministrazione di valutare l'incidenza più o meno negativa della sospensione sulla propria attività.

Quanto alla presunta violazione dell'art. 24 della Costituzione, si osserva che l'efficacia della cautela è tanto maggiore quanto più è pronta e sottratta all'influenza degli ambienti in cui andrà ad operare, e che la sospensione è un provvedimento cautelare e non sanzionatorio, connesso ad un procedimento penale in cui le possibilità di difesa dell'interessato non sono compromesse; i possibili inconvenienti derivanti da una misura cautelare applicata ingiustamente sarebbero giustificati dall'esigenza di tutela dell'ordine pubblico.

Le stesse considerazioni varrebbero a dimostrare l'infondatezza dei profili di violazione degli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione.

3. — Si è costituito il ricorrente nel giudizio *a quo* chiedendo l'accoglimento della questione.

La parte riassume anzitutto la propria vicenda processuale penale, che lo ha visto colpito dapprima da una misura coercitiva, in seguito annullata, e quindi rinviato a giudizio con una ordinanza che evidenzierebbe la insufficienza e la contraddittorietà degli indizi a carico, pur non ritenendo inutile la trattazione dibattimentale.

Nel merito della questione, la parte sostiene che valgono nella specie le stesse argomentazioni che hanno portato la giurisprudenza di questa Corte a ritenere illegittime misure disposte dal legislatore con carattere di automatismo, ricordando in particolare la sentenza n. 239 del 1996 che aveva riguardo ad una misura cautelare, come quella oggi in discussione.

Ritiene poi che il caso della sospensione a seguito del semplice rinvio a giudizio sia diverso da quello della sospensione a seguito di condanna, sia pure non definitiva, che venne all'esame della Corte con la sentenza n. 184 del 1994, in quanto in questo caso manca un giudizio di colpevolezza dell'imputato.

Inoltre, la parte osserva che il contrasto con i principi di coerenza e di ragionevolezza emergerebbe anche dal fatto che la norma equipara ai fini dell'automatica sospensione tutti coloro che sono legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di servizio, pur se l'attività a questo inerente non comporti decisioni destinate ad avere effetti nei confronti di amministrati, come nel caso dell'attività di insegnamento, e manchi ogni relazione fra il comportamento contestato all'interessato e l'esercizio del suo ufficio: solo una valutazione dell'amministrazione, effettuata in concreto caso per caso in relazione alla gravità del reato e alla sua attinenza con lo svolgimento delle funzioni demandate al pubblico dipendente, potrebbe assicurare la congruità e l'adeguatezza della misura cautelare.

Ancora, sarebbe in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione l'automatismo di una sospensione operante in ordine ad una attività di servizio non avente alcuna attinenza con quella nel cui ambito sono stati tenuti i comportamenti contestati, pervenendo anche a pregiudicare il buon andamento dell'attività di insegnamento.

Sotto altro profilo, la parte sottolinea il contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di presunzione di non colpevolezza derivante dal fatto che la sospensione opera, nel caso in esame, sulla sola base del rinvio a giudizio, che non comporta alcuna attività di giudizio ma solo una valutazione della legittimità della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero.

Infine si argomenta il contrasto della norma impugnata con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto viene sottratta all'interessato la possibilità di esercitare in sede amministrativa il diritto di far valere le proprie ragioni, e con l'art. 97 della Costituzione, in quanto si impedisce all'amministrazione di adeguare la sanzione al caso specifico e di valutare il vantaggio che essa può ricavare dal mantenimento in servizio del dipendente.

4. — Nella memoria presentata in vista dell'udienza la parte privata argomenta anzitutto la novità della questione all'esame rispetto a quella decisa dalla Corte con le sentenze n. 407 del 1992 e n. 184 del 1994, per la novità dei parametri e dei profili e la non coincidenza della norma denunciata. In particolare, osserva che nella sentenza n. 184 del 1994 l'art. 15, comma 4-*septies* della legge n. 55 del 1990 fu scrutinato solo nella parte in cui prevede la sospensione obbligatoria dei dipendenti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna, non definitiva, e non invece in rapporto alla diversa fattispecie del dipendente semplicemente rinviato a giudizio; che non erano allora evocati i parametri degli artt. 27, secondo comma, 24, secondo comma, 4, 35 e 36 della Costituzione; che i profili per i quali era considerato l'art. 3 della Costituzione atenevano alla equiparazione dei dipendenti pubblici ai titolari di cariche elettive e alla disparità di trattamento fra dipendenti degli enti locali e dipendenti delle amministrazioni statali, e l'art. 97 della Costituzione veniva in considerazione sotto il profilo dell'assenza di un potere valutativo dell'amministrazione in ordine alla convenienza o meno della sospensione: profili tutti diversi da quelli oggi all'esame.

La parte argomenta poi in ordine alla violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, sia per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, sia per incoerenza e irrazionalità «interna» della disciplina.

Sotto il primo aspetto, l'irragionevolezza discenderebbe anzitutto dalla rigidità ed automaticità della sospensione, e dovrebbe essere riconosciuta sulla scorta della abbondante giurisprudenza di questa Corte che ha sancito la necessità di valutazioni in concreto sulle misure sanzionatorie o cautelari, affinché l'adeguatezza della misura sia regolata dal principio di proporzione. Ciò varrebbe per le misure cautelari come per le vere e proprie sanzioni, come emergerebbe dalla circostanza che alcune pronunce di questo filone (in particolare le sentenze n. 40 del 1990 e n. 239 del 1996) si riferiscono a misure cautelari.

D'altro canto, prosegue la parte, la distinzione fra sanzioni e misure cautelari sarebbe opinabile e comunque irrilevante in fattispecie come la presente: nella legislazione sul pubblico impiego non vi sarebbe una differenziazione netta fra sospensione cautelare e sospensione dalla qualifica come misura sanzionatoria, tanto è vero che quando viene inflitta tale sanzione il periodo di sospensione cautelare è computato nella sanzione. Si tratterebbe pur sempre, *a parte subiecti*, di misure afflittive, sanzionatorie *quoad effectum*. Lo Stato potrebbe bensì difendersi nei confronti delle infiltrazioni della criminalità organizzata, ma non al prezzo del sacrificio irrimediabile e non proporzionato di diritti costituzionali, come nella specie il diritto di accesso ai pubblici uffici e la libertà di insegnamento. La sospensione sarebbe di per sé eccessiva e non proporzionata nei riguardi dei docenti universitari, che non svolgono attività suscettibili di mettere in pericolo l'interesse pubblico alla protezione dell'ordine e della sicurezza: tanto più quando, come nella specie, il procedimento penale da cui consegue la sospensione attiene a presunti reati commessi nell'esercizio non già dell'attività di professore, ma dell'attività di avvocato, del tutto separata dalla prima. Così che, per rimediare a tale irragionevolezza, ove non si addivenisse alla dichiarazione di illegittimità costituzionale «secca» della norma, non resterebbe che interpretarla in conformità alla Costituzione, ritenendo che essa non si applichi quando i fatti contestati non attengano all'attività di pubblico funzionario, ovvero dichiararla illegittima nella parte in cui prevede l'irrogazione di misure afflittive per fatti non attinenti alle pubbliche funzioni dell'interessato, ovvero nella parte in cui non prevede che l'amministrazione compia un accertamento in concreto del collegamento fra fatti contestati e attività di pubblico funzionario.

La sospensione del professore inciderebbe poi sull'elettorato passivo ai fini delle cariche elettive universitarie, onde varrebbe anche la *ratio decidendi* della sentenza n. 141 del 1996 che ha dichiarato illegittima la norma sulla «incandidabilità» alle cariche elettive per effetto del rinvio a giudizio o della condanna non definitiva per determinati reati.

Ulteriore elemento di irragionevolezza della disciplina denunciata sarebbe il collegamento della misura cautelare alla mera sottoposizione al procedimento penale: il rinvio a giudizio sarebbe infatti mero atto di impulso processuale, che prescinde da un apprezzamento di merito secondo un canone, sia pure prognostico, di colpevolezza.

L'automatismo della sospensione contraddirebbe poi con i principi di proporzionalità e di non eccessività delle misure afflittive. Stante l'autonomia reciproca fra giudizio penale e giudizio disciplinare, solo quest'ultimo sarebbe la sede naturale perché si assicurino la gradualità e l'adeguatezza delle misure, anche non formalmente sanzionatorie, ma comunque sostanzialmente afflittive.

Sotto il profilo della irrazionalità interna della disciplina, apparirebbe paradossale la previsione dell'automatismo della misura cautelare, quando poi non vi è automatismo nel caso di condanna definitiva.

In ordine alla violazione dell'art. 97 della Costituzione, la parte osserva che il pregiudizio derivante dal mancato rispetto del principio di proporzione è anche quello subito dall'amministrazione, privata di forze lavorative anche ove, in ipotesi, ciò non sia necessario.

Ribadite infine le censure di violazione del principio di presunzione di non colpevolezza, di violazione del diritto di difesa, anche sotto il profilo della tutelabilità delle situazioni soggettive nel processo amministrativo (poiché l'automatismo della misura toglierebbe senso al ricorso al giudice amministrativo), e di violazione degli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione, la parte conclude avanzando, in subordine rispetto alla richiesta di accoglimento della questione, quella di una pronuncia interpretativa, nel senso che la sospensione cautelare non possa essere inflitta al pubblico funzionario in conseguenza di un procedimento penale relativo a fatti non connessi all'esercizio delle sue pubbliche funzioni.

Considerato in diritto

1. — È messa in dubbio la legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-*septies* della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali).

La disposizione impugnata dispone che si faccia luogo alla «immediata sospensione» dalla funzione o dall'ufficio nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche «qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del comma 1» del medesimo articolo: condizioni che si sostanziano nell'aver riportato condanna, anche non definitiva, per determinati delitti di criminalità organizzata (associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e altri delitti connessi a detto traffico, nonché al traffico di armi, favoreggiamento personale o reale in relazione a taluno dei predetti reati: lettera *a*), o per determinati delitti contro la pubblica amministrazione (lettera *b*), ovvero condanna confermata in appello per altri delitti commessi con abuso o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione (lettera *c*), ovvero a determinate pene per qualsiasi delitto non colposo (lettera *d*); nell'essere sottoposto a procedimento penale, quando sia stato disposto il rinvio a giudizio o la presentazione o la citazione in udienza per il giudizio per i delitti di criminalità organizzata di cui alla lettera *a* (lettera *e*); nell'essere sottoposto, anche con provvedimento non definitivo, a misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad una associazione di stampo mafioso (lettera *f*).

Ancorché il comma 4-*septies* rinvii a tutte le disposizioni del comma 1, la questione deve intendersi circoscritta — sia in forza dei limiti in cui sussiste la rilevanza nel giudizio *a quo*, sia in ragione degli argomenti specificamente addotti dal remittente — alla sola ipotesi, riferita alla lettera *e* di sospensione conseguente al rinvio a giudizio (o alle circostanze equivalenti) per i delitti di cui alla lettera *a* del medesimo comma 1.

Di più, la Corte non è chiamata, nel presente giudizio, a valutare singolarmente le specifiche ipotesi delittuose contemplate dalla lettera *a*, sotto il profilo dell'adeguatezza o della proporzione fra ciascuna di esse e la misura disposta dal comma 4-*septies* ma solo a giudicare se contrasti di per sé con la Costituzione la previsione della sospensione «obbligatoria» dalla funzione o dall'ufficio collegata al rinvio a giudizio per i delitti di cui a detta lettera *a*, complessivamente considerati.

I parametri invocati dal remittente sono molteplici, e possono essere raggruppati nei seguenti profili:

a) la sospensione «obbligatoria» contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, desunti dall'art. 3 della Costituzione, nonché con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97, per il rigido automatismo che la caratterizza, e che esclude ogni possibilità di apprezzamento in concreto, da parte dell'amministrazione, della adeguatezza della misura al caso, sia sotto il profilo della gravità del reato e della sua connessione con la funzione, sia sotto il profilo del pregiudizio che potrebbe derivare, dalla sospensione, alla stessa amministrazione;

b) la sospensione «automatica» collegata al semplice rinvio a giudizio farebbe assumere alla misura il carattere di una vera e propria sanzione anticipata, in contrasto con la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, nonché con i diritti del lavoratore di cui agli articoli 4, 35 e 36 della Costituzione;

c) l'automatismo denunciato contrasterebbe altresì con l'art. 24 della Costituzione, in quanto sarebbe sottratta all'interessato la possibilità di far valere concretamente le proprie ragioni, in sede amministrativa (e di giurisdizione amministrativa), contro la misura sospensiva.

2. — La questione non è fondata nei termini di seguito precisati.

L'art. 15 della legge n. 55 del 1990, nel suo testo originario, prevedeva, nel quadro di una serie di misure normative dirette a rafforzare la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, la sospensione dall'ufficio dei componenti degli organi esecutivi delle Regioni e degli enti locali rinviati a giudizio per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso o per quello di favoreggiamento in relazione ad esso, nonché la decadenza dei medesimi a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Con la legge n. 16 del 1992 si sono estese le ipotesi delittuose cui si collegano la sospensione, volta a volta in connessione con il rinvio a giudizio o con la condanna di primo grado o con quella confermata in appello, e la decadenza nel caso di condanna passata in giudicato; si è estesa la disciplina, da un lato, a tutti gli amministratori elettivi, sancendo per questi la «incandidabilità» ove le condizioni contemplate sussistessero al momento dell'elezione, dall'altro lato ai dipendenti delle amministrazioni (non solo quelle regionali e locali, secondo l'interpretazione accolta anche da questa Corte: sentenza n. 184 del 1994), prevedendo la sospensione «obbligatoria» di cui è giudizio, nonché la decadenza in caso di condanna definitiva.

Questa Corte è stata chiamata in più occasioni a scrutinare la legittimità costituzionale di singoli aspetti di tale tessuto normativo.

A parte la sentenza n. 407 del 1992, nella quale furono esaminate e respinte le censure mosse alla novella del 1992 dalla Provincia autonoma di Trento sotto il profilo della violazione della autonomia provinciale, si sono succedute nel tempo la sentenza n. 197 del 1993, che dichiarò la illegittimità costituzionale del comma 4-*octies* dell'art. 15 in esame, relativo alla destituzione di diritto dei dipendenti condannati con sentenza definitiva, censurato perché non consentiva la necessaria adeguatezza e gradualità sanzionatoria, in rapporto al caso concreto, attraverso il procedimento disciplinare: la sentenza n. 184 del 1994 (seguita dalle ordinanze n. 370 e n. 428 del 1994), in cui la Corte giudicò non fondata la questione allora sollevata nei riguardi della stessa disposizione qui censurata, vale a dire il comma 4-*septies* dell'art. 15, sotto i profili dell'assimilazione del trattamento dei dipendenti e di quello degli amministratori elettivi, della presunta (e negata dalla Corte) disparità di trattamento fra dipendenti di enti locali e dipendenti dello Stato, e della sottrazione all'amministrazione della valutazione in concreto sulla convenienza della sospensione; infine la sentenza n. 141 del 1996, con la quale fu dichiarata la illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 15 sulla «incandidabilità» alle elezioni regionali e locali di coloro che si trovino nelle condizioni ivi previste, ritenuta incompatibile con gli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione per la sproporzione fra la misura stessa, comportante l'esclusione dall'elettorato passivo, e i valori tutelati.

La norma ora censurata non comporta la privazione della capacità di accesso a uffici o cariche pubbliche, come nel caso deciso con la sentenza n. 141 del 1996: né può condividersi il richiamo della parte privata a quella *ratio decidendi*, sotto il profilo della perdita da parte del docente universitario sospeso della eleggibilità alle cariche elettive universitarie, poiché — a parte l'assenza dell'art. 51 della Costituzione tra i parametri invocati nel presente giudizio — sta di fatto che si tratta, semmai, di una eleggibilità condizionata alla titolarità dell'ufficio, cui la sospensione si riferisce. Non comporta nemmeno l'applicazione di una misura destitutiva conseguente ad una accertata responsabilità penale, come nel caso deciso con la sentenza n. 197 del 1993. Essa configura invece una tipica misura *cautelare*, collegata alla pendenza di un'accusa penale nei confronti del funzionario pubblico: una misura fondamentalmente simile a quella che in via generale prevede l'art. 91, primo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957 sotto la rubrica «*Sospensione cautelare obbligatoria*», anche se in realtà la sospensione ivi disciplinata deve essere obbligatoriamente disposta solo nel caso in cui l'impiegato sia colpito da una misura restrittiva della libertà, mentre negli altri casi essa può essere disposta «quando la natura del reato sia particolarmente grave».

Ed infatti la sostanziale novità introdotta dalla disciplina qui esaminata, che fonda le censure di illegittimità costituzionale, è proprio il carattere obbligatorio della sospensione, in dipendenza non già di una circostanza, come la presenza di una misura restrittiva della libertà personale, che di per sé impedisce la normale prosecuzione dell'esercizio delle funzioni da parte dell'impiegato, ma della sola pendenza del procedimento penale.

3. — La natura cautelare della misura prevista comporta, in primo luogo, che, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, non si possa, direttamente, mettere in gioco il parametro costituito dal principio di presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva, di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione. Le misure cautelari, infatti, operano per definizione prima dell'accertamento definitivo della colpevolezza in ordine ai reati a cui esse pure talora (come nella specie) si collegano. La presunzione di non colpevolezza potrebbe essere chiamata in causa solo indirettamente, in quanto la misura, per i suoi caratteri di irragionevolezza assoluta o di sproporzione o di eccesso rispetto alla funzione cautelare, dovesse in realtà apparire, non come una cautela ma come una sorta di sanzione anticipata, conseguente alla commissione del reato: essendo cri-

terio costituzionalmente imposto quello secondo cui una misura siffatta, incidendo su diritti, in tanto si giustifica in quanto sia disposta «in base ad effettive esigenze cautelari», sia «congrua e proporzionata rispetto a queste ultime», e non abbia «presupposti di tale indeterminata ampiezza e caratteristiche di tale automatismo» da trasformarsi in una vera e propria sanzione anticipata (sentenza n. 239 del 1996).

Così, pure, i parametri costituiti dal diritto al lavoro e dai diritti del lavoratore (artt. 4, 35 e 36 della Costituzione) potrebbero venire in considerazione, ancora una volta, solo indirettamente, nel caso in cui risultasse che l'incongruità della misura rispetto alle esigenze cautelari (di per sé suscettibili di condurre, nell'ambito di un bilanciamento non irragionevole, ad una temporanea compressione di altri diritti) la rendesse tale da restringere quei diritti senza una ragione giustificatrice sufficiente.

4. — È necessario, dunque, verificare quali siano le esigenze cautelari cui risponde la misura in questione, per valutare poi, alla luce del principio di ragionevolezza, se essa si presenti come non incongrua, e quindi costituzionalmente non intollerabile, rispetto alle esigenze medesime.

È evidente, in primo luogo, che si tratta di esigenze cautelari di natura tutt'affatto diversa rispetto a quelle che costituiscono il fondamento delle misure adottabili dal giudice nel corso del procedimento penale, ancorché il contenuto della misura possa per avventura coincidere (è il caso della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, disciplinata dall'art. 289 cod. proc. pen.). Queste ultime, infatti, sono finalizzate agli scopi del processo e della prevenzione di nuovi reati, e per questo sono assoggettate a condizioni connesse a tali scopi (cfr. art. 273 e 274 cod. proc. pen.) e sono affidate al giudice. La misura in questione, invece, risponde ad esigenze proprie della funzione amministrativa e della pubblica amministrazione presso cui il soggetto colpito presta servizio: logicamente, dunque, essa è svincolata da esigenze processuali e da finalità di prevenzione speciale, ed è disposta con un provvedimento dell'amministrazione, sia pure, nella specie, vincolato dalla legge (e sottoposto, com'è ovvio, a controllo giurisdizionale per quanto riguarda la sua rispondenza ai presupposti legalmente stabiliti).

L'esigenza cautelare è qui collegata all'accusa penale solo in quanto è la pendenza dell'accusa, come tale, che mette in pericolo interessi connessi all'amministrazione, che la espone cioè ad un pregiudizio direttamente derivante dalla permanenza dell'impiegato nell'ufficio. Il pregiudizio possibile concerne in particolare la «credibilità» dell'amministrazione presso il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall'«ombra» gravante su di essa a causa dell'accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l'istituzione stessa opera.

Si tratta certamente, in linea di principio, di un interesse della collettività meritevole di protezione dal punto di vista costituzionale, essendo riconducibile al principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione), e in definitiva al rapporto «politico» che lega gli utenti e i destinatari dell'attività amministrativa a coloro che, occupando pubblici uffici, hanno il dovere di adempiere le funzioni pubbliche loro affidate «con disciplina ed onore» (art. 54, secondo comma, della Costituzione), ponendosi «al servizio esclusivo della Nazione» (art. 98, primo comma, della Costituzione).

5. — È rispetto alla presenza e alla consistenza di questa esigenza di protezione dell'interesse pubblico, e alla ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore fra siffatta esigenza e quella di tutela dei diritti compressi dalla misura cautelare, che va verificata la congruenza della misura.

Si comprende, allora, in primo luogo, come la misura cautelare in tanto si giustifichi, come volta a tutelare interessi «amministrativi», in quanto incide solo sui diritti del singolo che afferiscono direttamente al rapporto di servizio con la pubblica amministrazione (lo *jus ad officium* e gli *jura in officio*).

Si comprende, ancora, come non venga in diretta considerazione, a questo riguardo, la maggiore o minore probabilità che l'imputato risulti colpevole del reato ascrittogli, e dunque il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza, che condiziona invece, alla radice, le misure cautelari demandate al giudice dal codice di procedura penale (art. 273, comma 1): ma solo l'esistenza o meno del *periculum in mora* derivante dalla permanenza nell'ufficio dell'impiegato accusato nonostante la pendenza dell'accusa, e nel periodo che precede la verifica di questa in sede penale.

Non a caso, ai fini dell'applicazione della misura (sotto questo profilo assimilabile) della sospensione di cui all'art. 91 del d.P.R. n. 3 del 1957, rileva che «la natura del reato sia particolarmente grave», e non la gravità degli indizi da cui l'imputato sia raggiunto. Né, del resto, si potrebbe pensare che l'amministrazione, chiamata ad apprezzare l'esigenza di cautela, formuli prognosi di colpevolezza o meno, sostituendosi al giudice penale.

Naturalmente, ciò non significa che qualsiasi sospetto di commissione di un reato grave possa legittimamente condurre all'adozione di misure siffatte. Non realizzerebbe un bilanciamento ragionevole una previsione che, sulla base di un'accusa dotata di minima consistenza (come potrebbe essere quella derivante da una semplice denuncia o dalla semplice apertura di indagini preliminari), facesse discendere una conseguenza pur sempre così grave come la sospensione dall'ufficio o dalla funzione. Ma il requisito della consistenza dell'accusa va commisurato, in questo caso, non alla situazione concreta — rispetto alla quale l'amministrazione, come si è detto, non potrebbe esprimere valutazioni pertinenti — ma alla astratta previsione degli elementi idonei a rendere l'accusa tale da poter essere ritenuta fornita, appunto, del minimo di consistenza necessario per giustificare la misura cautelare.

6. — Ciò chiarito, i quesiti a cui questa Corte è chiamata a rispondere dalle argomentazioni, non certo prive di consistenza, del remittente e della parte privata, si riducono ai due seguenti:

a) se sia legittimo che il legislatore disponga la misura sospensiva come obbligatoria al verificarsi delle condizioni stabilite, anziché affidare alla amministrazione la valutazione in concreto, caso per caso, della sua opportunità e della sua rispondenza all'interesse pubblico;

b) se sia legittimo che si preveda l'adozione della misura sospensiva in presenza del semplice rinvio a giudizio dell'impiegato, e non di una condanna, ancorché non definitiva.

Quanto al primo problema, non viene in considerazione qui la *ratio* che ha condotto questa Corte, in numerose occasioni, a negare la legittimità costituzionale di norme che prevedevano l'applicazione di diritto, o automatica, di sanzioni destitutive a seguito di determinate condanne penali definitive, senza consentire all'amministrazione una graduazione in relazione all'apprezzamento concreto del fatto per il quale è intervenuta la condanna (cfr. sentenze n. 971 del 1988, n. 16 del 1991, n. 197 del 1993, n. 363 del 1996). Nel caso in esame, infatti, non trattandosi di una sanzione, ma di una misura cautelare, l'esigenza di proporzionalità non si pone rispetto al fatto commesso costituente reato, bensì rispetto al pregiudizio derivante all'interesse pubblico dalla permanenza dell'impiegato nell'ufficio nonostante la pendenza dell'accusa penale, non ancora accertata: non si prospetta quindi una esigenza di «graduazione» della misura in relazione al fatto, ma di adeguatezza della stessa rispetto all'esigenza cautelare.

Vero è, invece, che la misura deve risultare congrua rispetto all'effettività e alla consistenza dell'esigenza cautelare che la fonda, in rapporto alla gravità dell'accusa, al nesso di questa con le funzioni pubbliche svolte dall'impiegato, alla natura delle funzioni medesime, nonché al bilanciamento con l'eventuale interesse dell'amministrazione a continuare ad avvalersi dell'opera dell'impiegato nonostante la pendenza dell'accusa.

7. — Trattandosi della valutazione di interessi strettamente legati all'attività amministrativa, non v'è dubbio che, in via ordinaria, debba essere la stessa amministrazione a compiere il relativo apprezzamento, con riguardo alle caratteristiche del caso concreto.

Tuttavia non si può negare al legislatore, nell'esercizio di una non irragionevole discrezionalità, la facoltà di identificare ipotesi circoscritte nelle quali l'esigenza cautelare che fonda la sospensione è apprezzata in via generale ed astratta dalla stessa legge (compiendosi dunque per legge quella valutazione della particolare gravità della «natura del reato» che normalmente è affidata all'amministrazione in sede di adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 91, primo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957); e parimenti è stabilito in via generale l'ambito di applicazione della misura in relazione ai soggetti e al nesso fra l'accusa e le funzioni pubbliche, ed è apprezzata sempre in via generale l'opportunità di far prevalere l'esigenza cautelare su altri eventuali interessi contrari della stessa amministrazione.

Sotto quest'ultimo profilo, deve escludersi anche che la previsione legislativa di una sospensione obbligatoria violi di per sé il principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, come non lo viola di per sé ogni scelta legislativa diretta a vincolare l'operato dell'amministrazione in rapporto a determinati presupposti normativamente stabiliti.

Le precisazioni svolte circa la natura cautelare della misura consentono anche di superare la censura fondata su quella che appare una contraddizione, e cioè che lo stesso delitto, la cui imputazione conduce alla sospensione

obbligatoria dell'impiegato, una volta intervenuta la condanna definitiva non comporta più (dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-*octies* in relazione al comma 4-*quinquies* della stessa legge n. 55 del 1990: sentenza n. 197 del 1993) la destituzione di diritto ma solo, eventualmente, la destituzione decisa in sede disciplinare.

In realtà non si tratta di una contraddizione. Dopo il definitivo accertamento della responsabilità penale, con la connessa applicazione delle sanzioni penali (che possono, o meno, comportare anche la perdita della capacità di ricoprire l'ufficio), vi è solo da verificare in concreto se e quali conseguenze debbano discenderne, in sede disciplinare, sul rapporto di servizio. La vicenda è per così dire chiusa con tutte le conseguenze che per legge saranno o potranno essere fatte discendere da essa, e che dovranno essere adeguate al fatto come definitivamente accertato; mentre non sussistono più, per definizione, esigenze di tipo cautelare. Al contrario, quando pende l'accusa, e fino alla condanna definitiva, il reato non può, come tale, produrre alcuna conseguenza sul rapporto di servizio (salve le eventuali misure cautelari adottate in sede giudiziale), e sussistono invece, o possono sussistere, esigenze cautelari che si collegano, appunto, alla pendenza dell'accusa non ancora definitivamente verificata. Non è di per sé contraddittorio che siano diversi i regimi cui sono sottoposti, da un lato, l'apprezzamento di tali esigenze cautelari in vista di provvedimenti provvisori, dall'altro l'adozione dei provvedimenti definitivi conseguenti al fatto, e che investono il rapporto di servizio.

8. — Venendo ora allo scrutinio di ragionevolezza della scelta legislativa censurata in questa sede, si deve osservare che i delitti per i quali l'art. 15 della legge n. 55 del 1990 prevede la sospensione obbligatoria vuoi a seguito di condanna non definitiva (lettera *a*), vuoi a seguito di rinvio a giudizio dell'impiegato (lettera *e*), sono qualificati non tanto dalla loro gravità in relazione al «valore» del bene offeso o all'entità della pena comminata dalla legge, quanto da una caratteristica che tutti li accomuna: di essere cioè delitti di criminalità organizzata (associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, traffico di armi, favoreggiamento in relazione agli stessi reati). Si tratta cioè di delitti per i quali la sussistenza di un'accusa a carico di pubblici impiegati fa sorgere immediatamente il sospetto di un inquinamento dell'apparato pubblico da parte di quelle organizzazioni criminali, la cui pericolosità sociale va al di là della gravità dei singoli delitti che vengono commessi o contestati.

Non a caso la norma impugnata è contenuta in una legge recante disposizioni «per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»; è inserita nel contesto del capo II di tale legge, contenente fra l'altro disposizioni «a tutela della trasparenza dell'attività delle regioni e degli enti locali»; ed è accompagnata da norme sullo scioglimento delle amministrazioni locali nei casi in cui emergano «elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica» (art. 15-*bis* comma 1, della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni), o che prevedono interventi di controllo e sostitutivi quando si ritenga che «esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso» nelle attività riguardanti appalti di opere e lavori pubblici (art. 16, comma 1, della stessa legge).

Il legislatore ha introdotto in questo contesto norme, come quella impugnata, che riguardano non gli amministratori elettivi, ma coloro che prestano servizio professionale presso le pubbliche amministrazioni, non solo locali: ma la *ratio* è sempre quella di prevenire e combattere i pericoli di inquinamento delle amministrazioni da parte delle organizzazioni criminali, cioè di salvaguardare «interessi fondamentali dello Stato», suscettibili di essere compromessi anche in relazione alla posizione dei soggetti legati alla pubblica amministrazione da rapporto di servizio professionale (sentenza n. 184 del 1994).

È in relazione alla specificità di siffatti rischi di inquinamento degli apparati amministrativi, e alla necessità di troncane anche visibilmente ogni legame che possa far apparire l'amministrazione, agli occhi del pubblico, come non immune da tali infiltrazioni criminali, che si può giustificare la scelta drastica di considerare incompatibile con l'interesse pubblico la permanenza nell'ufficio o nella funzione di persone sulle quali gravi un'accusa per questo tipo di delitti; operando per legge e in via generale l'apprezzamento dell'esigenza cautelare, e così sottraendo la stessa amministrazione ai rischi di condizionamenti diretti o indiretti derivanti dalla stessa presenza delle organizzazioni criminali, che potrebbero alterarne le valutazioni.

9. — Alla luce di queste considerazioni, si palesano infondati anche i dubbi prospettati circa la rigidità di una scelta legislativa che non distingue e non permette di distinguere caso da caso in relazione alla natura delle mansioni svolte dall'impiegato e alla sussistenza o meno di un nesso fra la funzione pubblica e il fatto di reato a lui contestato.

Sotto il primo profilo, il pregiudizio derivante all'interesse pubblico dalla permanenza dell'impiegato nell'ufficio non deriva tanto dal rischio di una distorsione nell'esercizio della specifica funzione a cui egli è assegnato (rischio al quale si potrebbe ovviare con misure cautelari specifiche intese a prevenire la commissione di nuovi reati, o con misure organizzative di diverso tipo, quali ad esempio il trasferimento dell'impiegato ad altra sede o ad altro ufficio o ad altra mansione), quanto dal sospetto di inquinamento degli apparati, che grava indipendentemente dal ruolo specifico che l'impiegato riveste nell'amministrazione: senza dire — con riguardo alla situazione specifica oggetto del giudizio *a quo*, e sulla quale la parte privata sofferma talune delle sue argomentazioni — che la permanenza nell'ufficio di dipendenti con mansioni di per sé non «a rischio» di inquinamento, come l'insegnamento, può nuocere all'interesse pubblico quanto la permanenza di impiegati con diverse funzioni, se non altro per l'autorità «morale» legata al pubblico esercizio della funzione docente.

Sotto il secondo profilo, i delitti qui considerati, e qualificati dal collegamento con la criminalità organizzata, sono di per sé estranei alla funzione pubblica, ma esprimono un tipo di pericolosità sociale che, per le ragioni esposte, è suscettibile di mettere a repentaglio l'amministrazione in quanto tale e il suo rapporto con i cittadini: onde può giustificarsi che nell'apprezzamento compiuto dal legislatore non si sia dato rilievo al nesso fra l'accusa e la pubblica funzione svolta dal dipendente.

10. — Una volta ammessa la legittimità di una sospensione obbligatoria in relazione alle circostanze specifiche individuate dal legislatore, non può riconoscersi fondamento nemmeno alla censura di violazione del diritto alla difesa, di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

La sospensione non opera, propriamente, di diritto, ma deve essere disposta con un provvedimento dell'amministrazione competente, ancorché vincolato nei presupposti e nel contenuto: contro di esso l'interessato può far valere pienamente, in sede giurisdizionale, proprie eventuali doglianze, nonché far valere eventuali vizi derivanti dalla inesistenza dei presupposti legalmente stabiliti. Ma il diritto costituzionale di difesa (come lo stesso diritto alla tutela giudiziaria, di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione) attiene alla possibilità effettiva di far valere nel giudizio le proprie posizioni giuridicamente protette, e non riguarda l'esistenza e il contenuto di queste ultime, onde non può essere invocato quando manchi la posizione di diritto sostanziale di cui possa essere chiesta la tutela giudiziaria (cfr. sentenze nn. 317 del 1990, 146 del 1996, 420 del 1998; ordinanza n. 141 del 1990).

11. — Resta da esaminare il secondo problema accennato, quello cioè della sufficienza del presupposto del semplice rinvio a giudizio a giustificare l'adozione di una misura, anche se provvisoria, pur sempre gravemente incidente sui diritti dell'impiegato, come la sospensione.

Si è già chiarito come non sia pensabile, in questo campo, affidare all'amministrazione la formulazione di prognosi di più o meno probabile colpevolezza, che solo l'autorità giudiziaria potrebbe effettuare: ciò è tanto più vero, quanto più il reato addebitato all'impiegato sia estraneo all'esercizio della pubblica funzione. Si è pure chiarito come si tratti, dunque, solo di valutare la proporzionalità fra il presupposto costituito dal rinvio a giudizio (soggetto alla necessaria verifica giurisdizionale) e la misura cautelare prevista.

Sotto questo profilo, peraltro, il problema non è diverso da quello che potrebbe porsi in ordine all'ipotesi della sospensione così detta «obbligatoria» prevista dall'art. 91 dello statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. n. 3 del 1957). Anzi, in quel caso il presupposto a cui la legge condiziona la sospensione è la semplice sottoposizione dell'impiegato «a procedimento penale» (comunque poi debba intendersi questa controversa espressione); l'amministrazione è chiamata non già a valutare il fondamento dell'accusa, ma solo la particolare gravità della «natura del reato»: valutazione che, come si è detto, nella specie ha compiuto, non irragionevolmente, lo stesso legislatore.

A prescindere dal tipo di valutazione insita nel decreto che dispone il giudizio (cfr. sentenze nn. 64 e 401 del 1991; ordinanze nn. 24 e 232 del 1996), l'esigenza cautelare che sta a fondamento della sospensione obbligatoria, e che il legislatore, con la norma in esame, ha non irragionevolmente considerato sussistente, si collega, come si è chiarito, non già alla commissione del fatto o alla più o meno probabile colpevolezza dell'imputato, bensì alla

pendenza dell'accusa, in quanto tale suscettibile di gettare sull'amministrazione un'«ombra» di inquinamento da parte della criminalità organizzata. Questo tipo di pregiudizio si verifica proprio nelle more dell'accertamento giudiziario del reato e della colpevolezza dell'accusato.

L'unica domanda cui si deve rispondere è se il rinvio a giudizio, in sé, e dunque prescindendo necessariamente da possibili distorsioni o eccessi che si verificano nella pratica giudiziaria — e che debbono trovare altrove il proprio rimedio (non da ultimo nell'azione di risarcimento nei casi di responsabilità civile per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie) sia sufficiente a fondare non irragionevolmente la sospensione.

La risposta deve essere positiva, poiché il rinvio a giudizio, che interviene al termine dell'indagine preliminare e comunque presuppone che siano stati raccolti elementi tali da precludere una pronuncia di insussistenza del fatto ovvero della colpevolezza o della punibilità dell'imputato (cfr. art. 425 cod. proc. pen.), consentendo dunque di eliminare semplici sospetti privi di riscontro o accuse del tutto prive di consistenza comporta una valutazione del giudice vertente proprio sulla esistenza degli elementi che rendono necessario il giudizio per accertare definitivamente il reato. Quanto poi ai presupposti considerati dalla legge equivalenti al rinvio a giudizio, e consistenti nell'attivazione del giudizio direttissimo, la verifica giudiziale della non inconsistenza dell'accusa è sostituita dalla oggettività delle circostanze che per legge consentono di passare immediatamente alla fase del giudizio.

Non può dunque dirsi che sussista sproporzione fra questo livello di consistenza dell'accusa e una misura sospensiva che mira appunto a tutelare il pubblico interesse dal pregiudizio che la stessa esistenza dell'accusa, in quanto tale, produrrebbe se l'accusato permanesse nell'ufficio.

12. — Una misura cautelare, proprio perché tale, e cioè tendente a proteggere un interesse *nell'attesa* di un successivo accertamento (nella specie giudiziale), deve per sua natura essere contenuta nei limiti di durata strettamente indispensabili per la protezione di quell'interesse, e non deve essere tale da gravare eccessivamente sui diritti che essa provvisoriamente comprime. Se eccede da tali limiti, è suscettibile di una valutazione di illegittimità costituzionale per l'ingiustificato sacrificio, che essa comporta, dei diritti del singolo.

La disposizione denunciata non contiene alcuna espressa previsione circa la durata della sospensione contemplata. Se, pertanto, essa dovesse intendersi nel senso che la sospensione dura a tempo indeterminato, fino al definitivo giudicato sull'accusa penale, le censure di illegittimità costituzionale, sotto il profilo della violazione del criterio di proporzionalità, sarebbero fondate.

Ma è ben possibile una interpretazione che non incorra in tali censure.

In primo luogo, si deve ritenere che, al sopravvenire di una pronuncia, anche non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento, la sospensione debba cessare. Infatti il comma 2 dell'art. 15 in esame stabilisce che «le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento». È bensì vero che il comma 1 si riferiva solo alla ipotesi, ormai caduta, della «incandidabilità» alle cariche elettive: ma il rinvio che il comma 4-*septies*, qui impugnato, fa alle «condizioni di cui alle lettere a), b) c) d) e) ed f) del comma 1» non può non intendersi esteso alla precisazione del comma 2, che limita la portata delle condizioni medesime. Infatti la sopravvenienza della pronuncia assolutoria, anche se non esaurisce la vicenda processuale, fa venir meno sostanzialmente, o almeno attenua fortemente, la ragione giustificatrice della misura cautelare, in quanto alla formale perdurante pendenza dell'accusa si contrappone un accertamento giudiziario negativo al quale, fino a che non venga eventualmente rovesciato da una nuova pronuncia, non si può non dare prevalenza, affinché resti ragionevole il bilanciamento fra esigenze di cautela e interesse del dipendente.

Deve quindi ritenersi che anche nei confronti della sospensione in questione valga la regola, affermata dal comma 4-*quater* con riguardo alla sospensione degli amministratori elettivi, per cui «la sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato (...) venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione»: con la sola avvertenza che, mentre per gli eletti, sospendi «di diritto» (comma 4-*bis*), la cessazione della sospensione opera anch'essa di diritto, per i dipendenti, sospendi con un provvedimento (obbligatorio) dell'amministrazione, il sopravvenire della sentenza di non doversi procedere o di proscioglimento comporterà la revoca (altrettanto obbligatoria ed immediata) della sospensione medesima: salvo un eventuale nuovo provvedimento di sospensione adottato discrezionalmente dall'amministrazione nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

In ogni caso, deve ricordarsi che l'art. 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, stabilisce (nel contesto della disposizione che vieta la destituzione di diritto a seguito di condanna penale, e prevede la possibilità di infliggere la destituzione all'esito del procedimento disciplinare, da promuovere o proseguire, e da concludere, entro termini fissati) che «quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque», e «decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto».

Siffatta clausola di garanzia è da ritenersi applicabile anche all'ipotesi di sospensione obbligatoria di cui all'art. 15, comma 4-*septies* della legge n. 55 del 1990, anch'essa ricompresa nell'ampia previsione di una «sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale». Né varrebbe obiettare che l'art. 9 della legge n. 19 del 1990, menzionando l'ipotesi che la sospensione sia già stata revocata, si riferisce solo a sospensioni non obbligatorie, e quindi revocabili. Nulla infatti si oppone ad una lettura più estensiva — e costituzionalmente corretta — della norma nel senso che essa ponga un limite di durata massima a tutte le misure di sospensione «a causa del procedimento penale», e che la menzione dell'eventuale revoca sia fatta con riferimento solo alle ipotesi in cui essa può aver luogo.

Un limite massimo di durata appare d'altra parte congruo rispetto al bilanciamento fra l'esigenza cautelare, che pur potrebbe protrarsi anche oltre tale limite, e quella di non comprimere eccessivamente l'interesse del dipendente, quando l'accertamento della responsabilità penale si protragga nel tempo.

Nell'ipotesi qui in esame, la regola per cui la sospensione viene meno a seguito di una sentenza, anche non definitiva, di non doversi procedere o di proscioglimento è idonea, nella normalità dei casi, ad impedire una durata eccessiva della sospensione fondata sul rinvio a giudizio, poiché a questo normalmente fa seguito, in tempi contenuti, almeno la pronuncia di primo grado, che, se affermativa della responsabilità, comporta una nuova causa di sospensione (ai sensi del comma 4-*septies* in relazione alla lettera *a* del comma 1); se negativa, fa venir meno la sospensione obbligatoria. Tuttavia, nelle ipotesi, sia pure anomale, in cui dovesse protrarsi oltre il quinquennio l'intervallo temporale fra il rinvio a giudizio e la pronuncia di primo grado, opererebbe la clausola di garanzia contenuta nell'art. 9 della legge n. 19 del 1990.

13. — Così precisata la portata della norma, essa sfugge dunque, sotto ogni profilo, alle censure mosse dal giudice *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 35, 36 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: QNIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 207

*Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Trasporto di olii minerali - Assenza della specifica documentazione - Trattamento sanzionatorio penale - Presunta incongruità della pena - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza (v. sentenze nn. 370 e 217/1996 e ordinanze nn. 190, 165 e 89/1997) - Manifesta infondatezza.****(D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 49).****(Cost., artt. 3 e 27).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali), promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 - prima serie speciale - dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano, in sede di udienza preliminare nel procedimento a carico di una persona imputata del reato di cui agli artt. 40 e 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali), per aver trasportato sulla propria autovettura 115 litri di olio da gas senza la specifica documentazione prevista in relazione all'accisa e comunque con modalità atipiche ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, prima di pronunciarsi sulla istanza di patteggiamento avanzata dall'imputato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella parte in cui punisce il trasporto di oli minerali senza la specifica documentazione con la stessa pena prevista per la sottrazione del prodotto all'accertamento e al pagamento dell'imposta, e cioè con la pena minima di sei mesi di reclusione e di quindici milioni di multa stabilita dall'art. 40 dello stesso decreto legislativo;

che, ad avviso del giudice *a quo* la previsione di una sanzione minima così elevata potrebbe risultare del tutto sproporzionata rispetto al disvalore sociale della condotta, perché non consentirebbe di tenere conto delle minime violazioni di imposta (nel caso di specie l'imposta evasa ammonterebbe a lire 85.959) e della realtà sociale del fenomeno (che il più delle volte riguarderebbe persone di modeste condizioni economiche che si recherebbero nella vicina Austria per acquistare a un minor prezzo pochi litri di gasolio da riscaldamento);

che, prosegue il remittente, il legislatore avrebbe previsto, apparentemente senza motivo, un'attenuante per il solo gas metano qualora la quantità sottratta al pagamento dell'imposta sia inferiore a 5.000 metri cubi (art. 40, comma 5, del citato decreto legislativo), mentre per gli oli minerali la possibilità di irrogare solo una sanzione amministrativa, stabilita nel caso in cui venga sottratta al pagamento dell'accisa una quantità di prodotto inferiore a 100 chilogrammi, sarebbe limitata alle sole ipotesi contemplate dall'art. 40, comma 1, lettera c) (usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta di prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate);

che, pertanto, conclude il remittente, la disposizione censurata contrasterebbe sia con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento in casi assolutamente analoghi, sia con l'art. 27 della Costituzione, per la violazione del fine rieducativo che non potrebbe essere realizzato da una pena «eccessiva».

Considerato che l'art. 1, comma 4, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni vigenti in materia di imposte di fabbricazione e di consumo e le relative sanzioni penali e amministrative, apportando le necessarie modificazioni al fine del loro coordinamento ed aggiornamento, anche in relazione alle esigenze derivanti dal processo di integrazione europea;

che l'art. 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, approvato dal Governo nell'esercizio della delega suddetta, stabilisce che «i prodotti sottoposti ad accisa [...] trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta [] si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore e allo speditore le sanzioni previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta»;

che l'art. 40 punisce con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire quindici milioni, chiunque, tra l'altro, sottrae con qualsiasi mezzo gli oli minerali, compreso il gas metano, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

che il medesimo art. 40 stabilisce, al comma 5, che se la quantità di gas metano sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 5.000 metri cubi la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire un milione e, al comma 6, che per le violazioni concernenti la destinazione ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta di prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate, in quantità inferiore a 100 chilogrammi, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa;

che, come questa Corte ha più volte affermato, la configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione delle pene appartengono alla politica legislativa e, quindi, alla discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza (v. ordinanze nn. 456 del 1997 e 435 del 1998);

che, contrariamente a quanto affermato dal giudice *a quo* tanto la qualificazione come illecito penale del trasporto dei prodotti sottoposti ad accisa senza la specifica documentazione prevista, quanto la sua equiparazione, *quoad penam* alla sottrazione di prodotti petroliferi all'accertamento o al pagamento dell'imposta ineriscono ad una condotta volta ad eludere le esigenze fiscali dello Stato, caratterizzata, quindi, nel non arbitrario apprezzamento del legislatore, da rilevante disvalore sociale, sicché non appare manifestamente irragionevole il fatto che sia per la sanzione detentiva che per quella pecuniaria, stabilita in misura proporzionale al valore delle imposte evase, sia previsto un limite minimo elevato;

che, se la scelta di assoggettare tale condotta ad una sanzione penale non può essere censurata e se non appare manifestamente irragionevole né sproporzionato al disvalore della condotta il minimo edittale, non vi è ragione di discostarsi dall'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale secondo il quale non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive effettuate dal legislatore, né stabilire quantificazioni sanzionatorie (sentenze nn. 370 e 217 del 1996, ordinanze nn. 190, 165 e 89 del 1997);

che, quanto alla denunciata disparità di trattamento tra chi sottrae all'accertamento o al pagamento dell'imposta oli minerali e chi destina ad usi diversi prodotti petroliferi esenti da imposta o sottoposti ad imposta inferiore (condotta, quest'ultima, punita solo con una sanzione amministrativa qualora il quantitativo del prodotto non sia superiore a 100 chilogrammi), appare evidente la diversità delle fattispecie, posto che nel secondo caso non si tratta di trasporto illecito, ma di impropria utilizzazione di prodotto esente da imposta o assoggettato ad imposta agevolata, sicché non vi è luogo ad una utile comparazione ai fini del giudizio di eguaglianza;

che, quanto alla ulteriore censura di violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, per avere il legislatore previsto una ipotesi delittuosa attenuata solo per la sottrazione del gas metano all'accertamento o al pagamento dell'imposta, qualora il quantitativo non sia superiore a 5.000 metri cubi, si deve rilevare che tale scelta rinviene il proprio fondamento giustificativo non solo nel diverso importo dell'imposta su tale prodotto rispetto a quello, sensibilmente superiore, dovuto sugli oli minerali, ma anche nella più agevole occultabilità di questi ultimi e, quindi, nella più elevata difficoltà nei controlli;

che, conclusivamente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, deve essere dichiarata manifestamente infondata sotto tutti i profili prospettati dal giudice *a quo*.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni concernenti imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Presidente Renato Granata

Redattore Carlo Mezzanotte

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0603

N. 208

Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione forzata - Determinazione della indennità Criteri - Identica questione già dichiarata non fondata dalla corte con sent. n. 261/1997 - Manifesta infondatezza.

(D.Lgs. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 4, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1997 dalla Corte d'appello di Cagliari nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Perino Giulio e il comune di Monteleone Rocca Doria, iscritta al n. 869 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53 - prima serie speciale - dell'anno 1997;

Visto l'atto di costituzione del comune di Monteleone Rocca Doria, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile concernente la opposizione alla determinazione della indennità di occupazione e di esproprio, la Corte d'appello di Cagliari, con ordinanza emessa in data 3 ottobre 1997 (r.o. n. 869 del 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.5-bis comma 4, della legge 8 agosto 1992, n. 359, *recte*: del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992;

che il Collegio rimettente, premesso che gli accertamenti tecnici hanno confermato la dedotta potenzialità estrattiva del terreno in questione, qualificato come «cava per l'estrazione di cantoni tufacei per l'edilizia», sospetta che la predetta norma, nella parte in cui equipara, ai fini della determinazione della indennità, ai terreni agricoli quelli che hanno un valore venale di gran lunga superiore ai primi per le loro intrinseche caratteristiche e naturale destinazione, violi gli artt. 3 e 42 della Costituzione, sottoponendo ad identico trattamento, senza alcuna ragionevole giustificazione, situazioni intrinsecamente differenti, e privando il proprietario espropriato, nelle ipotesi considerate, di un ristoro adeguato e congruo;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione, in quanto già decisa in tal senso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 261 del 1997;

che si è altresì costituita la parte privata del giudizio *a quo* deducendo la irrilevanza della questione sollevata, in quanto la normativa applicabile nella specie sarebbe quella di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, trattandosi non di area edificabile, e neppure agricola, bensì di tratto di terreno, sia pure in zona agricola, nel quale il valore prevalente sarebbe caratterizzato dalla presenza di una cava.

Considerato preliminarmente che la eccezione dedotta dalla parte privata è priva di fondamento, in quanto la ordinanza di rimessione contiene una motivazione non implausibile sulla rilevanza della questione, incentrata, tra l'altro, sulla considerazione che il Collegio rimettente deve fare applicazione della norma denunciata, essendosi svolta la procedura espropriativa di cui si tratta secondo il modello procedimentale delineato dalla legge n. 865 del 1971;

che identica questione di legittimità costituzionale è già stata rimessa alla Corte, e dichiarata non fondata con la sentenza n. 261 del 1997;

che non sono stati adottati motivi nuovi e diversi che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis comma 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Cagliari con la ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 209

*Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Sanità pubblica - Propaganda farmaceutica - Consegna ai medici di campioni gratuiti di medicinali - Modalità amministrative - Violazione - Trattamento sanzionatorio penale - Gradualità della pena in concreto per una pluralità di condotte di diversa gravità. (V. sent. nn. 285/1991 e 84/1997) - Congruità - Manifesta infondatezza.**

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, art. 13, comma 2, e 15, comma 1).

(Cost., artt. 76; legge 19 dicembre 1992, n. 489, art. 2, primo comma, lett. d).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13, comma 2, e 15, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1998 dal pretore di Genova, iscritta al n. 678 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 - prima serie speciale - dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 maggio 1998, pervenuta a questa Corte il 2 settembre 1998, il pretore di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 1, lettera d) della legge 19 dicembre 1992, n. 489 (Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno), degli artt. 12 (*recte*: 13), comma 2, e 15, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano);

che l'art. 13, comma 2, del predetto decreto legislativo (cui correttamente fa riferimento il remittente nella motivazione dell'ordinanza, mentre nel dispositivo menziona per errore l'art. 12), nell'ambito della disciplina relativa alla consegna ai medici di campioni gratuiti di medicinali, stabilisce che «i campioni non possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario»;

che l'art. 15, comma 1, primo periodo, del predetto decreto stabilisce che la violazione delle disposizioni del decreto medesimo «sulla pubblicità presso gli operatori sanitari comporta l'irrogazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 201 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni»;

che a sua volta l'art. 201, quinto comma, del citato testo unico delle leggi sanitarie commina la pena dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000 per le contravvenzioni alle disposizioni dello stesso articolo in tema di pubblicità dei medicinali;

che, ad avviso del remittente, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo, là dove assoggetta alla pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 13, comma 2, non sarebbe conforme ai criteri della delega di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) della legge n. 489 del 1992, che consente bensì la previsione di sanzioni penali, ma stabilisce che «la pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali; la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto»;

che, trattandosi nella specie di difetto di taluno dei requisiti della richiesta scritta di campioni omaggio (il timbro, la firma, o la data), secondo il mittente, pur se non sempre la mancanza di uno di essi possa dirsi *de plano* costituire mero errore formale, si dovrebbe però escludere che ponga in grave pericolo gli interessi tutelati dalle norme, come invece avverrebbe ad esempio in caso di violazione della norma che vieta la pubblicità dei farmaci contenenti stupefacenti o di quella che impone di indicare nella pubblicità che il medicinale ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio: pertanto il decreto legislativo delegato avrebbe violato i limiti della delega, sanzionando in maniera più grave anche fatti che non comportano pericolo grave per l'interesse protetto;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo, con argomenti sviluppati e integrati ulteriormente in una memoria successiva, che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che lo stesso mittente non pone in dubbio che le norme in materia di pubblicità dei medicinali rientrino fra quelle per le cui violazioni la legge di delega prevede che possano essere comminate sanzioni penali, tutelando esse l'interesse generale ad un corretto esercizio di un'attività avente riflessi sulla salute pubblica;

che, in particolare, la normativa in materia di pubblicità è intesa non solo a favorire l'uso razionale dei medicinali, ma anche, soprattutto là dove si occupa della pubblicità presso i medici, ad assicurare la corretta circolazione dei farmaci;

che il mittente non qualifica senz'altro le violazioni in questione come mere «infrazioni formali» (per le quali la legge di delega prevede che sia comminata la pena della sola ammenda), ma si limita a contestare che dette violazioni esponano a pericolo grave o a danno l'interesse protetto, cioè che ricorra il presupposto al quale la legge di delega condiziona la previsione della pena dell'arresto e dell'ammenda;

che l'apprezzamento della gravità del pericolo cui vengono esposti gli interessi protetti comporta un largo margine di discrezionalità, nella specie esercitato dal legislatore delegato — scegliendo di comminare per tutte le condotte considerate, poste in essere in violazione delle norme sulla pubblicità dei farmaci presso i medici, la stessa pena già prevista dalla legge previgente, e confermata dal decreto legislativo delegato in questione (art. 6, comma 10), per le infrazioni alle norme sulla pubblicità dei medicinali presso i consumatori — senza che possano dirsi palesemente violati i margini di tale discrezionalità, non potendosi giudicare come manifestamente incongrua la valutazione compiuta di ritenere le condotte in questione tali da esporre a pericolo grave gli interessi medesimi;

che, peraltro, la minore o maggiore gravità della condotta, nei singoli casi, è apprezzabile dal giudice ai fini della determinazione in concreto della pena fra il minimo e il massimo previsti dalla legge, senza che confligga di per sé con la Costituzione la previsione di un'unica pena, graduabile in concreto, per una pluralità di condotte di diversa gravità (cfr. sentenze n. 285 del 1991; n. 84 del 1997);

che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 15, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 1, lettera d) della legge 19 dicembre 1992, n. 489 (Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno), dal pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 210

*Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imputato - Imputato deceduto prima della condanna - Qualificazione come «Reo» - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.****(C.P., art. 150).****(Cost., art. 27, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 150 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Nicosia nel procedimento penale a carico di R. G., iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - prima serie speciale, n. 28 - dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile il giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso dell'udienza preliminare nel procedimento a carico di R.G., la difesa dell'imputato ha eccepito, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 del codice penale, nella parte in cui qualifica come «reo» l'imputato deceduto prima della condanna;

che il giudice per le indagini preliminari, considerata la non manifesta infondatezza della questione prospettata dalla parte privata, ha sollevato, in riferimento all'art. 27, secondo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo, «nella parte in cui non qualifica diversamente il soggetto in relazione al quale interviene estinzione del reato per morte prima della condanna»;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata, nel definire colui che beneficia dell'estinzione del reato come «reo», qualificerebbe lo stesso come «persona penalmente responsabile»;

che, al contrario, «reo» dovrebbe essere soltanto colui che ha subito una condanna per un fatto previsto dalla legge come reato;

che risulterebbe «una discrasia» nel sistema penale fra gli artt. 150 e 171, che qualificano «reo» anche chi non è stato condannato o chi è morto dopo la condanna, e l'art. 133 del codice penale che definisce «reo» colui nei cui confronti è stato formulato un giudizio di colpevolezza;

Considerato che è stata riproposta (dopo la decisione di questa Corte n. 35 del 1965) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 del codice penale, «nella parte in cui non qualifica diversamente il soggetto in relazione al quale interviene l'estinzione del reato per morte prima della condanna», perché se ne assume il contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, atteso che nei confronti di tale soggetto manca quel giudizio di colpevolezza che è invece richiesto dall'art. 133 del codice penale per disporre e graduare la sanzione penale;

che, tuttavia, manca la motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio *a quo*;

che, pertanto, essa va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Nicosia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0606

N. 211

Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Invim - Criteri di applicabilità - Valore esente - Misura - Apodittica affermazione circa la rilevanza della questione senza il minimo riferimento alla fattispecie concreta - Manifesta inammissibilità.

[D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 25, primo comma, lettera e)].

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lettera e), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1997 dalla Commissione tributaria regionale di Roma sul ricorso proposto da Laurenti Renata contro l'Ufficio del registro di Roma, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* - prima serie speciale - n. 14 dell'anno 1998.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello avente ad oggetto la decisione di primo grado di rigetto di un ricorso avverso l'avviso di liquidazione emesso dal competente Ufficio del registro successioni, la Commissione tributaria regionale di Roma, con ordinanza del 18 novembre 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lettera e), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che la ricorrente in primo grado aveva dedotto l'illegittimità della pretesa fiscale assumendo che anche per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (Invim) come per quella di successione, il tributo avrebbe dovuto essere applicato considerando esente il valore fino alla somma di lire duecentocinquanta milioni e assoggettando ad imposta solo la quota eccedente;

che secondo il rimettente la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento e del difetto di ragionevolezza, nonché con l'art. 53 della Costituzione atteso che non riconoscere il suddetto limite di esenzione, inciderebbe in maniera sproporzionata sulla capacità contributiva del soggetto colpito dall'imposta;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che, per giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis* ordinanze nn. 470 e 42 del 1998), «non è correttamente sollevata (e va conseguentemente dichiarata inammissibile) la questione incidentale di legittimità costituzionale se l'ordinanza di rimessione si limita ad affermare apoditticamente la rilevanza della proposta questione, senza il minimo riferimento alla concreta fattispecie in esame, da cui risulti per quali ragioni ed in quali termini le varie norme impugnate dovessero trovare applicazione nel giudizio *a quo*»;

che, il giudice *a quo* non ha sufficientemente motivato su alcuni elementi della fattispecie rilevanti ai fini della decisione; ed in particolare se trattasi di due imposte, quella di successione e quella per l'INVIM, dovute su un unico cespite o sul valore globale di un complesso di beni; né ha chiarito in che misura dette imposte incidessero sulla somma richiesta dall'ufficio tributario, né quale grado di parentela o affinità sussisteva tra l'erede e la ricorrente;

che la motivazione appare insufficiente anche riguardo alle ragioni della sollevata questione di costituzionalità, limitandosi ad osservare che «per la fattispecie in esame si viene a creare una situazione di disparità di trattamento», senza precisare rispetto a quale situazione sussiste detta disparità e se manchino ragioni giustificative della stessa;

che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lettera e) del d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 212

*Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro — Misure di sicurezza e/o di salute nei luoghi di lavoro - Contravvenzioni in materia di segnaletica -
Trattamento sanzionatorio penale - Inapplicabilità di un procedimento estintivo - Difetto di motivazione -
Omesso esame, da parte del giudice rimettente, del complesso quadro normativo, anche comunitario, in materia
- Manifesta inammissibilità.**

(D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493, art. 8).

(Cost., artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, Prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1998 dal giudice per le indagini preliminari della pretura di Udine nel procedimento penale a carico di B. P. ed altro, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 - prima serie speciale - dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari della pretura circondariale di Udine ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione in relazione all'art. 1, comma 1, lettera b) punto 1, della legge-delega 6 dicembre 1993, n. 499, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro), nella parte in cui non consente l'estinzione delle contravvenzioni in materia di segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro a mezzo del sistema della prescrizione previsto dagli artt. 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;

che il rimettente — premesso che il pubblico ministero ha chiesto l'emissione del decreto penale di condanna nei confronti del direttore generale e del direttore sanitario di un'azienda ospedaliera per la contravvenzione di cui agli artt. 2, comma 1, lettera d), e 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 493 del 1996, per avere omesso di indicare con apposita segnaletica «la via di fuga e l'uscita di emergenza» e che sussistono astrattamente nella fattispecie sottoposta al suo esame tutti i presupposti per emettere il decreto penale rileva che alla norma impugnata non è applicabile il particolare procedimento estintivo previsto dagli artt. 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994 per le contravvenzioni in materia di sicurezza e/o di salute del lavoro elencate nell'allegato I del medesimo decreto legislativo;

che, al riguardo, il giudice *a quo* osserva che tale sistema di estinzione delle contravvenzioni è stato successivamente esteso ad altre violazioni inizialmente non previste nel sopra menzionato allegato (tra cui quelle previste dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 14 agosto 1996, n. 494), mentre analoga estensione non è stata operata per le contravvenzioni contemplate dal decreto legislativo n. 493 del 1996;

che la lacuna determinerebbe una irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento, tanto più rilevante ove si consideri, da un lato, che il legislatore ha elevato il sistema dell'oblazione in via amministrativa a metodo necessario e generalizzato di definizione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e/o di salute del lavoro, dall'altro che tale sistema di estinzione del reato era già operante per la contravvenzione, analoga a quella oggetto del presente giudizio, prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 [v. art. 19, comma 1, lettera *a*), in relazione all'allegato I, punto 20, del decreto legislativo n. 758 del 1994] — che regolava in precedenza la materia della segnaletica di sicurezza — abrogato dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 493 del 1996, perché sostituito dall'art. 8 del medesimo testo di legge, nonché per la contravvenzione contemplata dall'art. 13, comma 10, sanzionato dall'art. 389, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, così come modificato dall'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994, che impone l'obbligo di segnalare le vie di uscita e di emergenza a mezzo di apposita segnaletica durevole e collocata in modo idoneo, e per altre contravvenzioni relative all'omessa segnalazione di situazioni o zone di pericolo;

che pertanto il datore di lavoro, cui sia stata contestata, come nel caso di specie, la contravvenzione di cui agli artt. 2, comma 1, lettera *d*), e 8, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 493 del 1996 per non avere segnalato le uscite di sicurezza non potrebbe ottenere l'estinzione del reato, conseguente all'ottemperanza della prescrizione in precedenza omessa, mentre il medesimo soggetto, ove abbia violato l'obbligo di segnalare le vie e le uscite di emergenza, quand'anche le stesse non si identifichino con le prime, può definire l'illecito con l'adempimento della prescrizione;

che ad avviso del rimettente tale lacuna presumibilmente dovuta ad una mera svista del legislatore comporterebbe la violazione:

dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto unica, irragionevole eccezione al sistema generale di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e/o di salute del lavoro previsto dagli artt. 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994;

dell'art. 27, comma terzo, della Costituzione, perché la previsione di una sanzione penale applicabile alle sole contravvenzioni in materia di segnaletica delle vie di uscita o di sicurezza presso i luoghi di lavoro disciplinate dal decreto legislativo n. 493 del 1996 vanificherebbe in concreto il fine rieducativo della pena;

dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 1, lettera *b*), della legge di delegazione 6 dicembre 1993, n. 499, in quanto la delega al Governo ai fini dell'introduzione di una causa di estinzione conseguente all'adempimento delle prescrizioni era estesa, ed estensibile, a tutte le contravvenzioni previste dalla legislazione speciale in tema di sicurezza e/o di salute del lavoro.

Considerato che il rimettente muove dal presupposto che ai fatti contestati agli imputati, accertati il 29-30 novembre 1996, sia applicabile la contravvenzione prevista dagli artt. 2, comma 1, lettera *d*), e 8, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 493 del 1996, senza avere peraltro verificato se le norme contestate fossero effettivamente in vigore alla data di accertamento dei fatti;

che, al riguardo, si deve tenere presente che il decreto legislativo in esame, nell'abrogare il decreto del Presidente della Repubblica n. 524 del 1982, emesso sulla base della legge-delega 9 febbraio 1982, n. 42, volta a dare attuazione alla direttiva CEE 77/576 in tema di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, ha introdotto alcune innovazioni alla precedente disciplina;

che, in particolare, l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 493 del 1996 impone al datore di lavoro di fare «ricorso alla segnaletica di sicurezza, secondo le prescrizioni degli allegati al presente decreto, allo scopo di [...] fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio», quando, «anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva»;

che l'obbligo del datore di lavoro di fare ricorso alla segnaletica relativa alle uscite di sicurezza deve dunque essere preceduto, a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994 (poi modificato e integrato dal decreto legislativo n. 242 del 1996) — emanato sulla base della legge-delega 19 febbraio 1992, n. 142, volta a dare attuazione alla direttiva generale CEE 89/391 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro —, dalla valutazione, nella sistemazione dei luoghi di lavoro, dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori; valutazione che a sua volta costituisce il presupposto del documento contenente, tra l'altro, l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione da adottare [art. 4, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 626 del 1994];

che in forza dell'art. 30 del decreto legislativo n. 242 del 1996 il termine entro cui deve essere compiuta tale valutazione risulta prorogato, per l'azienda a cui si riferisce la contravvenzione oggetto del presente giudizio [ricompresa tra quelle indicate nell'art. 8, lettera *g*), del decreto legislativo n. 626 del 1994], al 1° gennaio 1997;

che sembrerebbe ragionevole ritenere che la proroga del termine, ancorché riferita espressamente solo agli obblighi discendenti dalla previa valutazione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994, attuativo delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, estenda i suoi effetti a tutti gli obblighi che comunque presuppongono la valutazione dei rischi, sia pure disciplinati da diversi decreti legislativi, emanati in attuazione di direttive comunitarie particolari, scaturite dalla direttiva generale CEE 89/391, quale ad esempio la direttiva CEE 92/58 in tema di segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro, nona direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva generale, alla quale ha dato attuazione il decreto legislativo n. 493 del 1996;

che il giudice rimettente ha, peraltro, ommesso qualsiasi verifica volta ad accertare se nel caso sottoposto al suo esame fosse applicabile la nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 493 del 1996, ovvero se, in relazione al momento in cui era stata commessa la contravvenzione contestata, avrebbe dovuto essere applicata la disciplina previgente;

che, inoltre, il giudice *a quo*, nel manifestare la propria incertezza sull'esatta portata della dizione «uscite di sicurezza» contenuta nell'art. 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 493 del 1996, di cui intende fare applicazione nel caso sottoposto al suo esame, e nell'esprimere il dubbio che le «uscite di sicurezza» possano non identificarsi con le vie e le uscite di «emergenza» a cui fa riferimento la disciplina previgente, non ha avvertito l'esigenza di interpretare la fattispecie contestata nell'ambito del quadro sistematico complessivo emergente dalla direttiva generale e dalle direttive particolari CEE in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori, dalle leggi comunitarie di delegazione e dai conseguenti decreti legislativi di attuazione, nonché dal confronto tra la disciplina previgente e quella di cui intende fare applicazione;

che, in particolare, il rimettente ha ommesso di tenere conto delle direttive comunitarie, quantomeno in funzione interpretativa delle leggi comunitarie di delegazione e, conseguentemente, dei decreti legislativi che hanno dato attuazione a tali direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (sul punto, v. da ultimo sentenza n. 49 del 1999);

che tale esame avrebbe consentito al rimettente di sciogliere l'incertezza interpretativa sui rapporti tra uscite di sicurezza e uscite di emergenza, di indubbia rilevanza ai fini dell'applicazione nel caso di specie del procedimento estintivo previsto dagli artt. 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994;

che il difetto di motivazione sul punto è anche conseguenza dell'erronea individuazione della legge di delegazione cui è riferibile il decreto legislativo n. 493 del 1996, indicata dal rimettente nella legge 6 dicembre 1993, n. 499, mentre in realtà il Parlamento ha conferito la delega al Governo per l'attuazione della direttiva particolare CEE 92/58 con le leggi comunitarie 22 febbraio 1994, n. 146, e 6 febbraio 1996, n. 52;

che, in particolare, il rimettente avrebbe potuto ricavare utili elementi interpretativi, oltre che dalla direttiva generale CEE 89/391, dall'esame della direttiva particolare CEE 92/58 e della precedente direttiva CEE 77/576, nonché dai conseguenti provvedimenti legislativi di attuazione (rispettivamente, decreti legislativi nn. 626 del 1994 e 493 del 1996 e decreto del Presidente della Repubblica n. 524 del 1982);

che dal decreto legislativo n. 493 del 1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 524 del 1982 emerge — tra l'altro — che nella modellistica dei cartelli segnaletici allegata ad entrambi i testi di legge viene usata la dizione «uscita di emergenza» e che dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nella parte in cui modifica l'art. 13 del d.P.R. n. 547 del 1955, risulta che il legislatore non ha inteso attribuire un diverso significato

alle due espressioni «uscite di emergenza» e «uscite di sicurezza», posto che in via generale le vie e le uscite di emergenza sono definite, rispettivamente, come il percorso senza ostacoli che consente di raggiungere un luogo sicuro e come il passaggio che immette in un luogo sicuro;

che, infine, mentre l'art. 7 del decreto legislativo n. 493 del 1996 pare disporre l'abrogazione a tutti gli effetti delle omologhe disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 524 del 1982 (indicate nel decreto legislativo n. 758 del 1994 come definibili mediante estinzione in via amministrativa), la direttiva particolare CEE 92/58, nel delineare i rapporti con la precedente direttiva CEE 77/576 (di cui l'art. 10, comma 1, dispone l'abrogazione), precisa nel preambolo che la nuova direttiva risponde alla richiesta della Commissione di revisione e di estensione della precedente direttiva, la cui sostituzione è motivata da esigenze di razionalità e chiarezza;

che in coerenza con tali premesse, l'art. 10, comma 2, della direttiva CEE 92/58 stabilisce che «i riferimenti fatti alla direttiva abrogata si intendono fatti alle disposizioni corrispondenti della presente direttiva»;

che le indicazioni emergenti da tale contesto sistematico e dal complesso quadro normativo che disciplina la materia avrebbero dovuto suggerire al rimettente di esplorare se altre interpretazioni della norma impugnata consentivano di qualificare la direttiva particolare CEE 92/58 non formalmente innovativa, ma meramente integrativa della disciplina previgente, e se, di conseguenza, il richiamo all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 524 del 1982 — contenuto nel punto 20 dell'allegato I al decreto legislativo n. 758 del 1994 — poteva essere inteso come riferimento di contenuto alla disciplina della segnalazione delle vie e uscite di sicurezza, e non come riferimento formale alle fonti normative che all'epoca contemplavano la disciplina in materia;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari della pretura circondariale di Udine, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 213

*Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Assegno di invalidità civile - Revoca e ripetizione dei ratei versati - Criteri e limiti - Abrogazione della norma impugnata - Omessa motivazione circa la persistenza della rilevanza delle questioni sollevate - Manifesta inammissibilità.****(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4).****(Cost., artt. 2, 3, 24, 38 e 113).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 26 febbraio 1997 dal pretore di Firenze, il 30 dicembre 1996 dal pretore di Chieti e l'11 febbraio 1998 dal pretore di Grosseto, rispettivamente iscritte ai nn. 286 e 824 del registro ordinanze 1997 ed al n. 205 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 23 e 41 - prima serie speciale - dell'anno 1997 e n. 14 - prima serie speciale - dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Anzellini Antonio, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1998 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Udito l'avvocato Eugenio Cavallucci per Anzellini Antonio.

Ritenuto che, nel corso del giudizio di merito, seguito alla fase di urgenza *ex art.* 700 c.p.c., avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di insussistenza del debito del ricorrente nei confronti del Ministero dell'interno, relativo alla somma corrispondente ad un'annualità dell'assegno mensile di assistenza, già percepito dallo stesso ricorrente quale invalido civile con riconoscimento di inabilità lavorativa, e revocatogli per non avere egli ottemperato al disposto dell'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), l'adito pretore di Firenze, con ordinanza emessa in data 26 febbraio 1997 (R.O. n. 286 del 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma, nella parte in cui essa stabilisce che «nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa»;

che il giudice *a quo* premesso che la questione non potrebbe considerarsi superata per effetto della sentenza di infondatezza della Corte n. 382 del 1996, relativa alla medesima norma, che concerneva la particolare fattispecie dell'avvenuta rinuncia alla provvidenza di cui si tratta, con adesione alla revoca, ha osservato che tale norma prevederebbe sostanzialmente la irrogazione di una sanzione, tra l'altro di rilevante entità, specialmente se rapportata alla situazione economica dell'interessato, che non troverebbe alcuna giustificazione in un comportamento colposo a lui ascrivibile, e che, per la sua efficacia intimidatoria, finirebbe per imporre la definitività dell'accertamento eseguito in sede di revisione, inibendo ogni iniziativa diretta alla verifica del provvedimento amministrativo, determinandosi in tal modo la violazione del principio del libero esercizio del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, e del diritto al mantenimento ed all'assistenza in caso di inabilità al lavoro e di mancanza dei mezzi di sussistenza, che trova tutela nell'art. 38 della Costituzione;

che, inoltre, la norma *de qua* si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto a tutte le altre ipotesi di revoca a seguito di revisione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, non gravate dalla inibitoria denunciata;

che nel giudizio si è costituita la parte privata del procedimento *a quo* che ha richiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, svolgendo argomentazioni adesive a quelle riferite, cui ha aggiunto, sotto il profilo della denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione, il rilievo secondo il quale la disciplina di cui si tratta sottopone a ripetizione tutti i ratei versati nell'anno precedente l'accertamento, a prescindere dalla verifica relativa al momento della effettiva diminuzione del grado di invalidità;

che il pretore di Chieti, con ordinanza emessa il 30 dicembre 1996, pervenuta alla Corte l'11 novembre 1997 (R.O. n. 824 del 1997), ha sollevato la medesima questione, in riferimento, oltre che ai parametri già indicati, anche all'art. 2 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio della solidarietà sociale;

che la stessa questione è stata altresì sollevata con ordinanza emessa l'11 febbraio 1998 (R.O. n. 205 del 1998), dal pretore di Grosseto, il quale ha denunciato il contrasto della norma impugnata con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, aggiungendo ai rilievi già riferiti il sospetto di disparità di trattamento tra colui che, trovandosi nella situazione descritta dalla norma di cui si tratta, sia sottoposto all'onere di ripetizione, e chi sia in grado di contestare le conclusioni dell'accertamento di una commissione medica al fine di conseguire una provvidenza di carattere assistenziale, senza essere sottoposto all'alea della ripetizione, in quanto richiedente *ex novo* la provvidenza stessa;

che nei relativi giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

Considerato che, avendo le tre ordinanze ad oggetto questioni identiche quanto alla norma denunciata, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che la norma impugnata è stata abrogata per effetto dell'art. 4, comma 3-*nonies* del d.-l. 20 giugno 1996, n. 232 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

che le ordinanze di rimessione non contengono alcun riferimento alla citata nuova regolamentazione della materia, in particolare omettendo di motivare in ordine alla persistente rilevanza delle questioni sollevate, alla luce di eventuali, perduranti effetti della norma impugnata, pur abrogata;

che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 38 e 3 della Costituzione, dal pretore di Firenze; in riferimento agli artt. 24, 38, 3 e 2 della Costituzione, dal pretore di Chieti; in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Grosseto, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 214

*Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOISI) - Privatizzazione - Mantenimento dell'obbligatorietà di iscrizione e contribuzione all'ente - Riferimento alla sentenza della corte n. 88/1995 - Legittimità di una doppia posizione contributiva integrativa - Manifesta infondatezza.****[Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 33, lett. a), punto 4; d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 1, comma 3].****(Cost., artt. 2, 3, 18 e 38).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 33, lettera a) punto 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1997 dal pretore di Modena sul ricorso proposto da Moscardini Eros ed altri contro l'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOISI), iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47 - prima serie speciale - dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Taddei Milena ed altri e dell'ONAOISI, nonché gli atti di intervento della Cassa nazionale del Notariato ed altri, della Fondazione E.N.P.A.I.A. e del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Uditi gli avvocati Giuseppe Li Marzi per Taddei Milena ed altri, Giampaolo Rossi per l'ONAOISI, Massimo Luciani per la Cassa nazionale del Notariato ed altri, Lucio Iannotta per la Fondazione E.N.P.A.I.A. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che - nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, medici veterinari, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, avevano agito per l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo d'iscrizione e contribuzione all'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani (ONAOISI) a partire dal 1° gennaio 1995 (data di privatizzazione dell'Ente), proponendo conseguente domanda di restituzione delle somme già versate — il pretore di Modena, con ordinanza emessa il 14 aprile 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 33, lettera a) punto 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), nella parte in cui hanno mantenuto ferma, anche successivamente alla privatizzazione dell'ONAOISI, l'obbligatorietà di iscrizione e contribuzione all'ente;

che il rimettente, osservato come «l'esistenza stessa della normativa impugnata comporti il rigetto della domanda dei ricorrenti» rendendo rilevante la questione, prospetta l'eventualità di una liquidazione coatta amministrativa dell'ente, possibile a causa della mancanza di una garanzia finanziaria statale, nonché il rischio di

lasciare insoddisfatte le aspettative degli iscritti; e da ciò deduce che sarebbe necessario rendere volontaria l'adesione, e dunque il contributo, volto a finanziare un sistema posto a tutela di un interesse privato collettivo che eroga prestazioni aggiuntive;

ch'egli rileva inoltre come nella disciplina dell'ONAOSI siano state in sostanza mescolate forme di tutela, bisogni previdenziali e strumenti organizzativi tenuti ben distinti nel secondo e nel quinto comma dell'art. 38 della Costituzione: da una parte, infatti, si è prevista una dissociazione dalla finanza pubblica, mentre dall'altra è stato mutuato il regime dell'obbligatorietà della contribuzione, caratteristico delle forme previdenziali pubbliche;

che, da ultimo, il pretore rimettente censura l'adozione di un regime privatistico ma con contribuzione obbligatoria, in quanto non idoneo a fornire garanzie di corrispondenza tra volontà degli iscritti e volontà dell'Ente, impeditivo di un controllo nell'uso delle risorse e preclusivo di iniziative concorrenziali disposte dai sanitari mediante la costituzione di associazioni similari;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, preliminarmente eccependo l'inammissibilità della questione, per essersi il pretore limitato a riportare le argomentazioni dei ricorrenti, e concludendo nel merito per la declaratoria d'infondatezza, sulla base dell'analogo precedente riguardante l'ENPAV;

che dinanzi a questa Corte si sono costituiti l'ONAOSI ed alcuni dei ricorrenti nel giudizio *a quo* depositando altresì memorie aggiuntive;

che l'ONAOSI ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione, per la mancanza di una qualunque argomentazione circa l'oggetto del giudizio e l'omessa indicazione certa delle norme denunciate; ed ha poi chiesto nel merito la declaratoria d'infondatezza della questione, anche in ragione del proprio perdurante carattere pubblicistico, connesso e alla pubblica finalità previdenziale e al mancato completamento del processo di privatizzazione;

che i ricorrenti, premessa un'ampia narrativa sull'evoluzione storica dell'Ente, hanno evidenziato il parallelismo esistente tra il sistema della previdenza complementare e l'attuale disciplina dell'ONAOSI, osservando come in entrambi i casi sia prevista la possibilità di liquidazione coatta amministrativa, mentre solo per la prima vige la regola della volontarietà della contribuzione;

che, secondo i medesimi ricorrenti (i quali negano efficacia di precedente alle sentenze di questa Corte n. 248 del 1997 e n. 88 del 1995, poiché riferite ad altri enti, che avrebbero mantenuto il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza a favore di una delimitata categoria di professionisti, mentre nel caso di specie verrebbero in rilievo prestazioni meramente assistenziali a favore degli «orfani bisognosi» di sanitari italiani in genere), o si vuole sgravare lo Stato da una responsabilità finanziaria, configurando allora l'ente come gestore di una previdenza libera, oppure si ritiene il bisogno previdenziale come essenziale alla collettività, ed allora si deve tener fermo l'obbligo contributivo garantendo la solidarietà finanziaria generale;

che sono infine intervenuti, con unico atto e con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la Cassa nazionale del Notariato, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, l'ENPAV, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, la Cassa italiana di previdenza ed assistenza di geometri liberi professionisti, l'associazione Enti previdenziali privati, nonché, con separato atto, l'ENPAIA;

che tutti gli intervenuti, nel sostenere la loro legittimazione sulla premessa che la normativa denunciata è in generale dettata per la privatizzazione, hanno eccepito l'inammissibilità della questione e hanno concluso nel senso della manifesta infondatezza, richiamando la *ratio* della sentenza n. 248 del 1997;

che, con ordinanza allegata, emessa nel corso dell'udienza pubblica, è stata dichiarata l'inammissibilità di tali interventi.

Considerato che le norme, rispettivamente di delega e di attuazione, dettate in tema di privatizzazione di enti previdenziali, sono correttamente individuate dal giudice *a quo* all'origine dell'intervento legislativo censurato quale fonte del denunciato obbligo contributivo;

che, inoltre, l'ordinanza di rimessione, pur attingendo alle prospettazioni offerte dalle parti, esprime un autonomo iter argomentativo, sul quale risulta basata in modo plausibile la motivazione circa la rilevanza ed a stregua del quale viene sufficientemente svolta la delibazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione;

che, pertanto, vanno respinte le preliminari eccezioni d'inammissibilità;

che l'obbligo di contribuzione posto dalla legge a carico degli appartenenti ad un ordine o ad una categoria professionale in favore dell'ente gestore di forme di previdenza integrative previste per i professionisti stessi è già stato da questa Corte scrutinato in riferimento a molteplici parametri costituzionali;

che, in particolare, si è rilevato come la *ratio* sottesa ad una doppia posizione contributiva di per sé pienamente compatibile con la garanzia di tutela prescritta dall'art. 38 della Costituzione, si risolve in un rafforzamento di tale tutela (sentenza n. 88 del 1995);

che, con specifico riferimento alla direttiva di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa in cui si inserisce la privatizzazione degli enti in parola, la Corte ha sottolineato l'incidenza del processo medesimo esclusivamente sugli strumenti gestionali volti al perseguimento di un fine previdenziale ed assistenziale rimasto inalterato, come immutata resta l'evidenza pubblicistica dell'attività svolta (sentenze nn. 16 del 1999 e 248 del 1997);

che nella sentenza da ultimo citata si è ritenuta priva di fondamento la questione concernente profili coincidenti con quelli prospettati dal pretore di Modena, segnatamente in ordine alla temuta eventualità di un dissesto finanziario, rilevandosi come l'asserita insufficienza delle garanzie, che in un remoto futuro si paventa pregiudichi l'erogazione delle prestazioni, non possa fondare il dubbio di legittimità costituzionale circa l'obbligo contributivo;

che, nella stessa sentenza, si è inoltre sottolineato il perdurante valore del principio di solidarietà endocategoriale, idoneo a gratificare la necessaria provvista di mezzi tanto più nel nuovo sistema autofinanziato conseguente alla privatizzazione;

che il richiamo a tale principio ed alle finalità della struttura associativa è valso anche ad escludere la dedotta violazione dell'art. 18 della Costituzione; né sul punto il rimettente fornisce argomenti ulteriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati a proposito della privatizzazione dell'ENPAV;

che tra quest'ultimo ente e l'ONAOISI non sussistono diversità di natura o di finalità aventi apprezzabile rilevanza con riguardo alla peculiare *ratio* dell'intervento operato dal legislatore mediante la delega contenuta nel comma 32 dell'art. 1 della legge n. 537 del 1993, il cui comma 33 ha espressamente accomunato nella sua previsione gli enti pubblici di previdenza e di assistenza, e che neppure sono ravvisabili differenze qualitative tra la platea degli onerati di contribuzione e quella dei fruitori delle prestazioni, così da indurre un mutamento delle conclusioni cui questa Corte è come sopra pervenuta;

che, per altro verso, la censura concernente l'impossibilità, da parte degli iscritti, di una verifica della destinazione delle risorse quale conseguenza dell'avvenuta privatizzazione è chiaramente priva di fondamento a fronte del penetrante sistema di interventi e controlli previsto da parte degli organi ministeriali e della Corte dei conti;

che, infine, inappropriato si palesa il riferimento all'art. 2 Cost., il cui precetto potrebbe anzi essere evocato in senso contrario alla prospettazione del rimettente, atteso che le succitate sentenze si richiamano proprio al principio solidaristico, che in tale norma trova una delle sue radici e che certamente informa anche i rapporti di previdenza ed assistenza interni alle categorie professionali;

che pertanto la questione è manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 33, lettera a), punto 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre

1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 38 della Costituzione dal pretore di Modena con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ALLEGATO

(Reg. ord. n. 795 del 1997)

Ordinanza letta nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999.

Visti gli atti d'intervento della Cassa nazionale del Notariato, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, dell'ENPAV, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, della Cassa italiana di previdenza ed assistenza di Geometri liberi professionisti, dell'Associazione enti previdenziali privati nonché dell'ENPAIA;

Ritenuto che la sollevata questione di legittimità concerne la specifica situazione in cui si trovano i ricorrenti nel giudizio *a quo* tutti dipendenti delle Aziende unità sanitarie locali, tenuti alla contribuzione in favore dell'ONAOI (oltre che a quella INADEL);

Considerato che un generico interesse di fatto non è sufficiente a legittimare l'intervento, occorrendo invece una situazione individualizzata, riconoscibile solo quando l'esito del giudizio di costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una posizione giuridica propria della parte intervenuta (v. sentenza n. 421 del 1995 ed ordinanza allegata alla sentenza n. 248 del 1997);

che nella specie gli enti intervenuti vantano un interesse il quale, anche là dove qualcuno di essi annovera iscritti soggetti a doppia contribuzione, è soltanto riflesso ed eventuale rispetto al *thema decidendum*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile l'intervento della Cassa nazionale del notariato, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i Consulenti del lavoro, dell'ENPAV, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, della Cassa italiana di previdenza ed assistenza di Geometri liberi professionisti, dell'Associazione enti previdenziali privati nonché dell'ENPAIA.

Il Presidente: GRANATA

N. 215

*Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Richiesta del condannato al p.m. del computo dei periodi espiati in applicazione dell'obbligo di dimora ai sensi dell'art. 283, comma 4, c.p.p., per la determinazione della sanzione sostitutiva da eseguire, quando questa sia la libertà controllata - Omessa previsione - Differenze strutturali delle misure di sicurezza poste a raffronto - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.****(C.P.P., art. 657, comma primo e terzo; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 57).****(Cost., artt. 3 e 27).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 657, commi 1 e 3, del codice di procedura penale, e 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1998 dal pretore di Latina, iscritta al n. 538 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34 - prima serie speciale - dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Latina, adito a seguito di incidente di esecuzione nel quale il ricorrente si doleva, fra l'altro, della omessa detrazione dal computo della sanzione sostitutiva da espiare (mesi sei di libertà controllata) del periodo equivalente trascorso in esecuzione della misura cautelare di cui all'art. 283, comma 4, c.p.p., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 657, commi 1 e 3, c.p.p., e 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevedono che il condannato possa chiedere al pubblico ministero che per la determinazione della sanzione sostitutiva da eseguire, quando questa sia la libertà controllata, siano computati i periodi espiati in applicazione dell'obbligo di dimora ai sensi dell'art. 283, comma 4, c.p.p.;

che a parere del giudice *a quo* la normativa impugnata è censurabile sul piano della ragionevolezza in quanto non vi è sostanziale differenza tra la misura degli arresti domiciliari con autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di applicazione della misura, rispetto all'obbligo di dimora con divieto di allontanamento dal domicilio, sicché scriminante si appalesa la possibilità di detrarre dalla pena da eseguire il primo periodo e non il secondo;

che pur essendo evidente — afferma il giudice *a quo* — la diversità dei presupposti applicativi delle misure cautelari poste a raffronto, e malgrado le differenti conseguenze che scaturiscono dalle rispettive violazioni (risponde del delitto di evasione soltanto chi si sottrae alla misura degli arresti domiciliari), le misure stesse finiscono per presentare analogo contenuto affittivo quando l'obbligo previsto dall'art. 283, comma 4, cod. proc. pen. coincida, come limiti orari, con il dovere di rimanere presso il domicilio di arresto fuori degli orari di cui all'art. 284, comma 3, dello stesso codice;

che violato sarebbe anche l'art. 27 della Costituzione, in quanto le norme impugnate «nei fatti consentono l'assoggettamento del condannato alla stessa sanzione affittiva per due volte, contro il principio del *ne bis in idem* punitivo, che altro non è che un corollario del più generale principio di umanità e rieducatività delle pene le quali per rispondervi non devono essere applicate in misura sproporzionata».

Considerato che il giudice *a quo* fa derivare le proprie censure dalla erronea premessa di ritenere fra loro comparabili istituti cautelari che, pur se connotati da profonde differenze, nelle rispettive e reciproche modalità esecutive — ove inversamente applicate nella massima estensione per l'uno e nella massima restrizione per l'altro — possono presentare, in concreto, taluni aspetti di apparente analogia, evocandosi a tal proposito il caso della misura degli arresti domiciliari, nell'ipotesi in cui la persona che vi è sottoposta sia stata autorizzata, a norma dell'art. 284, comma 3, c.p.p., ad allontanarsi dal luogo degli arresti, e quello dell'obbligo di dimora qualora sia stata imposta, a norma dell'art. 283, comma 4, cod. proc. pen., la prescrizione di non allontanarsi dalla abitazione in alcune ore del giorno;

che nel profilare «il caso» ora rammentato il rimettente non considera che la misura degli arresti domiciliari è configurata espressamente dalla legge quale misura di tipo custodiale, sicché essa è destinata per sua stessa natura a comprimere direttamente la libertà personale, con tutti gli effetti che come è ovvio scaturiscono, sul piano sostanziale e processuale, dalla sottoposizione al relativo regime; un regime, questo, che evidentemente prescinde non soltanto dalla varietà dei luoghi in cui la misura può trovare applicazione, ma anche dalla varietà dei limiti, divieti ed autorizzazioni che possono, nelle diverse ipotesi di specie, caratterizzare le relative modalità esecutive, pur senza incrinare l'essenza della misura stessa;

che alla stregua di tali rilievi, deriva, dunque, che, mentre la persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, ancorché autorizzata ad assentarsi dal luogo degli arresti «nel corso della giornata» (e, quindi, non per più giorni consecutivi) per cause specifiche e per recarsi in luoghi determinati, non cessa per ciò solo di essere in stato di custodia e, pertanto, in una condizione di «non libertà», la persona sottoposta alla misura dell'obbligo di dimora è invece «libera» nell'ambito del territorio individuato dalla ordinanza applicativa, anche nell'ipotesi in cui le venga prescritto l'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno;

che a tal proposito, e come lo stesso giudice *a quo* rammenta, accanto alle evidenti differenze strutturali che caratterizzano le misure poste a raffronto, l'eterogeneità delle stesse è ulteriormente confermata anche dal ben diverso regime che scaturisce dalla violazione delle relative prescrizioni, giacché può essere chiamata a rispondere del delitto di evasione, previsto dall'art. 385 c.p.p., soltanto la persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, in ciò chiaramente sottolineandosi, anche sotto il profilo sostanziale, l'appartenenza dell'istituto al *genus* delle misure custodiali;

che pertanto, risultando palesemente erronea la pretesa assimilazione delle misure prospettata dal giudice *a quo* non può nella specie ravvisarsi alcuna violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, così come destituito di fondamento si rivela il dedotto contrasto con «il principio di umanità della pena» di cui all'art. 27 della Costituzione, in quanto il considerare non computabile per la determinazione della sanzione sostitutiva da applicare il periodo di sottoposizione all'obbligo di dimora nell'ipotesi prevista dall'art. 283, comma 4, c.p.p., non equivale affatto — come al contrario opina il giudice rimettente — alla applicazione di una duplice sanzione, non potendosi in alcun modo riconnettere alle misure cautelari caratteristiche e funzioni di tipo sanzionatorio;

che la questione proposta deve quindi essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 657, commi 1 e 3, del codice di procedura penale, e 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal pretore di Latina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0611

N. 216

Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Richiesta del P.M. di proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari - Notificazione a cura del giudice anziché del P.M. - Inconferente il richiamo agli artt. 97 e 101 Cost. - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 406, terzo comma).

(Cost., artt. 97, primo comma, e 101, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 406, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze; iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36 - prima serie speciale - dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze, di fronte ad una richiesta di proroga delle indagini nel procedimento a carico di persona indagata del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 otto-

bre 1990, n. 309, ha denunciato, in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 406, comma 3, del codice di procedura penale (nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), «laddove dispone che la notificazione della richiesta del pubblico ministero di proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari avviene a cura del giudice anziché a cura del pubblico ministero»;

che, stando all'ordinanza di rimessione, il porre a carico del giudice il dovere di disporre la notificazione ha l'unico scopo di «sgravare le segreterie degli uffici di Procura dalle incombenze relative», con un effetto assolutamente «improprio», risultando l'operazione imposta svincolata da ogni provvedimento giurisdizionale, per giunta in un regime in cui è rimasto a carico del pubblico ministero l'onere di notificare la richiesta di archiviazione alla persona che ha dichiarato di volerne essere avvertita, così come è rimasto a carico del richiedente l'onere di notificare la richiesta di incidente probatorio, e senza che all'aggravio del carico di lavoro per l'ufficio del giudice per le indagini preliminari abbia corrisposto alcun adeguamento degli organici;

che un assetto normativo così strutturato confliggerebbe, anzitutto, con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, perché l'esecuzione delle notificazioni comporta spesso la necessità di eseguire complessi accertamenti al fine di reperire i destinatari; per di più, in presenza di un organo come il pubblico ministero che «ha istituzionali attitudini investigative, con i connessi rapporti organici con la polizia giudiziaria», organo cui pure è demandato il compito di eseguire le notificazioni, con inevitabili riverberi quanto alla funzionalità delle indagini nei casi in cui venga trasmesso al giudice l'intero fascicolo unitamente alla richiesta di proroga e quanto alla possibilità di reperimento dei destinatari della notificazione, laddove — come avviene per prassi invalsa in taluni uffici giudiziari — il pubblico ministero mantenga, in ciò autorizzato dal giudice, la disponibilità del fascicolo;

che sarebbe anche compromessa l'osservanza dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione, da ritenere vulnerato anche nei casi in cui «la norma di legge ordinaria produca condizionamenti di fatto, limitazioni operative, oneri impropri nello svolgimento dell'attività di amministrazione della giurisdizione, capaci di influenzare il libero dispiegarsi di quest'ultima, cui è necessario corredo un apparato amministrativo funzionale ed efficiente»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata in quanto, per un verso, l'individuazione dei soggetti tenuti alla notifica della richiesta di proroga appartiene all'insindacabile scelta del legislatore, senza che possano assumere significato alcuno sul piano costituzionale le additate difficoltà organizzative dell'ufficio e, per un altro verso, la norma denunciata si coordina con il precetto del comma 5-bis dello stesso art. 406 che esclude la notificazione della richiesta quando si procede per taluni dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, spettando comunque al giudice per le indagini preliminari di verificare la sussistenza del presupposto per procedere alla notifica della richiesta di proroga.

Considerato che il richiamo all'art. 97 della Costituzione non è pertinente perché il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, pur potendo riferirsi agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto il profilo amministrativo, mentre è del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che ne costituiscono l'esercizio (v., da ultimo, ordinanza n. 11 del 1999);

che neppure l'art. 101 della Costituzione si rivela correttamente evocato perché i pretesi condizionamenti all'esercizio dell'attività giurisdizionale — peraltro espressamente stabiliti dalla legge — sono da circoscrivere a profili di mero fatto, come tali, privi di rilievo sul piano costituzionale;

che la questione deve, dunque, essere dichiarata manifestamente infondata, tanto più che la scelta di conferire al giudice per le indagini preliminari la competenza a procedere alla notificazione della richiesta del pubblico ministero di proroga delle indagini appartiene alla discrezionalità del legislatore, qui certo non esercitata arbitrariamente, tenuto conto che — come ha osservato l'Avvocatura generale dello Stato nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei Ministri — il compito di provvedere a far notificare alla persona sottoposta alle indagini ed all'offeso dal reato la richiesta di proroga appare predisposto in vista di consentire al giudice di verificare, in relazione alla fattispecie di reato ipotizzata dal pubblico ministero, se la detta notifica debba o no essere disposta, restando essa preclusa, ai sensi dell'art. 406, comma 5-bis del codice di procedura penale, quando si procede per uno dei delitti indicati nell'art. 51-bis dello stesso codice; il tutto, peraltro, senza che possa istituirsi come non correttamente il giudice *a quo* intenderebbe proporre, pur al di fuori dei parametri formalmente evocati alcuna comparazione con la disciplina procedimentale dell'incidente probatorio e dell'archiviazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 406, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97, primo comma e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0612

N. 217

Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Ulteriori indagini a seguito della richiesta di decreto penale avanzata dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari - Fissazione di un termine al P.M. per il loro compimento - Omessa previsione - Ragionevolezza - Eterogeneità strutturale e funzionale delle situazioni poste a raffronto da parte del giudice rimettente - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(C.P.P. art. 459 terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine, iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di emissione di decreto penale di condanna, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini a seguito della richiesta di decreto penale avanzata dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, fissi un termine al pubblico ministero per il compimento delle stesse;

che a parere del giudice *a quo* il sistema delineato dal codice sarebbe irragionevole, in quanto, se la richiesta di decreto penale viene formulata dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari e se si appalesa, come nella specie, la necessità di svolgere ulteriori indagini, il giudice non può che respingere la richiesta e restituire gli atti al pubblico ministero; sicché quest'ultimo, a sua volta, non potrà che o «formulare la richiesta di rinvio a giudizio» (con negative conseguenze sul piano della economia processuale) o chiedere l'archiviazione, la quale peraltro, in presenza di una situazione probatoria incompleta, darà necessariamente luogo ad una «decisione ex art. 409, comma 4, e 554 c.p.p.»;

che la lamentata omessa previsione, aggiunge il rimettente, determina pure una disparità di trattamento tra situazioni omogenee, in quanto il potere di indicare ulteriori indagini al pubblico ministero anche dopo la scadenza dei relativi termini è stato riconosciuto al giudice in sede di archiviazione e, quindi, «in una situazione processuale di analogo controllo giurisdizionale sull'attività del p.m., addirittura di incidenza meno immediata sulla sfera dei diritti di libertà del cittadino rispetto a quella in esame»;

che violato sarebbe anche l'art. 24 della Costituzione, «in quanto dalla carenza dell'invocato strumento processuale non può che derivare una riduzione complessiva del sistema delle garanzie difensive che proprio l'introduzione del «filtro» giurisdizionale nell'ambito del procedimento per decreto (non previsto dal vecchio rito) voleva evitare»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile e comunque manifestamente infondata».

Considerato che il giudice *a quo* pone a fulcro delle proprie censure la prospettata analogia di situazioni che legherebbe fra loro l'ipotesi di specie — vale a dire la richiesta di decreto penale di condanna formulata dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari nel caso in cui il giudice ritenga necessario l'espletamento di ulteriori indagini — e quella delineata dall'art. 409, comma 4, c.p.p., in tema di richiesta di archiviazione non accolta;

che le situazioni poste a raffronto si appalesano, invece, fra loro strutturalmente e funzionalmente eterogenee, considerato che, mentre la prima si iscrive nel panorama degli atti di esercizio della azione penale, la seconda presuppone, al contrario, l'opposta scelta del pubblico ministero di non coltivare alcuna domanda di giudizio;

che in tale differenziata ed anzi antitetica prospettiva si coglie anche la diversa funzione dell'intervento giurisdizionale, e, dunque, il diverso atteggiarsi dei relativi epiloghi decisori, giacché, mentre la disamina che il giudice è chiamato a svolgere in presenza della richiesta di decreto penale di condanna è volta a verificare la sussistenza dei presupposti, in rito e nel merito, del procedimento speciale promosso dal pubblico ministero, e, quindi, a soddisfare specifiche ed intuibili esigenze di garanzia, il controllo in sede di archiviazione è mosso dal ben diverso intento di verificare la legittimità della «inazione», in stretta aderenza con il parametro offerto dall'art. 112 della Costituzione e dei connessi valori di legalità ed uguaglianza (v. sentenza n. 88 del 1991);

che per altro verso l'esigenza di ulteriori indagini, dopo il decorso dei relativi termini, si appalesa come evenienza ontologicamente in contrasto con la natura stessa del procedimento per decreto, giacché il rito monitorio postula un quadro fattuale di agevole e pronto accertamento, come è anche testimoniato dalla circostanza che, nella originaria stesura, l'art. 459 c.p.p. prevedeva che la richiesta del pubblico ministero dovesse essere formulata entro il breve termine di quattro mesi dalla data di iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato: un termine, questo, che, anche se successivamente aumentato a sei mesi, è comunque in sé dimostrativo della incompatibilità del rito con la stessa ipotesi di proroga del termine per le indagini preliminari;

che nessuna irragionevolezza o disparità di trattamento può dunque ravvisarsi nel quadro normativo evocato dal rimettente, così come del tutto impropria si rivela la pretesa violazione dell'art. 24 della Costituzione, considerato che il diritto di difesa è integralmente salvaguardato in ciascuno dei successivi ed ipotetici sviluppi processuali cui la situazione denunciata può dar luogo;

che la questione proposta deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Udine con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0613

N. 218

Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Corruzione per un atto d'ufficio - Abuso di ufficio - Trattamento sanzionatorio - Riferimento alla giurisprudenza costituzionale in materia (V. sent. nn. 249/1993, 254/1996, 78/1997 e 291/1998) - Razionalità dell'esclusione dell'accesso al regime delle sanzioni sostitutive - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 novembre 1989, n. 689, art. 60).

(Cost., artt. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1998 dal Tribunale di Prato, iscritta al n. 636 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che nel corso del dibattimento a carico di persone imputate del delitto di corruzione impropria (ex art. 318, primo comma, del codice penale), di fronte alla richiesta degli imputati ed al concomitante consenso del pubblico ministero di pronunciare sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti con sostituzione

della pena detentiva con la pena della multa, previa sospensione del procedimento e rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il tribunale di Prato — premesso che non ricorrono le condizioni per l'applicabilità dell'art. 129 del codice di procedura penale e che la «cornice giuridica della imputazione» deve ritenersi corretta — ha, con ordinanza del 30 aprile 1998, denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità del detto art. 60 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui esclude dal regime delle sanzioni sostitutive il reato di cui all'art. 318 del codice penale;

che, richiamate le sentenze costituzionali n. 249 del 1993, n. 254 del 1994 e n. 78 del 1997, il giudice *a quo* rileva che l'identica *ratio decidendi* dovrebbe ricevere applicazione con riferimento alla norma adesso denunciata, in presenza di un *tertium comparationis* quale il reato di abuso di ufficio nel testo dell'art. 323 del codice penale risultante dalla sua «novellazione» ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234, che, pur tutelando il medesimo bene giuridico (il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione), è ammesso alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria non essendo ricompreso nell'elenco delle esclusioni oggettive di cui all'art. 60 della legge n. 689 del 1981;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata per l'impossibilità di evocare i precedenti richiamati dal rimettente, considerata l'assenza di fattispecie analoghe trattate in maniera discordante, dato che un simile tipo di fattispecie non sarebbe, certo, rinvenibile nella previsione dell'art. 323 del codice penale che, nel testo «novellato» dalla legge n. 234 del 1997, oltre ad assumere carattere meramente residuale, ha subito un ridimensionamento quanto al trattamento sanzionatorio; inoltre la natura «contrattuale» del reato in ordine al quale si vorrebbe estendere il regime di accesso alle sanzioni sostitutive differenzerebbe profondamente tale delitto da quello previsto dall'art. 323 che contempla, invece, una unilaterale manifestazione anti-giuridica da parte dell'autore del delitto stesso.

Considerato che l'identica *ratio decidendi* delle sentenze indicate dal rimettente non è riferibile alle censure di legittimità ora dedotte, in quanto tali dichiarazioni di illegittimità costituzionale (così come quella pronunciata con sentenza n. 291 del 1998) scaturivano dall'esigenza di eliminare disparità di trattamento — rilevabili attraverso *tertia comparationis* di volta in volta indicati — così irragionevoli da risultare arbitrarie;

che, invece, il *tertium comparationis* ora evocato anche in conseguenza della sostituzione dell'art. 323 del codice penale ad opera dell'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, che, oltre a ridisegnare pressoché integralmente il reato di abuso di ufficio, ne ha consistentemente ridimensionato il trattamento sanzionatorio rivela come l'esclusione dall'accesso al regime delle sanzioni sostitutive del reato di corruzione impropria antecedente mantenga una sua razionalità secondo scelte legislative non sindacabili in questa sede perché non arbitrarie, considerato le ipotesi comportamentali poste a confronto, non definibili come omogenee.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Prato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 219

*Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza - Pensioni - Rimborso dei relativi crediti mediante emissione di titoli di Stato - *Ius superveniens*: d.lgs. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 - Esigenza di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (D-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), promossi con ordinanze emesse il 10 maggio 1996 (n. 3 ordinanze), il 15 maggio 1996 (n. 5 ordinanze), il 16 maggio 1996, il 10 maggio 1996 (n. 5 ordinanze), il 16 maggio 1996 e il 10 maggio 1996 (n. 7 ordinanze) dal pretore di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 997, 998, 1000, da 1002 a 1006, 1007, da 1035 a 1039, 1046, da 1070 a 1076 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 41 e 42, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di ventidue giudizi — instaurati per ottenere la ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale —, il pretore di Brescia, con altrettante ordinanze di identico contenuto emesse il 10 maggio (R.O. nn. 997, 998, 1000, da 1035 a 1039 e da 1070 a 1076 del 1996), il 15 maggio (R.O. nn. da 1002 a 1006 del 1996) ed il 16 maggio 1996 (R.O. nn. 1007 e 1046 del 1996), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale);

che, secondo il rimettente, la censurata disciplina — sopravvenuta nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli aventi diritto in applicazione delle citate sentenze della Corte costituzionale — viola l'art. 3 Cost., per irragionevolezza intrinseca del complessivo contesto normativo dell'intero articolo, viziato da lacune ed imperfezioni, afferenti in particolare: *a)* alla definizione in termini di «rimborso» di quanto spettante ai ricorrenti; *b)* alla difficile individuazione dei superstiti aventi diritto ai rimborsi stessi; *c)* alla esclusione di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute; *d)* alla previsione dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti; *e)* alla mancanza di un'integrale copertura finanziaria della spesa prevista;

che, nei giudizi promossi con R.O. nn. 997, 998, 1000, da 1002 a 1007 e da 1035 a 1039 del 1996, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza delle questioni;

che, nei giudizi promossi con R.O. nn. 997 e 1046 del 1996, si è costituito l'INPS, concludendo per la non fondatezza delle questioni stesse.

Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che il contenuto del censurato decreto-legge n. 166 del 1996, non convertito, è stato reiterato con i decreti-legge 27 maggio 1996, n. 295; 26 luglio 1996, n. 396; 24 settembre 1996, n. 499, tutti recanti le stesse disposizioni denunciate e tutti decaduti;

che gli effetti di tali decreti-legge sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che la successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e 183) ha riproposto il medesimo contenuto della censurata normativa decretale;

che, *medio tempore* il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul complessivo denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur se con le medesime scadenze temporali;

che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);

che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari emessi in materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso sulla normativa denunciata, e dunque il giudice *a quo* deve procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni (cfr. ordinanza n. 31 del 1999);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice stesso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 220

Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti - Intervento della sentenza della corte costituzionale n. 495/1993 - *Ius superveniens*: D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140; Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Esigenza di una nuova valutazione, circa la rilevanza delle questioni, da parte dei giudici rimettenti - Restituzione degli atti ai giudici *a quibus*.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), promossi con ordinanze emesse il 22 maggio 1996 dal Tribunale di Firenze, il 22 aprile 1996 dal pretore di Torino, il 18 aprile 1996 (n. 2 ordinanze), il 9 maggio 1996, il 18 aprile 1996 e il 9 maggio 1996 (n. 2 ordinanze) dal pretore di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 931, 954, 983, 984, 993, 1020, 1033, 1034 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nn. 40 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione di Consigli Luisa ed altre, dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio, instaurato per ottenere la ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale, il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 22 maggio 1996 (R.O. n. 931 del 1996), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), nella parte in cui dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti;

che, secondo il rimettente, la norma censurata — sopravvenuta nelle more del giudizio e contenente una serie di disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza di illegittimità costituzionale, oltre che della sentenza n. 240 del 1994 — si pone in contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost., impedendo al pensionato l'affermazione del proprio diritto contestato dall'INPS;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e si è costituito l'INPS, concludendo entrambi per l'inaammissibilità ovvero per l'infondatezza della sollevata questione;

che si è costituita anche la parte privata del giudizio *a quo* concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

che, nel corso di altro giudizio, il pretore di Torino, con ordinanza emessa il 22 aprile 1996 (R.O. n. 954 del 1996), svolgendo argomenti sostanzialmente analoghi a quelli del Tribunale di Firenze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 166 del 1996;

che, secondo il rimettente, la norma censurata — nella parte in cui impone al giudice di estinguere i giudizi pendenti, con compensazione delle spese — si pone in contrasto con l'art. 24, primo comma, Cost., comportando la rimozione della tutela giurisdizionale del diritto dell'interessato, senza che una completa affermazione della pretesa fatta valere dal ricorrente renda superflua tale tutela;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri e si è costituito l'INPS, concludendo entrambi per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della sollevata questione;

che il pretore di Brescia, con tre ordinanze emesse il 18 aprile (R.O. nn. 983, 984 e 1020 del 1996) e tre il 9 maggio 1996 (R.O. nn. 993, 1033 e 1034 del 1996), ha a sua volta sollevato analoghe questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996, assumendo che esso — nel prevedere l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese di lite — si pone in contrasto: *a)* con l'art. 24, primo comma, Cost., in quanto vieta agli interessati di agire in giudizio a tutela dei propri diritti; *b)* con l'art. 25, primo comma, Cost., in quanto distoglie gli interessati dalla giurisdizione e quindi dal giudice naturale precostituito per legge;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza delle sollevate questioni;

che, nel solo giudizio promosso con R.O. n. 983 del 1996, si è costituito l'INPS, che ha concluso per l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che il contenuto del censurato decreto-legge n. 166 del 1996, non convertito, è stato reiterato con i decreti-legge 27 maggio 1996, n. 295; 26 luglio 1996, n. 396; 24 settembre 1996, n. 499, tutti recanti le stesse disposizioni denunciate e tutti decaduti;

che gli effetti di tali decreti-legge sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che la successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e 183) ha riproposto il medesimo contenuto della censurata normativa decretale;

che, *medio tempore* il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul complessivo denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur se con le medesime scadenze temporali;

che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);

che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari emessi in materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso sulla normativa denunciata, e dunque i giudici *a quibus* devono procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni (cfr. ordinanza n. 31 del 1999);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici stessi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici:

ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0616

N. 221

Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti - Intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993 - *Ius Superveniens*: D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140; Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Esigenza di una nuova valutazione, circa la rilevanza delle questioni, da parte dei giudici rimettenti - Restituzione degli atti ai giudici *a quibus*.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 116, art. 1).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 e dell'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale), promossi con ordinanze emesse il 29 aprile 1996 (n. 12 ordinanze) dal pretore di Sondrio, il 31 maggio 1996 (n. 5 ordinanze) dal pretore di Bari, l'8 maggio 1996, il 29 aprile 1996 (n. 5 ordinanze) e l'11 giugno 1996 dal pretore di Sondrio, rispettivamente iscritte ai nn. da 833 a 844, da 874 a 878 e da 907 a 913 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 37, 38, 39, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di diciannove giudizi, instaurati per ottenere la ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale, il pretore di Sondrio, con altrettante ordinanze di identico contenuto emesse il 29 aprile, l'8 maggio e l'11 giugno 1996 (R.O. nn. da 833 ad 844; da 907 a 913 del 1996), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale);

che, secondo il rimettente, la norma censurata — sopravvenuta nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli aventi diritto in applicazione delle citate sentenze di illegittimità costituzionale — si pone in contrasto: *a)* nella sua interezza con l'art. 77 Cost., in assenza del requisito della straordinaria necessità ed urgenza; *b)* con gli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui, al comma 1, prevede che il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sia effettuato mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità; *c)* con gli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui, al comma 2, prevede che nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria; *d)* con l'art. 3 della Costituzione (solo R.O. n. 913 del 1996), nella parte in cui, sempre al comma 2, prevede che il diritto al rimborso delle somme arretrate spetta ai soli soggetti interessati ed ai loro superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità; *e)* con gli artt. 3, 24, 25, primo comma, 102, 113 e 36 Cost., là dove, al comma 3, prevede l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle spese di lite;

che, nel corso di analoghi giudizi, il pretore di Bari — con cinque ordinanze emesse il 31 maggio 1996 (R.O. nn. da 874 a 878) — ha, a sua volta, sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996, come reiterato con decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295;

che, a giudizio del rimettente, la norma si pone in contrasto: *a)* con l'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle spese di lite; *b)* con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede in sei anni ed in titoli di Stato il rimborso delle somme dovute; *c)* con gli artt. 3 e 38 Cost., là dove esclude che su tali somme siano corrisposti interessi e rivalutazione monetaria;

che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri e si è costituito l'INPS, concludendo entrambi per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che il contenuto del censurato decreto-legge n. 166 del 1996, non convertito, è stato reiterato con i decreti-legge 27 maggio 1996, n. 295; 26 luglio 1996, n. 396; 24 settembre 1996, n. 499, tutti recanti le stesse disposizioni denunciate e tutti decaduti;

che gli effetti di tali decreti-legge sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che la successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e 183) ha riprodotto il medesimo contenuto della censurata normativa decretale;

che, *medio tempore* il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul complessivo denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur se con le medesime scadenze temporali;

che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);

che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari emessi in materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso sulla normativa denunciata, e dunque i giudici *a quibus* devono procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni (cfr. ordinanza n. 31 del 1999);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici stessi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0617

N. 222

Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per incompletezza del dispositivo - Potere del giudice di appello di disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado - Omessa previsione - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 604).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE; avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 604 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1998 dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento penale a carico di V. G., iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 2 giugno 1998 la Corte di appello di Venezia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 del codice di procedura penale,

nella parte in cui non prevede il potere del giudice di appello di disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per effetto della dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per incompletezza del dispositivo *ex art. 546, comma 3, cod. proc. pen.*;

che il giudice rimettente premette di essere stato investito dell'appello del pubblico ministero, che con il primo motivo di impugnazione aveva eccepito la nullità della sentenza con la quale il Tribunale di Venezia aveva dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per l'omessa indicazione nel dispositivo della causa della improcedibilità;

che il giudice *a quo* rileva che, ove venga accertata la nullità della sentenza per carenza di motivazione, per costante interpretazione giurisprudenziale della Corte di cassazione il giudice di appello deve decidere nel merito, sostituendo la propria pronuncia a quella del giudice di primo grado, in quanto le nullità della sentenza previste dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. non sono menzionate dall'art. 604 cod. proc. pen. tra le ipotesi di nullità per le quali deve essere disposta la trasmissione degli atti al giudice di primo grado;

che ad avviso del rimettente tale disciplina deve essere applicata, per identità di *ratio*, all'ipotesi di incompletezza del dispositivo, anch'essa presa in considerazione dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen.;

che peraltro, così operando, il giudice di appello dovrebbe in sostanza procedere ad una correzione del dispositivo, in contrasto con quanto previsto dall'art. 547 cod. proc. pen., che vieta il ricorso alla procedura della correzione degli errori materiali (art. 130 cod. proc. pen.) nel caso in cui ricorrano le ipotesi di nullità della sentenza contemplate dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen.;

che ad avviso del rimettente tale disciplina sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, in quanto imporrebbe al giudice di appello di decidere nel merito, in luogo di disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

Considerato che a definire il quadro normativo su cui si innesta la questione di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio concorrono gli artt. 529 cod. proc. pen. (secondo cui, se manca una condizione di procedibilità, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo), 546, comma 3, cod. proc. pen. (che tra le cause di nullità della sentenza contempla le ipotesi in cui manca o è incompleto «nei suoi elementi essenziali» il dispositivo), 604 e 605 cod. proc. pen. (dai quali si desume che, fuori dei casi tassativamente previsti di nullità della sentenza di primo grado che importano l'obbligo di disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza di primo grado), nonché l'art. 547 cod. proc. pen. (che vieta il ricorso alla procedura della correzione degli errori materiali nelle ipotesi di nullità della sentenza di cui all'art. 546, comma 3, cod. proc. pen.);

che nel caso di specie si verserebbe appunto, ad avviso del giudice *a quo*, in un'ipotesi di nullità della sentenza per mancanza di un elemento essenziale del dispositivo, per la quale è fatto divieto al giudice di appello (come a qualsiasi altro giudice) di ricorrere alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.;

che, secondo il giudice rimettente, il sistema normativo è connotato da una lacuna che gli precluderebbe di adottare qualsiasi provvedimento, risultando da un lato impossibile disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado a norma dell'art. 604 cod. proc. pen., in quanto la nullità riscontrata non rientra tra quelle prese in considerazione dalla predetta norma; dall'altro essendogli impedito di adottare una pronuncia nel merito, in quanto ciò equivarrebbe, in sostanza, alla correzione di un errore materiale, non ammessa dall'art. 547 cod. proc. pen.;

che il giudice *a quo* non esplicita però le ragioni per le quali la mancata indicazione della causa di improcedibilità sia configurabile come difetto di un «elemento essenziale» del dispositivo, così da rientrare tra le ipotesi di nullità della sentenza menzionate dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen.;

che, in ogni caso, non risulta nemmeno chiarito per quale motivo l'esercizio del potere-dovere da parte del giudice di appello di riformare la sentenza impugnata ove ravvisi errori o lacune della stessa, sanando in tal modo eventuali nullità che la vizino, equivalga a una correzione di errore materiale, posto che, ciò facendo, il giudice applicherebbe l'art. 605, comma 1, cod. proc. pen. e non l'art. 130 dello stesso codice: norma, quest'ultima, che all'evidenza opera su un terreno diverso rispetto alla prima;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla sua rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0618

N. 223

Ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Indennità di buonuscita - Collaterali dell'autore deceduto in servizio - Diritto alla percezione - Limitata esclusione - Riferimento alla giurisprudenza costituzionale in materia (Cfr. sent. nn. 243 e 99/1993, 106/1996 e 243/1997, nonché 195/1999) - Manifesta infondatezza.

(Legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 16).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), promossi con ordinanze emesse il 5 gennaio 1998 dal pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Nottegar Flavio ed altri e l'Ente Fer-

rovie dello Stato s.p.a., iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1998 e il 24 giugno 1998 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Gagno Pierina ed altro e l'Ente Ferrovie dello Stato s.p.a., iscritta al n. 670 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile — promosso dai coeredi legittimi, anche in rappresentazione, di un dipendente delle Ferrovie dello Stato, onde ottenere, pur essendo tutti economicamente autosufficienti, il pagamento dell'indennità di buonuscita dovuta al proprio autore, deceduto in servizio il 14 novembre 1986 — il pretore di Verona, con ordinanza emessa il 5 gennaio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), «nella parte in cui esclude il diritto all'erogazione dell'indennità di buonuscita ai fratelli e alle sorelle laddove non permanentemente inabili a proficuo lavoro, ovvero di età superiore a 21 anni, non conviventi e non a carico»;

che, secondo il rimettente Pretore, in ragione dell'identità di natura fra l'indennità di buonuscita del dipendente delle Ferrovie dello Stato e quella corrisposta al dipendente statale, erogata ai superstiti senza alcuna limitazione, la norma impugnata si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento fra i superstiti di dipendenti statali e di dipendenti delle Ferrovie dello Stato;

che nel corso di un giudizio di appello — avverso la sentenza con cui il primo giudice aveva rigettato la domanda proposta dalla madre e dal fratello (non conviventi né a carico) di un dipendente delle Ferrovie dello Stato, per il pagamento dell'indennità di buonuscita dovuta al proprio congiunto, deceduto in servizio il 9 febbraio 1995 — il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 24 giugno 1998, ha a sua volta sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 16 della legge n. 829 del 1973, «nella parte in cui esclude il diritto a percepire l'indennità di buonuscita gli ascendenti e i fratelli e sorelle se non conviventi e a carico del dipendente morto in servizio»;

che, secondo il Tribunale rimettente, la norma impugnata si pone in contrasto: *a)* con l'art. 3 Cost., poiché — stante la natura retributiva e non previdenziale di tale indennità — appare ingiustificata ed irragionevole la disparità di trattamento tra i dipendenti della società Ferrovie dello Stato e quelli di altre società, enti pubblici o Stato, attesa la sostanziale omogeneità di natura e funzione delle relative prestazioni; *b)* con l'art. 36 Cost., in quanto la citata natura retributiva impone che la disciplina non debba ledere il principio di proporzionalità rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato in servizio dal *de cuius* e della sufficienza alle esigenze di vita.

Considerato che i giudizi, essendo vertenti sulla stessa normativa, censurata sulla base di analoghe considerazioni e con riferimento a parametri in parte coincidenti, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che questa Corte, superando l'iniziale affermazione del carattere meramente previdenziale del complesso dei trattamenti di fine rapporto nel settore pubblico, ne ha definitivamente riconosciuto l'essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale (v. sentenze n. 243 e n. 99 del 1993), sottolineando come il relativo trattamento faccia parte integrante del patrimonio del *de cuius* e costituisca una porzione del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita, appunto in funzione previdenziale, al fine di agevolare la soluzione di eventuali difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione;

che la Corte stessa ha, poi, più volte affermato che qualunque forma di devoluzione anomala dell'indennità, attribuita ai determinati soggetti indicati dalle varie normative, trova razionale fondamento e giustificazione esclusivamente nella evenienza della concorrente funzione previdenziale del trattamento, la quale assume rilievo in ragione della peculiare integrazione di dette persone nel nucleo familiare del dante causa, dalla retribuzione del quale esse ricevevano un sostentamento venuto a cessare, in tutto o in parte dopo la sua morte;

che, viceversa, in assenza di tali soggetti, a favore dei quali opera una riserva legale di destinazione, la suddetta concorrente funzione previdenziale viene a perdere detta rilevanza tipica, riespandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva, per cui la devoluzione *mortis causa* dell'indennità non può non essere soggetta alle generali regole successorie (v. le sentenze n. 106 del 1996 e n. 243 del 1997);

che con quest'ultima decisione (ignorata da entrambi i rimettenti) — in considerazione appunto dell'ingiustificata previsione, in materia, di vocazioni anomale prive di un razionale fondamento legato alla prioritaria tutela di esigenze di solidarietà familiare — questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale — «nella parte in cui non prevede che, nel caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita competa, nell'assenza degli altri soggetti ivi indicati, ai fratelli ed alle sorelle del *de cuius* solo a condizione che gli stessi vivessero a carico di lui» — proprio dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, contenente la normativa richiamata dai rimettenti stessi quale *tertium comparationis* onde prospettare la paventata lesione del principio di uguaglianza;

che palesemente inconferente appare l'ulteriore censura riferita alla denunciata violazione del principio di proporzionalità rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato in servizio dal *de cuius* e della sufficienza alle esigenze di vita, non venendo tale principio minimamente scalfito dalla previsione di una specifica forma di devoluzione *jure proprio* soltanto a taluni superstiti: ferma restando, in assenza di questi, la generale spettanza per successione, testamentaria o legittima (v. sentenza n. 195 del 1999);

che, pertanto, le sollevate questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Verona ed, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 224

Sentenza 26 maggio-3 giugno 1999**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Corte dei conti - Enti pubblici regionali - Regione Sicilia - Magistrati della Corte dei conti nominati come membri dei collegi dei revisori - Scelta tra quelli in servizio presso le sezioni per la regione siciliana - Previsione che i magistrati della Corte chiamati a partecipare a organi collegiali di controllo di enti pubblici regionali siano nominati tra quelli in servizio nel territorio della regione - Ostacolo all'esercizio dei compiti di salvaguardia dell'indipendenza e dell'imparzialità dei magistrati delle sezioni regionali - Illegittimità costituzionale.

(Legge regionale Sicilia 6 marzo 1976, n. 25 art. 5 primo comma, lett. a; Legge regionale Sicilia 14 settembre 1979, n. 212, art. 22; Legge regionale Sicilia 6 marzo 1976, n. 25, art. 5 terzo comma; Legge regionale Sicilia 14 settembre 1979, n. 212, art. 15).

(Cost., artt. 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, avv. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, lettera a, e terzo comma, della legge della Regione Siciliana 6 marzo 1976, n. 25 (Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria), e dell'art. 15 della legge della Regione Siciliana 14 settembre 1979, n. 212, recante «Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), e l'Ente acquedotti siciliani (EAS)», promossi con due ordinanze emesse il 16 aprile 1997 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana sui ricorsi proposti dal Consiglio di presidenza della Corte dei Conti, iscritte ai nn. 793 e 794 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, n. 47 dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti nonché gli atti di intervento della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1999 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Consiglio di presidenza della Corte dei Conti e l'avvocato Francesco Torre per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, accogliendo il ricorso di alcuni magistrati della Corte dei conti in servizio presso le sezioni della Corte per la Regione Siciliana, ha annullato due circolari del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, in cui si invitavano tutti i magistrati della Corte stessa a comunicare la loro eventuale disponibilità per l'assunzione dell'incarico di presidente effettivo o supplente del collegio dei

revisori del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria (CIAPI) di Palermo. L'annullamento è fondato sulla violazione dell'art. 5 della legge della Regione Siciliana 6 marzo 1976, n. 25 (Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria), ai cui sensi detti incarichi sono conferiti a magistrati in servizio presso le sezioni della Corte per la Regione Siciliana.

Nel corso del giudizio di appello contro la pronuncia, promosso dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza emessa il 16 aprile 1997, pervenuta a questa Corte il successivo 30 ottobre (R.O. n. 793 del 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116 della Costituzione, nonché agli articoli 14, 17 e 23 dello statuto speciale della Regione Siciliana, dell'art. 5, comma 1, lettera *a* (che prevede la nomina di un membro effettivo e di uno supplente del collegio dei revisori ad opera delle sezioni della Corte dei conti per la Regione Siciliana, che li scelgono fra i magistrati in servizio presso le stesse), e comma 3 (che attribuisce la presidenza del collegio al revisore effettivo nominato dalla Corte dei conti), della predetta legge regionale n. 25 del 1976.

Il remittente premette, in via interpretativa, che — in forza del rinvio operato dall'art. 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117, all'art. 13, secondo comma, numero 3, della legge n. 186 del 1982 — gli incarichi in questione devono essere conferiti dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, e non più dalle sezioni della Corte per la Regione Siciliana, come testualmente prevede la norma impugnata.

Quest'ultima, tuttavia, appare al remittente in contrasto con numerosi precetti della Costituzione e dello statuto speciale, in quanto, prevedendo lo svolgimento da parte di magistrati di un incarico obbligatorio presso un ente regionale, verrebbe ad incidere sull'indipendenza dei magistrati stessi e sul loro *status* nonché ad eccedere le attribuzioni legislative della Regione Siciliana.

Le sezioni della Corte dei conti per la Regione Siciliana, previste dall'art. 23 dello statuto speciale, sarebbero, come la Corte stessa, organi dello Stato-ordinamento, onde non potrebbero essere oggetto della potestà legislativa della Regione, la quale non avrebbe alcun potere di imporre ad esse, o ai loro componenti, obblighi di alcun genere, come quello di rivestire incarichi presso enti regionali. La materia dello *status* dei magistrati, compresi quelli delle sezioni regionali della Corte dei conti, non rientrerebbe fra quelle attribuite alla competenza legislativa della Regione.

Verrebbero in gioco i principi costituzionali di indipendenza della Corte dei conti e dei suoi componenti (art. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione), nonché di autonomia della magistratura (art. 104, primo comma), di necessario consenso dell'interessato per l'assunzione di funzioni diverse da quelle d'istituto (art. 107, primo comma), e di riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario e di ordinamento delle magistrature (art. 108, primo comma).

L'attribuzione di un incarico presso un ente regionale inciderebbe sia sull'indipendenza dei magistrati contabili, potendo ritenersi inopportuno che un magistrato rivesta incarichi nell'ambito della Regione presso cui esercita le sue funzioni, sia sulla competenza del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, trattandosi di incarichi previsti dalla legge regionale come obbligatori, con la conseguente inoperatività dell'organo in caso di mancata nomina o di mancato consenso dell'interessato: ciò in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Infine la norma denunciata sarebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento a favore dei magistrati della Corte dei conti in servizio in Sicilia rispetto agli altri loro colleghi: profilo questo che non potrebbe ritenersi superato nemmeno in vista della portata circoscritta della norma vuoi quanto al numero di incarichi previsti, vuoi quanto ai compensi.

La rilevanza della questione sollevata discenderebbe dal fatto che il suo eventuale accoglimento comporterebbe l'infondatezza o l'inammissibilità per difetto di interesse della pretesa fatta valere nel giudizio *a quo* dai ricorrenti, i quali ritengono che gli incarichi dovrebbero essere conferiti solo ai magistrati in servizio in Sicilia.

2. — Si è costituito il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, appellante nel giudizio *a quo* chiedendo in un primo tempo che la questione fosse dichiarata «inammissibile e infondata».

In una successiva memoria, prodotta in vista dell'udienza, la difesa del Consiglio di presidenza chiede invece che la questione sia dichiarata infondata per quanto riguarda i profili più generali concernenti la possibilità

stessa, per la legge regionale, di prevedere il conferimento di siffatti incarichi a magistrati della Corte dei conti; fondata invece per quanto riguarda la limitazione operata dalla legge là dove dispone che gli incarichi siano conferiti a magistrati in servizio in Sicilia.

Quanto ai profili più generali, la parte osserva che il compito di stabilire i modi di tutela dell'indipendenza dei magistrati della Corte dei conti e di definire lo *status* dei magistrati è affidato alla legge. Ora, la possibilità di conferimento ai magistrati della Corte dei conti di incarichi extraistituzionali sarebbe prevista già dal combinato disposto dell'art. 10 della legge n. 117 del 1988 e dell'art. 13, secondo comma, numero 3, della legge n. 186 del 1982. Tale disciplina sarebbe poi stata completata con la legge n. 241 (*recte*: 421) del 1992, che ha delegato il Governo ad emanare norme dirette fra l'altro a prevedere che incarichi ai dipendenti della pubblica amministrazione possano essere conferiti «in casi rigorosamente predeterminati» (art. 2, comma 1, lettera *p*). L'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, in attuazione di tale delega, ha stabilito il principio che possono essere conferiti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni solo incarichi espressamente contemplati dalla legge o da altra fonte normativa, e ha previsto per i magistrati l'emanazione di appositi regolamenti che determinino gli incarichi consentiti e quelli vietati. Per i magistrati della Corte dei conti, il d.P.R. 27 luglio 1995, n. 388 (Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati nella Corte dei conti, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) ha espressamente ammesso che essi possano essere chiamati a coprire incarichi previsti dalla legge dello Stato o dallo stesso regolamento con specifico riferimento a magistrati della Corte dei conti in genere (art. 3, comma 3, lettera *h*) e in particolare a partecipare a collegi sindacali o di revisori dei conti nei casi espressamente previsti «da legge dello Stato o delle Regioni» (art. 3, comma 6, lettera *g*).

Non avrebbero dunque fondamento i dubbi avanzati sulla legge impugnata sotto il profilo della violazione dell'indipendenza dei magistrati e della riserva di legge statale in tema di magistrature: essa infatti si sarebbe limitata ad utilizzare una possibilità offerta dalla legge statale. Né l'incarico in questione sarebbe configurato come un dovere indefettibile, con conseguente lesione dell'autonomia del magistrato, ma come una «nomina», liberamente accettabile o rinunciabile.

Per le stesse ragioni non sarebbe fondato il dubbio che la disposizione denunciata ecceda le competenze della Regione. Questa avrebbe esercitato il suo potere di disciplina di un ente o di un organismo regionale, e avrebbe disciplinato in concreto l'utilizzo della facoltà, offerta dalla legge statale, di avvalersi dell'opera di magistrati della Corte dei conti. Fonte prima dell'incarico, per il magistrato, non sarebbe dunque la legge regionale.

Quanto poi all'obiezione secondo cui, ove mancasse il consenso del magistrato, l'organo previsto dalla legge regionale resterebbe inoperante, la parte osserva che si tratterebbe pur sempre di un caso limite, che potrebbe riguardare qualsiasi organo.

La parte ritiene invece fondata la censura di contrasto con i principi di ragionevolezza ed eguaglianza per la disparità di trattamento fra i magistrati in servizio in Sicilia e gli altri. La limitazione territoriale per l'assunzione dell'incarico si tradurrebbe in un divieto per i magistrati diversi da quelli in servizio in Sicilia di assumere l'incarico, e, in ultima analisi, in un vero e proprio criterio di assegnazione degli incarichi.

La disposizione sarebbe quindi, oltre che irragionevole, contraria ad una legge fondamentale dello Stato, che riserva a se stessa o ad atti da essa delegati di stabilire i criteri di assegnazione degli incarichi nonché gli organi competenti a fissare tali criteri: in violazione, oltre che dell'art. 3, anche degli artt. 108, primo comma, 116 e 117 della Costituzione, nonché degli artt. 14 e 17 dello statuto speciale.

Pertanto la parte chiede l'accoglimento della questione nei limiti predetti.

3. — È intervenuto il Presidente della Regione Siciliana, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Secondo la Regione, la sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana, come il Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva, sarebbe organo ausiliario dell'apparato costituzionale della Regione stessa, costituendo il complemento necessario del decentramento istituzionale realizzato con l'autonomia regionale. In tal senso deporrebbe l'art. 23, terzo comma, dello statuto siciliano, che prevede la nomina dei magistrati delle sezioni ad opera dei Governi dello Stato e della Regione d'accordo fra loro, anche se poi l'art. 10 delle norme di attuazione approvate con d.lgs. n. 655 del 1948 ha ridotto tale accordo alla previa intesa con il Governo regionale ai fini della destinazione dei magistrati, con il loro consenso, alle sezioni regionali.

La norma denunciata si fonderebbe sul ruolo di organo al servizio dello Stato-comunità, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico, proprio della Corte dei conti, utilizzando, a garanzia della oculata gestione degli enti regionali, il particolare contributo di esperienza dei magistrati delle sezioni regionali della Corte dei conti per la loro neutralità e la loro specifica attitudine ad esaminare tutti gli aspetti della contabilità pubblica.

Non sussisterebbe dunque alcuna violazione degli artt. 14, 17 e 23 dello statuto, né degli artt. 108 e 116 della Costituzione.

Quanto alla censura di violazione degli artt. 104 e 107 della Costituzione, essa sarebbe da escludere in radice, dato che la nomina di detti magistrati è subordinata alla competenza del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Né l'incarico inciderebbe sullo *status* dei magistrati, trattandosi di funzioni non di istituto, conferite dall'organo di autogoverno con il consenso dell'interessato. L'ipotesi di inoperatività dell'organo per mancata nomina o mancato consenso sarebbe poi smentita dai fatti, che dimostrano come dall'entrata in vigore della legge impugnata non vi siano mai state difficoltà di reperimento dei magistrati delle sezioni regionali destinati a presiedere i collegi dei revisori dei conti negli enti regionali.

Sarebbe infondata anche la censura di violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza. Le esigenze di buon andamento indurrebbero a preferire, per il conferimento di incarichi presso la Regione, magistrati in servizio in Sicilia, sia per la loro maggiore esperienza in materia di enti regionali, sia per la minore spesa che l'incarico comporta: donde la non irragionevolezza della scelta, e conseguentemente l'assenza di contrasto sia con l'art. 3 che con l'art. 97 della Costituzione.

4. — Nel corso di un altro giudizio di appello avverso una sentenza del TAR per la Sicilia che ha annullato alcuni provvedimenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti relativi al conferimento di incarichi di presidente del collegio dei revisori in due enti regionali siciliani, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza emessa il 16 aprile 1997, pervenuta a questa Corte il 30 ottobre 1997 (R.O. n. 794 del 1997), ha sollevato una analoga questione di legittimità costituzionale, che investe, sempre in riferimento agli articoli 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116 della Costituzione e agli articoli 14, 17 e 23 dello statuto speciale per la Regione Siciliana, l'art. 15 della legge regionale della Sicilia 14 settembre 1979, n. 212, recante «Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), e l'Ente acquedotti siciliani (EAS)», nella parte in cui prevede l'attribuzione degli incarichi di presidente del collegio dei revisori dei conti di alcuni enti regionali a magistrati della Corte dei conti.

Il giudice remittente premette di ritenere applicabile agli incarichi predetti l'art. 22 della stessa legge regionale, ai cui sensi «i dipendenti di amministrazioni o enti pubblici chiamati a far parte di organi collegiali di controllo di enti pubblici regionali debbono essere nominati, previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza, tra il personale in servizio nel territorio della Regione»: onde gli incarichi in questione dovrebbero essere conferiti dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti a magistrati della Corte in servizio nelle sezioni per la Regione Siciliana.

Le censure mosse dal giudice *a quo* alla disposizione denunciata sono identiche a quelle svolte nella precedente ordinanza (R.O. n. 793 del 1997) riguardo alla disposizione di legge regionale colà impugnata; e identica è la motivazione della rilevanza della questione.

5. — Anche in questo giudizio si è costituito il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, in un primo tempo chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile e infondata, e chiedendo invece, in successiva memoria, sulla base delle medesime considerazioni svolte nell'altro giudizio, che la questione, la quale investirebbe anche l'art. 22 della legge regionale n. 212 del 1979, ancorché il dispositivo dell'ordinanza non lo menzioni, sia accolta relativamente alla limitazione operata dalla legge, per cui gli incarichi in questione dovrebbero essere conferiti a magistrati in servizio nelle sezioni regionali della Corte dei conti.

6. — È intervenuto il Presidente della Regione Siciliana, chiedendo che la questione sia dichiarata in parte inammissibile e in parte infondata.

Sarebbe inammissibile, per difetto di rilevanza, nella parte in cui si riferisce al conferimento dell'incarico di presidente del collegio dei revisori dell'Ente siciliano per la promozione industriale (cui aveva riguardo una delle due nomine impuginate dai ricorrenti nel giudizio *a quo*), in quanto la composizione di tale organo non sarebbe

disciplinata dall'impugnato art. 15 della legge regionale n. 212 del 1979, ma dall'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 (Norme riguardanti enti pubblici istituiti con leggi regionali e provvidenze a favore delle piccole e medie imprese industriali).

La parte sostiene poi l'infondatezza della questione con i medesimi argomenti già prospettati nel giudizio promosso con l'ordinanza iscritta al n. 793 R.O. 1997.

Considerato in diritto

1. — Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato due questioni di contenuto analogo. La prima (R.O. n. 793 del 1997) investe l'art. 5, primo comma, lettera *a*, e terzo comma, della legge della Regione Siciliana 6 marzo 1976, n. 25 (Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria): la lettera *a* del primo comma prevede che un membro effettivo e uno supplente del collegio dei revisori dei conti dei Centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria (CIAPI), enti dipendenti dalla Regione, siano nominati dalle sezioni della Corte dei conti per la Regione Siciliana fra i magistrati in servizio presso le stesse; il terzo comma a sua volta dispone che la presidenza del collegio dei revisori sia attribuita al revisore effettivo nominato dalla Corte dei conti.

La seconda questione (R.O. n. 794 del 1997) riguarda l'art. 15 della legge della Regione Siciliana 14 settembre 1979, n. 212, recante «Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), e l'Ente acquedotti siciliani (EAS)», nella parte in cui prevede l'attribuzione degli incarichi di presidente del collegio dei revisori dei conti di alcuni enti regionali a magistrati della Corte dei conti, che dovrebbero essere scelti fra quelli in servizio in Sicilia, dovendosi ad avviso del remittente applicare anche ad essi il disposto dell'art. 22 della stessa legge regionale, ai cui sensi «i dipendenti di amministrazioni o enti pubblici chiamati a far parte di organi collegiali di controllo di enti pubblici regionali debbono essere nominati, previa intesa con l'Amministrazione di competenza, tra il personale in servizio nel territorio della Regione». Poiché anche tale questione, in taluno dei profili prospettati, investe la limitazione territoriale della scelta dei magistrati nominandi, discendente dall'ultima disposizione citata, deve ritenersi che anche l'art. 22 della legge regionale n. 212 del 1979, ancorché non indicato nel dispositivo dell'ordinanza, sia oggetto della questione, nella parte in cui vincola a scegliere fra quelli in servizio nel territorio regionale anche i magistrati della Corte dei conti chiamati a far parte degli organi di controllo degli enti.

Le disposizioni denunciate sono ritenute dal giudice *a quo* operanti, a seguito della disciplina statale sopravvenuta, che attribuisce al Consiglio di presidenza della Corte dei conti, fra l'altro, la competenza per il conferimento ai magistrati di detta Corte di incarichi estranei a loro compiti istituzionali (art. 13, secondo comma, numero 3, della legge n. 186 del 1982, cui rinvia l'art. 10, comma 10, della legge n. 117 del 1988), solo per ciò che attiene all'obbligo di nominare magistrati della Corte dei conti, e di sceglierli fra quelli in servizio in Sicilia, e non più per quanto attiene alla competenza a provvedere a dette nomine, che sarebbe appunto attribuita al Consiglio di presidenza.

Ad avviso del remittente esse sarebbero in contrasto, in primo luogo, con le norme dello statuto speciale che delimitano la potestà legislativa regionale e disciplinano la costituzione di sezioni regionali della Corte dei conti (artt. 14, 17 e 23), in quanto, prevedendo incarichi obbligatori presso enti regionali in capo a magistrati della Corte dei conti, inciderebbero sullo *status* di questi, che sarebbe materia estranea alle attribuzioni regionali. Sarebbero altresì in contrasto con le norme della Costituzione che riservano alla legge dello Stato la disciplina dell'ordinamento delle magistrature (art. 108, primo comma), e che garantiscono l'indipendenza della Corte dei conti (artt. 100, terzo comma, 104, primo comma, 108, secondo comma) e l'inaffidabilità dei magistrati (art. 107, primo comma, che comporterebbe il necessario consenso dell'interessato per l'attribuzione di funzioni diverse da quelle di istituto), in quanto inciderebbero sullo *status* e sulla indipendenza dei magistrati contabili, potendosi fra l'altro ritenere inopportuno che essi rivestano incarichi nell'ambito della Regione presso cui esercitano le loro funzioni, nonché sulla competenza del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, trattandosi di incarichi previsti dalla legge come obbligatori, con la conseguente inoperatività del collegio dei revisori in caso di mancata nomina o di mancato consenso del magistrato. Il che, inoltre, comporterebbe una violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione. Infine, le disposi-

zioni denunciate contrasterebbero con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento che si realizzerebbe, a favore dei magistrati della Corte dei conti in servizio in Sicilia, rispetto agli altri loro colleghi.

2. — Le questioni hanno oggetti strettamente connessi, e possono perciò essere riunite per essere decise con unica pronunzia.

3. — Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa della Regione Siciliana riguardo alla questione relativa all'art. 15 della legge regionale n. 212 del 1979, fondata sul rilievo che una delle nomine impugnate nel giudizio *a quo* riguarda un organo la cui composizione non è disciplinata da detta legge, bensì dall'art. 6 della legge della Regione Siciliana 21 dicembre 1973, n. 50.

Ai fini della rilevanza della questione, è sufficiente che nel giudizio *a quo* la disposizione impugnata debba trovare applicazione: e poiché l'ordinanza è stata emessa nei giudizi riuniti, in uno dei quali l'applicabilità della disposizione denunciata è fuori discussione, non sussiste difetto di rilevanza, restando poi affidata al giudice remittente la soluzione degli eventuali problemi di applicabilità della pronuncia di questa Corte a taluno dei giudizi riuniti che davanti ad esso si svolgono.

4. — Le questioni sono fondate nei limiti di seguito precisati.

Non può condividersi la tesi del remittente, secondo cui la semplice previsione, contenuta in una legge regionale, che un incarico, nell'ambito di un ente dipendente dalla Regione, debba essere attribuito a magistrati, in specie della Corte dei conti, eccederebbe dalla competenza legislativa regionale, violerebbe la riserva di legge statale in tema di ordinamento delle magistrature e di *status* dei magistrati, inciderebbe illegittimamente sulla indipendenza della Corte dei conti, garantita sia nel suo profilo di organo di controllo, sia nel suo profilo di organo giurisdizionale, e contrasterebbe con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Occorre infatti distinguere nettamente fra la disciplina legislativa che determina la possibilità, i limiti, le condizioni e le modalità per l'attribuzione a magistrati (dell'ordine giudiziario o delle magistrature speciali) di incarichi estranei ai loro compiti di istituto, e una disciplina legislativa che, sul presupposto di quella, preveda l'attribuzione a magistrati di determinati incarichi.

La prima attiene allo *status* del magistrato, e rientra dunque nell'ambito della riserva di legge statale sancita dall'art. 108, primo comma, della Costituzione, secondo la costante interpretazione offertane nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze n. 4 del 1956, n. 81 del 1976, n. 43 del 1982, n. 150 del 1993; da ultimo, sentenza n. 86 del 1999). Infatti, come per tutti i pubblici dipendenti, così per i magistrati, i limiti di compatibilità dell'ufficio ricoperto con lo svolgimento di altre attività e con l'assunzione di altri incarichi sono un elemento del loro stato giuridico. In particolare, poi, per i magistrati, l'assunzione di compiti e lo svolgimento di attività estranee a quelle proprie dell'ufficio ad essi affidato — anche quando non richiedano una sospensione o una riduzione delle funzioni ordinarie del magistrato — sono fattori suscettibili, in astratto, di incidere sulla loro indipendenza ed imparzialità, connotato e condizione essenziale per l'esercizio della funzione loro attribuita: sia in quanto può esservi una interferenza diretta fra compiti propri e ulteriori attività svolte, sia in quanto l'attribuzione stessa, o la possibilità di attribuzione, dell'incarico, per la sua natura e per i vantaggi che possono derivarne, può tradursi in un indiretto condizionamento del magistrato.

Nessun dubbio può sussistere dunque sulla appartenenza alla esclusiva competenza del legislatore statale del compito di dettare la disciplina relativa agli incarichi extraistituzionali dei magistrati, disciplina che dovrà, in concreto, essere rispettosa delle esigenze di salvaguardia dell'indipendenza e dell'imparzialità, e dunque prevedere condizioni e procedure per il conferimento o per l'autorizzazione all'assunzione dell'incarico con esse compatibili. Né, quanto alla esclusività della competenza statale, potrebbe esservi ragione per distinguere fra magistrati dell'ordine giudiziario o comunque istituzionalmente investiti solo di funzioni giurisdizionali, e magistrati cui possono essere attribuite anche funzioni diverse, come quelli del Consiglio di Stato e della Corte dei conti: sia per la unicità dello status oggi previsto per questi ultimi, al di là della contingente attribuzione di funzioni giurisdizionali o di altre funzioni, sia perché Consiglio di Stato e Corte dei conti sono istituti appartenenti all'ordinamento statale, come tali sottratti ad ogni intervento legislativo regionale, e dei cui componenti la legge statale è tenuta a garantire l'indipendenza dal Governo (art. 100, terzo comma, della Costituzione), e a maggior ragione da organi politici territoriali.

L'art. 23, primo e secondo comma, dello statuto siciliano, e le norme di attuazione dettate con il d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655, prevedono bensì la costituzione, in Sicilia, di una sezione di controllo e di una sezione giurisdizionale della Corte dei conti: ma non le configurano come organismi appartenenti all'ordinamento autonomo della Regione, sui cui componenti possa quindi esplicarsi una qualsiasi potestà legislativa regionale.

5. — Ad opposta conclusione deve giungersi invece, come si è accennato, in relazione ad una legge regionale che, nel disporre, entro l'ambito della competenza della Regione, circa l'organizzazione di apparati e di attività della Regione stessa, o da essa dipendenti, preveda l'utilizzo di singoli magistrati, per compiti che comportino l'attribuzione di incarichi, estranei a quelli di istituto, conferiti o autorizzati nei limiti, sulla base dei presupposti e con le modalità previste dalla normativa di *status* applicabile.

Siffatta previsione non si configura di per sé come incidente sulla disciplina (statale) degli incarichi extraistituzionali dei magistrati, ma piuttosto come l'utilizzazione di una facoltà prevista da quella disciplina legislativa.

In questo caso la legge regionale non incide sullo *status* del magistrato, più di quanto vi incida la decisione di qualunque soggetto che, in forza della facoltà riconosciuta dall'ordinamento, e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa statale sugli incarichi, intenda avvalersi dell'opera di un magistrato attraverso il conferimento di un incarico siffatto.

6. — La disciplina in tema di incarichi extraistituzionali a magistrati della Corte dei conti — a parte la norma sulla competenza del Consiglio di presidenza, contenuta, come si è detto, nell'art. 13, secondo comma, n. 3, della legge n. 186 del 1982, applicabile a detto Consiglio in forza del rinvio operato dall'art. 10, comma 10, della legge n. 117 del 1988 — è contenuta oggi nell'art. 58, commi 2 e 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e nel d.P.R. 27 luglio 1995, n. 388 (Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), che hanno innovato sulla generica previsione dell'art. 7, quinto e sesto comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 1934, sulla cui base detti magistrati potevano ricevere o accettare incarichi, oltre che nei casi stabiliti da leggi o regolamenti, quando non fossero «in contrasto con le norme vigenti» e solo in seguito ad ordinanza del Presidente, sentito il Consiglio di presidenza.

Il principio generale affermato dall'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993 è quello secondo cui le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi «che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati» (comma 2). Per quanto riguarda in specie i magistrati, viene demandato ad apposito regolamento l'emanazione di norme «dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati» (comma 3), e si stabilisce che, scaduto invano il termine per l'emanazione del regolamento, «l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative» (comma 4). Il d.P.R. n. 388 del 1995 ha dettato le norme per i magistrati della Corte dei conti.

Esso stabilisce fra l'altro che i magistrati non possono ricoprire incarichi se non nei casi espressamente previsti «da leggi dello Stato o dal presente regolamento» (art. 2, comma 1); che gli incarichi «non possono essere conferiti né autorizzati quando l'espletamento degli stessi, tenuto anche conto delle circostanze ambientali, sia suscettibile di determinare una situazione pregiudizievole per l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato, o per il prestigio e l'immagine della magistratura della Corte dei conti» (art. 2, comma 2); che il Consiglio di presidenza, sulla base di criteri oggettivi previamente adottati — che devono assicurare anche una «equa ripartizione» degli incarichi fra tutti i magistrati —, valuta la natura e il tipo dell'incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilità con l'attività d'istituto, il numero complessivo di magistrati della Corte utilizzati dall'amministrazione richiedente, il numero e la qualità degli incarichi espletati dall'interessato nell'ultimo quinquennio (art. 2, commi 3 e 4); che gli incarichi sono attribuiti sulla base di una richiesta non nominativa dell'amministrazione interessata o anche, in base a motivate ragioni, e previo consenso del magistrato interessato, su indicazione nominativa (art. 3, commi 2 e 4); che sono consentiti in via generale una serie di tipi di incarichi elencati (art. 3, comma 3), fra cui quelli «previsti da legge dello Stato o dal presente regolamento, con specifico riferimento a magistrati della Corte dei conti in generale, salvo quanto previsto dall'art. 2» (lettera h); che sono, invece, vietati alcuni tipi di incarichi elencati (art. 3, comma 6), fra i quali quelli di «partecipazione a collegi sindacali o di revisori dei conti», ma con salvezza dei «casi espressamente previsti da legge dello Stato o delle regioni» (lettera g).

7. — La Corte non è chiamata in questa sede a vagliare la conformità a Costituzione della norma (art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993) che demanda ad un regolamento la determinazione degli incarichi consentiti e di quelli vietati. È sufficiente, ai fini del presente giudizio, constatare che la disciplina in vigore non esclude l'as-

sunzione, da parte dei magistrati della Corte dei conti, di incarichi nell'ambito di collegi di revisori dei conti di enti disciplinati da legge regionale (art. 3, comma 6, lettera g del d.P.R. n. 388 del 1995); e che, del resto, il principio legislativamente affermato, destinato a valere anche in mancanza del regolamento, è quello dell'ammissibilità di incarichi espressamente previsti da legge o da «altre fonti normative» (art. 58, comma 2 e comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993), onde ancora una volta non è esclusa la possibilità di assunzione di incarichi previsti da una legge regionale, fermo restando che è solo la fonte statale, secondo quanto si è sopra precisato, a poter determinare i limiti e le condizioni di ammissibilità degli incarichi in generale.

8. — Le disposizioni impugnate, nella parte in cui prevedono l'attribuzione dell'incarico di revisore dei conti di enti regionali a magistrati della Corte dei conti, non eccedono dunque dalla competenza regionale, né di per sé violano i parametri costituzionali invocati, relativi alle garanzie di indipendenza della Corte dei conti e dei suoi magistrati, in quanto non vanno intese come dirette a prevedere la possibilità o i limiti della attribuzione ai magistrati contabili di incarichi extraistituzionali, incidendo così sul loro *status* ma come dirette a disciplinare l'organizzazione degli enti regionali considerati, utilizzando, per quanto riguarda la composizione dei loro collegi dei revisori, la facoltà, discendente dalle norme statali, di conferimento di detti incarichi a magistrati della Corte dei conti, sul presupposto, dunque, e alla condizione che essi risultino attribuibili in base alla normativa concernente il loro *status*.

9. — Né può condividersi il rilievo secondo cui, configurandosi tali incarichi, nelle leggi regionali, come necessariamente attribuiti a magistrati della Corte dei conti, le relative previsioni verrebbero ad incidere sulla competenza del Consiglio di presidenza, che sarebbe costretto a conferire gli incarichi, perché altrimenti si determinerebbe l'inoperatività dell'organo, con violazione, dunque, anche del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Il carattere «necessario» di tali incarichi, ai fini della regolare composizione dei collegi dei revisori secondo la disciplina legislativa regionale, non comporta affatto né l'obbligo per il magistrato designato di accettare l'incarico, estraneo ai suoi compiti di istituto, né l'obbligo per il Consiglio di presidenza di conferirlo: al contrario, il Consiglio conserva intatti i suoi poteri-doveri di deliberazione sulla sola base delle norme statali che disciplinano in generale gli incarichi e dei criteri oggettivi che esso deve preventivamente darsi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 388 del 1995.

Quella che nessuno, in concreto, possa essere designato, ovvero che nessuno accetti l'incarico, è una eventualità di mero fatto, verificandosi la quale spetterebbe al legislatore regionale valutare l'opportunità o la necessità di modificare la disciplina di sua competenza per rendere comunque possibile la costituzione degli organi in questione. Non basta questa mera eventualità, né l'eventuale inconveniente di fatto che si verifichi, a configurare un contrasto della disposizione regionale con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

10. — Si deve a questo punto valutare se le disposizioni censurate confliggano con i parametri costituzionali invocati nella parte in cui restringono la scelta, ai fini degli incarichi in questione, ai magistrati contabili in servizio nell'ambito della Regione Siciliana: o direttamente, come nel caso dell'art. 5 della legge regionale n. 25 del 1976, o attraverso l'applicazione ai magistrati contabili della norma dettata in generale per i dipendenti di amministrazioni ed enti pubblici chiamati a far parte degli organi collegiali di controllo (art. 22 della l.r. n. 219 del 1979).

Non è fondata la prospettazione dell'autorità remittente, secondo cui tale limitazione contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione per la ingiustificata disparità di trattamento che ne deriverebbe fra i magistrati contabili in servizio in Sicilia e i loro colleghi in servizio in altre aree territoriali.

La censura appare viziata dallo stesso equivoco già considerato ad altro proposito: poiché la disposizione regionale non modifica lo *status* dei magistrati contabili, ma si limita ad utilizzare nell'ambito della competenza regionale, e per fini che riguardano la Regione, la possibilità di conferimento di incarichi extraistituzionali a magistrati contabili, non può parlarsi di una norma di *status* che discrimini fra questi ultimi. Né d'altra parte, in un regime che consente incarichi anche su «indicazione nominativa» (art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 388 del 1995), può ritenersi che contrasti col principio di eguaglianza la semplice possibilità che uno o alcuni magistrati, a differenza di altri, siano investiti di determinati incarichi. Quanto poi al criterio della «equa ripartizione degli incarichi fra tutti i magistrati», di cui è parola nell'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 388 del 1995, esso è un criterio

guida che deve valere per le deliberazioni del Consiglio di presidenza, e che deve essere rispettato nel complesso delle deliberazioni medesime; non vale per i soggetti che, utilizzando la facoltà concessa dalle norme statali, decidono di avvalersi di magistrati o di determinati magistrati della Corte dei conti per incarichi extraistituzionali.

La delimitazione territoriale, di per sé considerata, non esprime altro che un criterio di scelta delle persone da incaricare in base alle esigenze proprie del soggetto che provvede in tal modo, nella specie la Regione: e non vi è dubbio che ragioni, ad esempio, di agilità organizzativa o di contenimento della spesa possano indurre legittimamente a ricorrere, per tali incarichi, a persone che già operano, nei loro compiti di istituto, nello stesso ambito territoriale ove dovrebbe essere svolta l'attività.

11. — Tuttavia, nella specie, la delimitazione territoriale, per il contesto normativo in cui si colloca, e per le caratteristiche degli incarichi in questione, contrasta con le esigenze di salvaguardia dell'indipendenza e dell'imparzialità dei magistrati contabili (espresse fundamentalmente nell'art. 100, terzo comma, e nell'art. 108, secondo comma, della Costituzione), le quali, come si è detto, governano anche la materia degli incarichi extraistituzionali, e sono affidate, per la loro cura in concreto, alle determinazioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Le sezioni regionali siciliane della Corte dei conti svolgono, in posizione di indipendenza, nei confronti dell'amministrazione regionale, comprensiva degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, e degli amministratori e dei funzionari che operano presso di essa, tutte le funzioni di controllo e giurisdizionali proprie della Corte stessa: ivi comprese le funzioni di riscontro *a posteriori* sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, disciplinate dall'art. 3, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel cui ambito fra l'altro la Corte verifica il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi regionali (comma 5), riferisce all'assemblea regionale sull'esito del controllo eseguito, anche con valutazioni sul funzionamento dei controlli interni, e formula alle amministrazioni interessate le proprie osservazioni (commi 6 e 7).

I collegi dei revisori dei conti degli enti regionali in questione svolgono le funzioni tipiche del controllo interno, essendo dunque a loro volta soggetti alle valutazioni «esterne» della Corte dei conti.

È palese il rischio di un intreccio fra i due ordini di funzioni, suscettibile di tradursi in una menomazione dell'indipendenza e dell'imparzialità dei magistrati delle sezioni regionali della Corte, a causa della necessaria presenza istituzionale di magistrati, appartenenti alle stesse sezioni, nell'ambito, e addirittura alla presidenza, degli organi degli enti regionali.

A ben vedere, la previsione dell'affidamento di siffatti incarichi ai soli magistrati delle sezioni siciliane della Corte, contenuta nelle disposizioni impugnate, non ha il senso e la portata di una semplice scelta di opportunità per ragioni organizzative, ma esprime una linea di coinvolgimento istituzionale di dette sezioni, attraverso i magistrati ad esse addetti, in un'attività di controllo interno nell'ambito di amministrazioni regionali, a loro volta poi soggette ai poteri istituzionali di controllo esercitati dalle stesse sezioni. Non è un caso, infatti, che non si tratti di una scelta isolata ed occasionale, ma corrisponda ad una linea di politica istituzionale applicata sistematicamente nella disciplina dell'organizzazione degli enti regionali in Sicilia: la disposizione, impugnata, dell'art. 5 della legge regionale n. 25 del 1976 si riferisce ad una categoria di enti (i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria); la disposizione, pure impugnata, dell'art. 15, primo comma, della legge regionale n. 212 del 1979 si riferisce a quattro enti regionali; nello stesso senso dispone, per altri due enti regionali, il terzo comma dello stesso art. 15; identica previsione si trova, a proposito di altri enti, in altre leggi regionali (cfr. ad esempio art. 6, primo comma, della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, a proposito dei collegi dei revisori di tre enti).

Che siffatta linea possa corrispondere all'intento del legislatore regionale, di per sé lodevole, di imprimere caratteri di serietà e di «neutralità» al controllo interno agli enti, attraverso la presenza della professionalità tipica dei magistrati contabili, non elimina la «contaminazione» fra controlli interni ed esterni, che si può realizzare attraverso la sistematica attribuzione di incarichi di controllo interno, conferiti e remunerati dalla Regione o da enti regionali, a molti degli stessi magistrati che per i compiti di istituto operano, nel medesimo ambito territoriale, nell'organo di controllo esterno. La limitazione territoriale, in questo caso, si traduce in un ostacolo all'esercizio dei compiti di salvaguardia dell'indipendenza e dell'imparzialità dei magistrati, affidati al Consiglio di presidenza, cui spetta, proprio a questi fini, deliberare sugli incarichi, e che non potrebbe impedire, non tanto in singole occasioni (per le quali esso potrebbe sempre esercitare la sua potestà di rifiutare in concreto la designazione), ma sistematicamente, che si crei l'accennato rischio di intreccio, pericoloso per l'indipendenza della Corte e dei suoi magistrati.

12. — Deve dunque concludersi che sono costituzionalmente illegittime, per contrasto con gli articoli 100, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, le disposizioni denunciate nella parte in cui limitano ai magistrati in servizio presso le sezioni regionali siciliane la scelta dei magistrati contabili cui possono essere conferiti gli incarichi in questione.

La dichiarazione di illegittimità deve colpire pertanto l'art. 5, primo comma, lettera *a* della legge regionale n. 25 del 1976, nella parte in cui enuncia detta limitazione; e l'art. 22 della legge regionale n. 212 del 1979 nella parte in cui prevede che anche i magistrati della Corte dei conti, chiamati a far parte di organi collegiali di controllo di enti pubblici regionali, debbono essere nominati tra il personale in servizio nel territorio della Regione. Rimane invece indenne da tale dichiarazione l'art. 15 della stessa legge regionale n. 212 del 1979, il quale non si riferisce alla limitazione territoriale predetta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, lettera a) della legge della Regione Siciliana 6 marzo 1976, n. 25 (*Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria*), nella parte in cui prevede che i magistrati della Corte dei conti nominati come membri dei collegi dei revisori debbano essere scelti fra quelli in servizio presso le sezioni per la Regione Siciliana;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Siciliana 14 settembre 1979, n. 212, recante «*Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), e l'Ente acquedotti siciliani (EAS)*», nella parte in cui prevede che anche i magistrati della Corte dei conti chiamati a far parte di organi collegiali di controllo di enti pubblici regionali debbono essere nominati tra quelli in servizio nel territorio della Regione;

c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, lettera a — salvo quanto disposto sopra, al capo a — e terzo comma, della predetta legge della Regione Siciliana 6 marzo 1976, n. 25, e dell'art. 15 della predetta legge della Regione Siciliana 14 settembre 1979, n. 212, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116 della Costituzione, nonché agli articoli 14, 17 e 23 dello statuto della Regione Siciliana, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 314

*Ordinanza emessa il 24 marzo 1999 dal pretore di Livorno
nel procedimento penale a carico di Impallazzo Alessandra*

Stampa - Reato di divulgazione di stampa pubblicata senza l'osservanza delle prescrizioni di legge (nella specie: mancanza di registrazione del periodico per difetto di iscrizione del direttore responsabile all'albo dei giornalisti) - Lamentata previsione, tra le prescrizioni di legge, dell'obbligo di iscrizione all'albo dei giornalisti - Lesione del principio di eguaglianza, alla luce dei mutamenti intervenuti nei mezzi di comunicazione - Lesione del diritto al lavoro - Incidenza sulla tutela della libertà di associazione - Contrasto con il diritto alla libera manifestazione del pensiero.

(Art. 663-*bis*, comb. disp. legge dell'8 febbraio 1948, n. 47, art. 5, secondo e terzo comma; legge del 3 febbraio 1963, n. 69, art. 45).

(Cost., artt. 3, 4, 18 e 21).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale iscritto al n. 801/98 r.g. Dib. pendente nei confronti di Impallazzo Alessandra, nata a Livorno il 17 maggio 1968, per il reato di cui all'art. 663-*bis* c.p.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 1999 ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente ordinanza:

1) l'imputata è stata tratta a giudizio per rispondere del reato di divulgazione di stampa clandestina, accertato in Livorno l'8 aprile 1996; in particolare la prevenuta, in concorso con altri la cui posizione è stata nel frattempo definita, in qualità di rappresentante della lista Pannella-Sgarbi, nel contesto della campagna elettorale, divulgava stampa pubblicata senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e sulla diffusione periodica, distribuendo un periodico clandestino denominato «Risorgimento liberale» mancante della registrazione prevista dall'art. 5 della legge n. 47/1998;

2) il suo difensore, prima dell'apertura del dibattimento, ha sollecitato il giudicante a sollevare questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 663-*bis* c.p., 5, legge n. 47/1948 e 47, legge n. 69/1963, che punisce chi divulga stampati pubblicati senza avere ottenuto la registrazione per difetto di iscrizione del Direttore responsabile nell'Albo dei giornalisti, con riferimento agli artt. 21 e 3 della Costituzione;

3) specificava in particolare il difensore che nel caso di specie la registrazione non era stata richiesta proprio perché mancava nel direttore responsabile nominato, Bernardini Rita, il requisito richiesto dall'art. 5 citato dell'iscrizione all'Albo dei giornalisti;

OSSERVA

L'art. 5, primo comma della legge n. 47/1948, sostanzialmente confermando la disciplina anteriormente vigente, prevede che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato prima registrato presso la cancelleria del tribunale, ed il comma 2 della stessa norma, al n. 3), individua tra gli atti che devono essere depositati contestualmente all'istanza un documento da cui risulti l'iscrizione all'Albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi professionali;

L'ordine professionale dei giornalisti, introdotto già in epoca fascista dall'art. 7 della legge 31 dicembre 1925, n. 2305 e poi ulteriormente disciplinato dal regio decreto del 28 febbraio 1928, n. 384, è oggi disciplinato dalla legge n. 69/1963; tale normativa ha previsto in particolare all'art. 45 che «nessuno può assumere il titolo, né esercitare la professione di giornalista se non è iscritto nell'albo professionale», sanzionando le trasgressioni a tale divieto in sede penale; inoltre in alcune norme (artt. 28, 46 e 47) si individuano i casi in cui è necessario l'esercizio

dell'attività di giornalista da parte del direttore responsabile, si parifica la disciplina dei giornalisti pubblicisti a quella dei giornalisti professionisti (C. cost. n. 98/1968), si ammette una parziale eccezione alla regola (riferita ai soli direttori, ma con obbligo di vicedirettori iscritti all'Albo) per i quotidiani o le altre pubblicazioni periodiche «che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali», si esclude dall'obbligo di iscrizione le sole categorie delle pubblicazioni a carattere tecnico, professionale o scientifico;

Il periodico clandestino «Risorgimento liberale» non appartiene a nessuna delle categorie per le quali è prevista l'esclusione dell'esercizio dell'attività di giornalista da parte del direttore responsabile;

Atteso che l'art. 663-bis c.p., sanziona chi divulga stampa pubblicata senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione di periodici e non periodici, prescrizioni tra le quali rientra evidentemente quella contenuta nell'art. 5, n. 3 legge n. 47/1948 in materia di registrazione, e di presupposti per ottenerla, la questione sollevata appare rilevante; difatti il reato contestato è ipotizzabile a condizione che manchi alcuno dei presupposti previsti dalla legge, ed in particolare quello dell'appartenenza del direttore responsabile all'ordine dei giornalisti, espressamente previsto dal combinato disposto delle norme citate;

La questione appare inoltre, in relazione ai principi statuiti dagli artt. 21, 3, 4 e 18 della Costituzione, non manifestamente infondata;

A tale proposito vi è in linea preliminare da sottolineare quanto emerge dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente; il dibattito che all'epoca si venne a sviluppare mostra come i costituenti, più che disciplinare l'esercizio del diritto in prospettiva, volessero dettare dei principi che avrebbero dovuto consentire di evitare le esperienze del recente passato e di garantire la libertà di espressione in genere, e di stampa in particolare; l'art. 21 della Costituzione rappresentò per tale motivo il punto di equilibrio tra le diverse posizioni emerse, ed in particolare venne pensato per limitare l'intervento da parte degli organi di polizia al settore dei sequestri in via d'urgenza, e per disciplinare il tipo di controllo a cui sottoporre le aziende editoriali; in tale contesto si ritenne di dover escludere la pubblicizzazione dei mezzi di produzione nel settore editoriale, ritenendo che la stampa non potesse essere inserita tra i servizi pubblici in senso stretto, e nella convinzione che si potesse lasciare alla legislazione ordinaria la previsione di un sistema di controllo sociale sulla stampa che fosse adeguato alle esigenze del momento storico;

Asseritamente per rispondere alle esigenze dell'epoca venne emanata la legge n. 69/1963 che disciplina l'ordinamento professionale dei giornalisti ispirandosi al modello del giornalismo letterario e su supporto cartaceo; quella legge, pur non fornendo alcuna definizione oggettiva di quella professione, prevede che essa possa essere svolta da chi disponga di una certa qualificazione formale, circostanza questa che ha comportato non pochi problemi con l'affermarsi ad esempio, in anni più recenti, della contrattazione collettiva, e del conseguente frequente mutamento dei profili professionali dei singoli lavoratori.

La nascita e l'enorme diffusione di strumenti di informazione totalmente sconosciuti negli anni '60 ha contribuito a rendere datata quella legge che impone ad esempio, per tutti i periodici indipendentemente dal loro contenuto, di informazione o di intrattenimento, l'obbligo del direttore responsabile di iscrizione all'Albo, mentre invece nel settore televisivo si è previsto un identico obbligo soltanto per coloro i quali svolgano attività di natura informativa; per non parlare poi di quanto è nel frattempo avvenuto nel settore delle comunicazioni via modem, oggi totalmente sottratte a controllo nonostante il contenuto di informazione che pure esse possono avere, oltre che di una sconfinata capacità di diffusione, così da essere portatrici degli stessi rischi che con le disposizioni in commento si era voluto evitare;

La Corte costituzionale ha già avuto modo di affrontare la questione dell'illegittimità dell'Ordine professionale dei giornalisti con particolare riferimento all'obbligo di iscrizione dei direttori responsabili (C. cost. n. 11/1968 e n. 98/1968) ritenendo l'irrelevanza dell'ordinamento della professione giornalistica rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero tramite la stampa, e la funzione dello stesso di tutela della libertà della categoria; a prescindere dal rilievo che è assai difficile immaginare un istituto che nel contempo limiti e garantisca una libertà (altro sarebbe stato prevedere uno statuto che garantisse i principi di indipendenza interni), si deve osservare come quelle argomentazioni, svolte in anni in cui la stampa era sostanzialmente l'unico strumento di manifestazione del pensiero, appaiono oggi da rivedere alla luce delle modifiche intervenute nei mezzi di comunicazione, giacché tale profilo appare rilevante in relazione all'oggettiva compressione del diritto che così viene posta in essere, con conseguente lesione dell'art. 3 della Costituzione;

La legittimità delle norme in commento era stata ritenuta dalla Corte anche in ragione della affermata assimilabilità dell'Ordine dei giornalisti ad altre categorie professionali, quali i medici e gli avvocati; peraltro questo giudicante ritiene sommessamente che, alla luce della normativa dettata dalla legge n. 69/1963, ma ancor di più in ragione della singolarità della professione in parola, l'unica ad avere ad oggetto l'esercizio di una libertà costituzionale, quelle argomentazioni vadano rivalutate; il confronto tra l'ordine dei giornalisti e gli altri ordini profes-

sionali consente infatti di affermare che il primo, a differenza dei secondi, afferisce a soggetti che: normalmente non godono della qualità di liberi professionisti; hanno ottenuto l'iscrizione all'albo sostenendo una prova d'idoneità professionale che certo non può parificarsi ad un esame di Stato; devono conseguire un titolo professionale pur esercitando un'attività per la quale quel titolo non è strettamente necessario; da ciò consegue che l'inquadramento professionale e l'assetto organizzativo perseguito normalmente per gli esercenti le libere professioni di natura intellettuale, posto a tutela della fede pubblica in relazione sia alla preparazione tecnica che all'attitudine morale di chi intenda svolgere in via esclusiva determinate mansioni, non appartiene all'Ordine dei giornalisti; né d'altra parte si può superare tale discrasia conferendo all'Ordine una natura, nella sostanza, di organo di tutela sindacale, giacché ciò mal si concilierebbe con la previsione di un obbligo tassativo di iscrizione all'albo per l'esercizio di fatto di un diritto costituzionalmente garantito;

L'obbligo di iscrizione all'Ordine dei giornalisti per l'esercizio del diritto sancito dall'art. 21 della Costituzione appare contrastare in particolare con la previsione dell'art. 18 della Costituzione in materia di libertà di associazione; tale libertà è stata ritenuta dalla Corte riferita tanto al diritto di associarsi liberamente, quanto al diritto di non associarsi; le previsioni contenute nella legge n. 69/1963 appaiono costituire un obbligo per i giornalisti professionisti, ed inoltre per il direttore responsabile, di associarsi tra loro se vogliono esercitare il diritto riconosciuto dall'art. 21 Costituzione, con ciò negandosi di fatto la possibilità di associazione negativa (ciò si argomenta in relazione al fatto che in precedenza la Corte ha ritenuto la legittimità delle norme in commento in considerazione del fatto che esse sarebbero ispirate alla volontà di tutelare il diritto di espressione dei giornalisti, con ciò riconoscendosi la natura di tutela sindacale dell'Ordine);

Quanto sino ad ora argomentato consente inoltre di dubitare anche del contrasto della normativa indicata con l'art. 4 della Costituzione che riconosce il diritto al lavoro, diritto per l'esercizio del quale non possono essere imposti dalla legge ordinaria limiti se non in relazione ad un interesse costituzionalmente protetto; ciò premesso si deve rammentare che la legge n. 69/1963 trova la propria ragione d'essere nella necessità di assicurare un'adeguata preparazione professionale, di consentire agli organi dell'Ordine, attraverso l'introduzione del potere disciplinare nei confronti dei giornalisti, la repressione dei comportamenti contrari all'onore ed al decoro della professione, di tutelare la libertà di espressione del pensiero degli iscritti nei confronti del potere economico su cui la stampa si sostiene; se ciò è vero, l'unico principio a cui si potrebbe fare riferimento, per affermare l'esistenza di un interesse costituzionalmente protetto legittimante una limitazione del diritto al lavoro, è l'art. 21 della Costituzione; ma tale norma riconosce a tutti, e non solo agli iscritti all'albo, il diritto alla libera espressione del proprio pensiero, e d'altra parte la repressione di determinati comportamenti viene affidata al giudice ordinario, e non all'Ordine, ed alle norme penali espressamente dettate a tale proposito (il che significa che non sarebbero legittime quelle limitazioni al principio sancito dall'art. 21 che siano previste da norme ordinarie la cui violazione, tra l'altro, è già sanzionata con una norma di pari grado);

Deve altresì rilevarsi come l'iscrizione all'albo, pur costituendo un presupposto per l'esercizio di un diritto costituzionale, quantomeno nella forma professionale (ma è d'altra parte la stessa Corte ad affermare che il giornalismo, «se si alimenta anche del contributo di chi ad esso non si dedica professionalmente, vive soprattutto attraverso l'opera quotidiana dei professionisti» alla cui libertà «si connette, in un unico destino, la libertà della stampa periodica, che a sua volta è condizione essenziale di quel libero confronto di idee nel quale la democrazia affonda le sue radici vitali»), ed in ogni caso per l'esercizio della funzione di direttore responsabile, mentre per altre forme di manifestazione del pensiero diverse dalla stampa manca un'identica disciplina, è condizionata ad una serie di vincoli ed oneri; si pensi a tale proposito al potere dei Consigli di concedere l'iscrizione a chi abbia riportato una condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o dopo la cessazione di questa, «vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente» (art. 31 u.c., legge n. 69/1963), ed al fatto che tale potere non viene escluso neppure in relazione a condanne per reati di opinione;

Alla necessità per gli aspiranti giornalisti di produrre una dichiarazione motivata del direttore responsabile circa la pratica esperita, dichiarazione che non viene per legge limitata alla sola attestazione obiettiva degli elementi formali del rapporto; ai poteri disciplinari ed alle relative sanzioni cui sono sottoposti coloro che si rendono colpevoli di comportamenti «non conformi al decoro ed alla dignità professionale» (art. 48), e che devono essere correlati all'obbligo inderogabile «del rispetto della verità sostanziale dei fatti» (art. 2);

Il quadro come sopra delineato consente di ritenere non manifestamente infondata la questione sollevata dell'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 663-bis c.p., 5, comma 2 n. 3 della legge n. 47/1948 e 45 della legge n. 69/1963, costituendo quest'ultimo un limite al libero esercizio del diritto al lavoro, a non associarsi obbligatoriamente ma solo per libera scelta, all'espressione del proprio pensiero con l'uso dello scritto, limitazione quest'ultima che non ricorre in relazione ad altre forme di esercizio del diritto sancito dall'art. 21 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e ss, legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 663-bis c.p., in riferimento agli artt. 5, comma 2 n. 3), legge n. 47/1948 e 45 della legge n. 69/1963 in relazione agli artt. 21, 3, 4 e 18 della Costituzione e per l'effetto;

Sospende il giudizio in corso nei confronti di Impallazzo Alessandra;

Ordina la trasmissione degli atti e della presente ordinanza alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Livorno, addì 24 marzo 1999

Il pretore: BELSITO

99C0537

N. 315

Ordinanza emessa il 12 novembre 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 maggio 1999) dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto dal comune di Imola contro il CO.RE.CO. dell'Emilia-Romagna ed altra.

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative pecuniarie - Destinazione di quota dei proventi alla previdenza integrativa del personale di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza), ivi compresa la Polizia municipale, competente all'irrogazione delle sanzioni stesse - Incidenza sul principio di imparzialità dell'azione amministrativa per l'incentivo alla funzione di accertamento.

[C.d.S., art. 208, comma 2, lettera a), e comma 4, modificato dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360].

(Cost., art. 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 438/1997 proposto dal comune di Imola in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Cristoni e Gianalberto Ferrerio ed elettivamente domiciliato in Bologna, via Garibaldi n. 1;

Contro il Comitato regionale di controllo dell'Emilia-Romagna in persona del presidente *pro-tempore* non costituito, e nei confronti della regione Emilia-Romagna in persona del Presidente della Giunta *pro-tempore* non costituito, per l'annullamento del provvedimento del CO.RE.CO. dell'Emilia-Romagna prot. n. 96/040734, datato 9 gennaio 1997 e pervenuto al comune di Imola il 14 gennaio 1997, di annullamento della deliberazione n. 410 del 16 dicembre 1996 adottata dal Consiglio comunale anzidetto, avente ad oggetto: «individuazione di una compagnia assicuratrice con la quale stipulare un contratto assicurativo riguardante la previdenza integrativa per i dipendenti appartenenti al Corpo di polizia municipale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per la durata di anni cinque prorogabili ...».

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato, alla pubblica udienza del 12 novembre 1998 il relatore cons. dott. Grazia Brini e udito altresì per le parti l'avv. Gianalberto Ferrerio per il comune.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con deliberazione n. 644 del 23 aprile 1996, la giunta comunale di Imola stabiliva di destinare una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazione del codice della strada a favore del personale della polizia municipale, per finalità di assistenza e previdenza, in attuazione del disposto di cui all'art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 così come modificato dall'art. 109 del d.lgs. n. 360 del 10 settembre 1993.

Successivamente il Consiglio comunale con la citata delibera n. 410 del 16 dicembre 1996 adottava le seguenti decisioni:

- a) indicava la gara per l'individuazione di una compagnia assicuratrice cui affidare la previdenza integrativa in questione;
- b) approvava lo schema del relativo bando di gara;
- c) approvava lo schema di capitolato speciale;
- d) determinava le somme complessive (e quelle previste per ciascun anno, dal 1996 al 2000), da destinarsi alla predette finalità previdenziali;
- e) dava atto che l'aggiudicazione dell'appalto assicurativo sarebbe stata subordinata alla valutazione di un'istituenda Commissione tecnica.

La suddetta deliberazione veniva annullata dal comitato regionale di controllo con atto 90/040734 del 18 novembre 1996.

Avverso il suddetto annullamento è stato proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna con quale vengono dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

DIRITTO

1. — Con separata sentenza è stato respinto il primo motivo di ricorso con cui il provvedimento del Comitato di controllo viene ritenuto viziato da eccesso di potere essendo già esecutiva la deliberazione con cui il comune intimato aveva deciso di destinare una parte dei proventi delle sanzioni pecuniarie derivanti dalle infrazioni al codice della strada a previdenza integrativa per gli appartenenti al corpo di polizia municipale è infondato.

In effetti il fatto che il Comitato di controllo abbia omissis di rilevare vizi di legittimità in ordine ad atti precedenti e collegati con quello esaminato successivamente non impedisce allo stesso in sede di esame di quest'ultimo di esercitare il proprio potere di annullamento con riferimento all'intera gamma dei vizi deducibili (C.d.S. V, n. 786/1996), atteso che l'atto positivo di controllo non incide negativamente sui poteri dell'organo di controllo in relazione ad atti successivi.

A tale conclusione la giurisprudenza (C.d.S. V, n. 786/1996) giunge considerando che l'intervenuta esecutività di un atto qualificabile come presupposto non comporta che il controllo di quello successivo (in tutto od in parte consequenziale) concreti la disapplicazione della precedente decisione positiva di controllo ove riscontri vizi già presenti nel primo atto atteso che la decisione positiva di controllo non ha una propria autonomia avendo l'unica funzione di rendere efficace la deliberazione controllata.

È vero che in tale ipotesi l'atto iniziale rimarrebbe efficace e nello stesso tempo privo della possibilità di esecuzione, ma tale effetto non viola il principio di buona amministrazione essendo l'arresto del procedimento una conseguenza del controllo di legittimità.

2. — La questione di diritto sottesa al provvedimento impugnato, cui si riferiscono tutti gli altri motivi d'impugnazione, attiene all'interpretazione dell'art. 208 del d.lgs. legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato con decreto legislativo n. 360 del 10 settembre 1993.

La deliberazione, poi annullata dal Comitato di controllo, adottata dal comune di Imola si fonda sulla concezione che dal combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 del suddetto articolo emerge la possibilità di destinare parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada accertate da agenti del comune a finalità di previdenza integrativa del personale appartenente al corpo di polizia municipale.

Il Comitato di controllo, invece, ritiene che tale beneficio possa riguardare esclusivamente il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza in assenza di norme di equiparazione dei suddetti Corpi a quello di Polizia municipale.

L'art. 208 di cui si tratta al comma 2 prevede che i proventi spettanti allo Stato sono destinati ad una serie di esigenze fra le quali (lett. a) del comma secondo) quella attinente all'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, mentre al comma 4 prevede che i proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1, vale a dire regioni, province e comuni sono devoluti, fra l'altro, alle finalità di cui al comma 2 oltre che ad altre finalità successivamente indicate.

Appare chiaro, quindi, che i comuni hanno la facoltà di destinare i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada accertate dai funzionari, ufficiali ed agenti da loro dipendenti a tutte le finalità ricomprese nel comma 2 che riguarda la possibile destinazione dei proventi spettanti allo Stato.

Ritenere che la devoluzione dei proventi di pertinenza comunale alle finalità di cui al comma 2 dell'art. 208 di cui si tratta non riguardi la previdenza (integrativa) perché la stessa sarebbe riservata esclusivamente al personale appartenente a Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza, significherebbe da un lato limitare la portata della disposizione recata da comma 4, che invece, appare letteralmente omnicomprensiva, dall'altro ipotizzare un'interpretazione che farebbe assumere alla norma stessa un significato contrario al principio di uguaglianza, non sussistendo ragionevoli motivi per escludere il corpo della polizia municipale da un beneficio previsto per altri corpi di polizia in relazione allo svolgimento delle medesime funzioni di accertamento delle infrazioni al codice della strada.

Si deve pertanto ritenere che la totale devoluzione ai comuni di tutte le facoltà di destinazione dei proventi di cui al comma 2 dell'art. 208 del d.lgs. n. 285/1992 comporta che la finalità di previdenza integrativa possa dai comuni essere rivolta nei confronti degli appartenenti al corpo di polizia municipale che, al pari della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di finanza svolgono istituzionalmente compiti di accertamento delle sanzioni amministrative di cui al codice della strada.

Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso all'esame dovrebbe essere accolto essendo fondato il vizio dedotto di violazione di legge.

Ciò posto, peraltro, il Collegio ritiene che non sia infondato il sospetto di incostituzionalità delle norme in questione e segnatamente del comma 2 lett. a) e del comma 4 dell'art. 208 del decreto legislativo n. 285/1992 nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia (nel caso di specie, municipale) una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Ritiene il Collegio che la funzione di accertare sanzioni amministrative debba essere svolta al solo fine di assicurare il rispetto della legge, e tale caratterizzazione esclusiva del fine, indispensabile per garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, deve essere concretamente assicurata dall'ordinamento evitando che dall'esercizio della suddetta funzione accertatrice possano derivare, anche indirettamente, conseguenze nei confronti della categoria alla quale appartiene l'agente accertatore.

In definitiva la destinazione di una parte dei proventi delle sanzioni pecuniarie a finalità di previdenza integrativa, al di là dello scopo di aumentare i fondi per la previdenza di categorie esposte a servizi rischiosi, potrebbe oggettivamente configurarsi come un elemento potenzialmente incentivante di una funzione che, invece, deve essere esercitata senza alcun condizionamento.

Ne consegue che non è manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità del comma 2 lett. a) e del comma 4 dell'art. 208 del decreto legislativo n. 285/1992 così come modificato col decreto legislativo n. 360/1993 nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia (nel caso di specie, municipale) una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada.

La rilevanza della questione discende dalla necessità di applicare la norma per la definizione della controversia.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deferisce alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del comma 2 lettera a) e del comma 4 dell'art. 208 del decreto legislativo n. 285/1992 così come modificato col decreto legislativo n. 360/1993, nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia ivi indicato (nel caso di specie, municipale), una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada per contrasto con l'art. 97 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria di questo tribunale;

Ordina altresì che, a cura della medesima segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sospende il giudizio in corso introdotto con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 12 novembre 1998.

Il presidente f.f.: MOZZARELLI

Il cons. rel. est.: BRINI

99C0548

N. 316

Ordinanza emessa il 29 gennaio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 maggio 1999) dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto dal comune di Argelato contro il CO.RE.CO. dell'Emilia-Romagna ed altra.

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative pecuniarie - Destinazione di quota dei proventi alla previdenza integrativa del personale di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza), ivi compresa la Polizia municipale, competente all'irrogazione delle sanzioni stesse - Incidenza sul principio di imparzialità dell'azione amministrativa per l'incentivo alla funzione di accertamento - Disparità di trattamento, a parità di qualifica funzionale, tra il personale delle amministrazioni in questione, a seconda dello svolgimento delle funzioni di accertamento.

[C.d.S., art. 208, comma 2, lettera a), e 4, modificato dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, art. 109].

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal comune di Argelato rappresentato e difeso dall'avv. Gualtiero Pittalis ed elettivamente domiciliato, in Bologna, via Saragozza n. 28;

Contro la regione Emilia-Romagna (Comitato regionale di controllo), non costituita per l'annullamento del provvedimento del CO.RE.CO. dell'Emilia-Romagna prot. n. 96/034377, datato 18 novembre 1996 con cui è stata annullata la deliberazione della Giunta comunale di Argelato n. 239 del 15 ottobre 1996 avente ad oggetto: «Bilancio di previsione esercizio 1996 - Assegnazione fondi al Comandante della Polizia municipale - Utilizzazione proventi delle sanzioni amministrative per assistenza e previdenza personale della polizia municipale»;

Udito all'udienza pubblica del 29 gennaio 1998 l'avv. Gualtiero Pittalis per la parte ricorrente;

Considerato quanto segue:

F A T T O

Il comune ricorrente fa preliminarmente presente che «con deliberazione di Giunta n. 537 del 12 dicembre 1994 (...) (esso) ha stabilito, in applicazione dell'art. 208 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni) le varie destinazioni dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, decidendo in particolare di destinare il 7% di tali proventi all'assistenza e previdenza del personale della Polizia municipale (...)»:

Si aggiunge che «essendosi quindi proceduto alla scelta della compagnia cui affidare il relativo contratto di assicurazione (individuata nell'INA-Assitalia di Casalecchio di Reno), il comune di Argelato infine ha assunto la delibera di Giunta n. 239 del 15 ottobre 1996 con cui ha messo a disposizione del comandante della Polizia municipale le necessarie disponibilità finanziarie «e che su tal mezzo» è inopinatamente intervenuto il CO.RE.CO.

annullandolo con il provvedimento prot. 96/034377 del 18 novembre 1996, basato sulla ritenuta illegittima della destinazione di parte dei proventi delle sanzioni pecuniarie per infrazioni stradali al personale della polizia municipale ai sensi dell'art. 208 C.d.S.».

A sostegno del ricorso, sono presentate le censure di:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 5, legge 20 marzo 1965, n. 2248, all. E. Eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto e per manifesta contraddittorietà ed illogicità. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 46, legge 8 giugno 1990, n. 142 e degli artt. 25 e 26, legge regionale 7 febbraio 1992, n. 17 e successive modificazioni.

Si osserva che «pur avendo presente la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 22 giugno 1996, n. 786 (..) in primo luogo, detta sentenza, laddove ammette che l'organo di controllo possa annullare un atto per illegittimità derivata da altro provvedimento precedentemente approvato, si riferisce esclusivamente all'annullamento per illegittimità derivata, mentre nella fattispecie il CO.RE.CO. ha esaminato la delibera comunale n. 239/1996 *ex se*, senza alcun riferimento alla precedente delibera n. 537/1994 a suo tempo approvata e della quale la prima costituisce attuazione; ed incorrendo, anzi anche in un evidente falso presupposto di diritto e di fatto laddove ha annullato la delibera n. 239/1996 in quanto istitutiva della contestata destinazione di somme alla previdenza ed assistenza del personale della Polizia municipale (mentre la delibera istitutiva è unicamente la n. 537/1994, del tutto ignorata).

Così facendo, il CO.RE.CO., ha eccepito, a carico della delibera n. 239/1996, non un'illegittimità derivata (..), ma un'illegittimità propria, concettualmente inconfigurabile, pena una evidente contraddittorietà ed illogicità, a carico di un provvedimento attuativo ove questo venga censurato unicamente per il principio espresso nel provvedimento sottostante già approvato cui esso si limiti a dare attuazione».

Si aggiunge che «per il combinato disposto dell'art. 208 C.d.S. e dell'art. 393 del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (e recentemente modificato con d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (...)), le destinazioni percentuali dei proventi (nell'ambito di quelle previste dai commi secondo e quarto dell'art. 208) vengono effettuate attraverso le seguenti fasi: a) determinazioni delle quote da destinarsi a ciascuna delle finalità indicate; b) iscrizione nel bilancio dell'ente locale di apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi.

Tali fasi, che esauriscono l'*an* ed il *quantum* dell'applicazione dell'art. 208 C.d.S., sono già state consumate dal Comune di Argelato con la delibera n. 537 del 12 dicembre 1994 e con le successive delibere consiliari n. 46 e n. 47 del 30 maggio 1996, richiamate nella delibera n. 239/1996.

La odierna delibera di Giunta n. 239 del 15 ottobre 1996 non ha più ad oggetto l'*an* ed il *quantum* dell'applicazione dell'art. 208 C.d.S., ma unicamente l'adempimento finanziario (assegnazione di fondi al comandante della Polizia municipale) per la copertura delle spese del contratto di assicurazione con la compagnia già prescelta per l'effettuazione delle prestazioni già decise con gli atti precedenti».

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 208 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. Eccesso di potere per falso supposto di diritto e per manifesta illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento.

Si rileva che «l'art. 208 C.d.S., dopo avere stabilito al primo comma che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni stradali sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da agenti dello Stato, ed ai comuni quando siano accertate da agenti dei comuni, elenca al secondo comma le destinazioni dei suddetti proventi spettanti allo Stato al successivo quarto comma che i proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 (fra i quali i comuni) sono anch'essi destinati alle medesime finalità di cui al comma 2.

In altre parole, l'art. 208 C.d.S. ha istituito una perfetta corrispondenza fra le destinazioni dei proventi devoluti allo Stato e le destinazioni dei proventi devoluti ai comuni.

Fra le destinazioni delle somme devolute allo Stato, il secondo comma comprende l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza; il comune di Argelato, assumendo un indirizzo peraltro condiviso dalla regione Emilia-Romagna e dal Ministero degli interni, ha ritenuto che — in ossequio al cennato principio di corrispondenza fissato dal quarto comma — analoga destinazione (assistenza e previdenza) possa e debba essere disposta, per le somme devolute ai comuni, a favore del personale della Polizia municipale (nella quota del 7% del totale dei proventi).

Il Co.Re.Co. contesta tale estensione eccependo che la destinazione in parola non è espressamente prevista dall'art. 208 del C.d.S. a favore della Polizia municipale e che gli agenti di questa non sono equiparati da alcuna norma dell'ordinamento agli agenti della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

In contrario si osserva anzitutto che (..) il quarto comma dell'art. 208 richiama senza alcun distinguo od eccezione, per le somme devolute ai comuni, tutte le destinazioni previste dal precedente secondo comma.

In secondo luogo, la *ratio* della norma rende irrilevante, ai nostri fini, la circostanza dell'omessa menzione espressa della Polizia municipale, ove si consideri che quest'ultima è espressamente contemplata dagli artt. 11 e 12 dello stesso C.d.S. fra i titolari dei servizi di polizia stradale, che ricomprendono l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, accanto (appunto) alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di finanza.

Non solo, il combinato disposto degli artt. 3 e 5 della legge-quadro 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale e l'art. 4 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 22 gennaio 1988, n. 3 in materia di polizia locale indicano, fra le funzioni della Polizia municipale la vigilanza sulla circolazione stradale (oltrechè, più in generale, la collaborazione con le forze della Polizia di Stato).

Poiché la *ratio* dell'art. 208, secondo comma, è evidentemente quella di costituire posizioni assicurative e previdenziali a favore del personale dei corpi titolari dell'accertamento delle infrazioni stradali, la stessa *ratio* opera correttamente, tantopiù in presenza del quarto comma che richiama espressamente tutte le destinazioni previste dal secondo comma, a favore degli agenti di Polizia municipale ugualmente titolari della stessa funzione (dall'esercizio della quale derivano i proventi della cui destinazione si tratta).

Non è, quindi, un problema di generale equiparazione della Polizia municipale agli altri Corpi statali (Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza), come erroneamente ritiene il Co.Re.Co.; trattasi, piuttosto, di applicazione logica e non discriminatoria, ai fini circoscritti, della speciale disposizione dell'art. 208 C.d.S. nel rispetto della *ratio* (e della stessa lettera) di questa».

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 12, 14 e 15 preleggi. Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347. Eccesso di potere per falso supposto di diritto e per manifesta contraddittorietà ed illogicità. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Si rileva che «il Co.Re.Co. ha eccepito la violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 347/1983 e del principio di omnicomprensività del trattamento economico ivi contemplato.

In contrario si osserva che l'art. 208 C.d.S. costituisce norma di legge, speciale e successiva (rispetto al d.P.R. n. 347/1983 avente natura regolamentare), destinata quindi a prevalere in applicazione delle norme e principi di cui alle preleggi richiamate in epigrafe: gerarchia delle fonti che privilegia la legge sul regolamento (art. 1), prevalenza della legge speciale (artt. 12, 14, 15) rispetto alla disposizione generale e precedente».

Si aggiunge che «il punto 56 delle linee interpretative del nuovo Contratto di lavoro del 6 luglio 1995, formulate dall'ARAN — Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni — il 25 luglio 1996 afferma che sono ammissibili compensi extra-contrattuali quando sono previsti dalle leggi (come accade nella fattispecie ad opera dell'art. 208 C.d.S.); mentre la regione Emilia-Romagna, nel proprio parere dell'11 marzo 1995 e sempre il sindaco nella nota dell'11 marzo 1995 indirizzata al Co.Re.Co. e che aveva consentito l'approvazione della delibera n. 537/1994 avevano sottolineato come l'art. 208 C.d.S. possa derogare all'art. 31 del D.P.R. n. 347/1983 e come l'ordinamento già conosca altre deroghe al principio di omnicomprensività (indennità di vigilanza).

Il Co.Re.Co. (..) ha richiamato contraddittoriamente ed illogicamente il punto 56 del documento ARAN del 25 luglio 1996 (che depone invece (..) per la legittimità dell'operato del comune). Inoltre, non ha specificamente motivato in ordine ai pareri della regione Emilia-Romagna del 15 maggio 1995 e del 22 agosto 1994 ed alla nota del Sindaco del 26 ottobre 1996, che li ha espressamente richiamati.

Tali note (..) hanno tutte dettagliatamente spiegato la legittimità dell'orientamento assunto dal comune di Argelato in riferimento sia all'interpretazione dell'art. 208 C.d.S. sia alla insussistenza di ragioni ostative derivabili dall'art. 31 del d.P.R. n. 347/1983.

In ordine a tali documenti il Co.Re.Co. non ha specificamente contraddetto, cosicché si eccepisce anche l'eccesso di potere per difetto di motivazione e la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 30, secondo comma, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 e successive modificazioni che impongono la motivazione».

La regione non ha ritenuto di costituirsi in giudizio a sostegno dell'impugnato provvedimento del proprio organo di controllo.

Infine, il procuratore del comune ricorrente non ha provveduto al deposito in giudizio della nota delle spese, competenze ed onorari di causa.

DIRITTO

1. — Il ricorso è — ad avviso del Collegio — fondato.

E ciò, nella considerazione assorbente:

a) che l'art. 208 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) — come successivamente modificato in parte dall'art. 109 d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, - prescrive che «i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato (...). I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni» (primo comma), ponendo in tal modo una piena equiparazione — sotto lo specifico profilo in oggetto — tra l'amministrazione dello Stato e gli enti locali;

b) che la norma dianzi indicata prescrive, inoltre, che «i proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: *a)* al Ministero dei lavori pubblici (...) nella misura dell'ottanta per cento del totale annuo (...) per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale (...), per la redazione dei piani urbani di traffico, per finalità di educazione stradale e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza»; *b)* alla Direzione generale della M.C.T.G. nella misura del venti per cento del totale annuo (...) per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo» (secondo comma); che, infine, «i proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 (regioni, province e comuni) sono devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tenuti necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza (quarto comma);

c) che dal coacervo delle disposizioni dianzi delineate emerge come la complessiva ragione di essere di questa normativa sia da rinvenirsi — ad avviso del Collegio — anche nella volontà di assicurare al personale dello Stato e degli enti locali funzionalmente competente in tema di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della strada una quota parte di tali proventi (da determinarsi annualmente da parte dell'ente, in relazione all'importo complessivo disponibile) per costituire a vantaggio di tale personale forme integrative di assistenza e previdenza;

d) che il personale appartenente al Corpo di Polizia municipale rientra nella previsione normativa dianzi indicata, per la sua tipica competenza funzionale in tema di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della strada, onde non appare necessario — ai fini in esame — che vi sia anche una equiparazione generale in via legislativa di tale personale al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza;

e) che il canone di onnicomprensività della retribuzione sancito dall'art. 31 d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 appare inapplicabile al caso in esame poiché soccombente rispetto alla norma sopraindicata e successiva di cui all'art. 208 d.lgs. cit.

2. — L'esegesi della normativa predetta dovrebbe, pertanto, condurre all'accoglimento del presente ricorso.

Ritiene, peraltro, il Collegio d'ufficio che l'art. 208 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella sua attuale configurazione e nella parte specificamente in esame, ponga un profilo di eventuale illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; che tale profilo non sia, in questa fase, manifestamente infondato e che esso sia rilevante ai fini della definizione della presente controversia.

Il Collegio dubita, invero, della legittimità costituzionale della norma predetta (nella parte specificamente all'esame) per contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di buon andamento ed imparzialità della amministrazione posti dai suddetti parametri costituzionali e ritiene che la questione si presenti come rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto al primo profilo, non vi è dubbio che l'eventuale caducazione della norma predetta a seguito di un accertamento di incostituzionalità della norma medesima comporterebbe la definizione della controversia in senso pregiudizievole all'interesse fatto valere }in giudizio dalla parte ricorrente.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, essa emerge dalla considerazione che la norma predetta — nel contemplare una forma di previdenza ed assistenza integrativa unicamente a favore del personale competente all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di precetti del Codice della strada e con l'uso a tale fine di una parte dei relativi proventi proporzionale all'importo complessivo annuo di tale massa monetaria e da determinarsi con cadenza annua da parte dell'ente percettore — da un lato configura una situazione differenziata ed una conseguente disparità di trattamento sul piano dell'assistenza e della previdenza nei confronti della platea complessiva degli altri dipendenti dell'ente in genere (e di quelli di pari qualifica funzionale in particolare) che appare arbitraria in quanto diretta ad incidere sui fondamenti stessi del rapporto d'impiego in presenza di una mera diversità di mansioni all'interno di un quadro funzionale che è, invece, complessivamente unitario in vista della realizzazione delle finalità dell'ente.

Dall'altro essa — nel dare ingresso ad una forma sostanziale (e tendenzialmente crescente) di compartecipazione da parte del personale predetto alle utilità derivanti dall'attività repressiva e sanzionatoria a cui esso è preposto mediante una integrazione di fatto del trattamento economico — appare idonea a pregiudicare il carattere di imparzialità che l'azione amministrativa deve avere non solo nel suo concreto atteggiarsi, ma anche nell'immagine che essa offre alla platea dei cittadini. E, a tale riguardo, non può non rilevarsi come elemento fondante di qualsivoglia situazione di imparzialità nell'azione amministrativa sia che il dipendente funzionalmente competente non abbia nell'esercizio delle sue funzioni un diretto interesse di natura retributiva tendenzialmente proporzionale — nel caso in esame — all'incremento del *quantum* delle sanzioni pecuniarie che egli abbia concorso ad irrogare. Ciò, infatti, darebbe origine ad una situazione di accertato conflitto di interessi ed inoltre — pregiudicando la stessa immagine di imparzialità di quello — inciderebbe negativamente sul buon andamento dell'amministrazione, alimentando una accresciuta conflittualità sociale.

Va, pertanto, sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 208, secondo e quarto comma d.lgs. cit. per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione; conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87/1953, fino alla pronuncia sulla legittimità costituzionale della norma indicata.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 208, commi 2 e 4 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 — come modificato dall'art. 109, d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360 — in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende la trattazione del ricorso in esame ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 29 gennaio 1998.

La presente decisione è sottoscritta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., in consanguenza della morte del Pres. Vincenzo Laurita sopravvenuta il 15 aprile 1998.

Il presidente: LAURITA

Il consigliere rel. est.: MOZZARELLI

N. 317

Ordinanza emessa il 29 gennaio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 maggio 1999) dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Lombardi Mauro contro il CO.RE.CO. dell'Emilia-Romagna ed altri.

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative pecuniarie - Destinazione di quota dei proventi alla previdenza integrativa del personale di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza), ivi compresa la Polizia municipale, competente all'irrogazione delle sanzioni stesse - Incidenza sul principio di imparzialità dell'azione amministrativa per l'incentivo alla funzione di accertamento - Disparità di trattamento, a parità di qualifica funzionale, tra il personale delle amministrazioni in questione, a seconda dello svolgimento delle funzioni di accertamento.

[C.d.S., art. 208, comma 2, lettera a), e 4, modificato dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, art. 109].
(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal sig. Mauro Lombardi rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Sacco e Giovanna Buttazzo ed elettivamente domiciliato, in Bologna, via San Felice n. 6;

Contro la regione Emilia-Romagna (Comitato regionale di controllo), non costituito, e nei confronti del comune di Argelato, non costituito, per l'annullamento del provvedimento del CO.RE.CO. dell'Emilia-Romagna prot. n. 96/03437, datato 18 novembre 1996 di annullamento della deliberazione n. 239 del 15 ottobre 1966, con la quale la Giunta della predetta Amministrazione comunale ha affidato al comandante della Polizia municipale la disponibilità e la gestione finanziaria dei fondi corrispondenti ad una quota percentuale dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della Strada, in quanto devolute al personale del Corpo di Polizia municipale per «finalità di assistenza e previdenza», ai sensi dell'art. 208, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall'art. 109 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

Nella fase preliminare della udienza del 29 gennaio 1998 l'avv. Giovanna Buttazzo si è direttamente riportato agli scritti già depositati in giudizio;

Considerato quanto segue:

F A T T O

Il ricorrente sig. Mauro Lombardi — comandante del Corpo di Polizia municipale del comune di Argelato — fa preliminarmente presente che «con deliberazione n. 537 del 12 dicembre 1994, la Giunta comunale di Argelato stabiliva la destinazione, a favore del personale della Polizia municipale per finalità di assistenza e previdenza di una percentuale pari al 7% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazione del Codice della Strada, in attuazione del disposto di cui all'art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, così come modificato dall'art. 109 del d.lgs. n. 360 del 10 settembre 1993.

Successivamente l'Amministrazione comunale (...) con delibera n. 239 del 15 ottobre 1996, adottava le seguenti decisioni:

a) sceglieva, quale contraente a cui affidare la stipula della polizza, la INA-Assitalia di Casalecchio di Reno;

b) assegnava al comandante della Polizia municipale (...) le disponibilità finanziarie conseguenti alla citata devoluzione (...) con l'incarico di provvedere all'effettivo impiego delle risorse attribuitegli, mediante la costituzione di una polizza assicurativa.

Tale determinazione non superava l'esame di legittimità del CO.RE.CO. che, mediante l'impugnato provvedimento prot. n. 96/034377 del 18 novembre 1996 la annullava.

A sostegno del ricorso è presentata la censura di:

violazione e falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 208 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall'art. 109 d.lgs. 10 aprile 1993, n. 360;

violazione e falsa applicazione dell'art. 46, legge n. 142/1990 e degli artt. 25 e 26, legge regionale 7 febbraio 1992, n. 17;

violazione ed erronea applicazione dell'art. 31 d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347;
 violazione degli artt. 1, 12, 14, 15 preleggi;
 eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto;
 motivazione insufficiente ed incongrua;
 disparità di trattamento;
 contraddittorietà ed illogicità;
 ingiustizia manifesta.

Si afferma «che il provvedimento di Giunta n. 239/1996 annullato ha il carattere di mero provvedimento attuativo delle determinazioni contenute nel precedente atto n. 537/1994, il quale aveva già ottenuto il visto di legittimità da parte del CO.RE.CO.».

Si aggiunge che «con la risoluzione n. 537/1994 era stato disegnato il piano di riparto dei proventi delle sanzioni amministrative conseguenti a violazione del Codice della Strada. In particolare, una quota parte di detti proventi, pari al 7%, veniva assegnata (...) al personale della Polizia municipale con finalità di "Assistenza e Previdenza"».

Tale devoluzione corrisponde esattamente alla volontà espressa dal legislatore con l'introduzione — in sostituzione dell'art. 208 del decreto legislativo 285/1992 — dell'art. 109 del più recente decreto legislativo n. 360/1993.

Si osserva, in particolare, che «a nulla rileva, nel caso in questione, il riferimento, svolto dal CO.RE.CO., al c.d. principio di onnicomprensività della retribuzione, sancito dall'art. 31 del d.P.R. n. 347/1983».

Emerge infatti dal testo stesso della norma che tale principio concerne esclusivamente la corresponsione di somme ai dipendenti, mentre invece il caso di specie riguarda la devoluzione di somme ai fondi di previdenza ed assistenza.

Si tratta, quindi, di somme erogate in favore di una categoria di lavoratori, somme che non possono in alcun modo ritenersi elargite a titolo retributivo individuale e nei confronti delle quali, per la loro stessa natura, non opera dunque il richiamato principio di onnicomprensività.

L'art. 31 citato appare inoltre inapplicabile, nella fattispecie trattata, poiché soccombente, in applicazione degli ordinari criteri di gerarchia delle fonti normative, rispetto alla norma di cui all'art. 208 del d.lgs. n. 285/1992.

Tale ultimo d.lgs. costituisce, infatti, una fonte normativa primaria come tale prevalente rispetto al d.P.R., che è atto normativo secondario.

Giova sottolineare, da ultimo, che l'art. 208 del decreto legislativo n. 285/1992 è norma successiva e palesemente «speciale» — dunque, ancora una volta, pozione — rispetto all'art. 31 del d.P.R. n. 347/1983.

Ad ulteriore conferma delle suesposte considerazioni, si legga quanto affermato al punto 56 del documento Aran del 25 luglio 1996, recante «linee interpretative del C.C.N.L.»: «Ai dipendenti comunali possono essere corrisposti compensi extracontrattuali (...) se previsti dalla legge (...)».

Orbene, è proprio la legge, esattamente il Codice della Strada, che prevede ed istituisce la devoluzione di cui si discute.

La regione non ha ritenuto di costituirsi in giudizio a sostegno dell'impugnato atto del proprio organo di controllo.

I procuratori del ricorrente hanno, infine, provveduto a depositare in giudizio la nota delle spese, competenze ed onorari di causa, per l'importo complessivo di L. 3.135.000 + I.V.A. e C.P.A.

D I R I T T O

1. — Il ricorso è — ad avviso del Collegio — fondato.

E ciò, nella considerazione assorbente:

a) che l'art. 208, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) — come successivamente modificato in parte dall'art. 109, d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, prescrive che «i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato (...)».

I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, dalle regioni, dalle province e dei comuni» (comma 1), ponendo in tal modo una piena equiparazione — sotto lo specifico profilo in oggetto — tra l'amministrazione dello Stato e gli enti locali;

b) che la norma dianzi indicata prescrive, inoltre, che «i proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) al Ministero dei lavori pubblici (.9 nella misura dell'ottanta per cento del totale annuo (...) per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale (...), per la redazione dei piani urbani di traffico, per finalità di educazione stradale e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza»; b) alla Direzione Generale della M.C.T.G. nella misura del venti per cento del totale annuo (...) per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo» (comma 2); che, infine, «i proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 (regioni, province e comuni) sono devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tenuti necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza» (comma 4);

c) che dal coacervo delle disposizioni dianzi delineate emerge come la complessiva ragione di essere di questa normativa sia da rinvenirsi — ad avviso del Collegio — anche nella volontà di assicurare al personale dello Stato e degli enti locali funzionalmente competente in tema di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della Strada una quota parte di tali proventi (da determinarsi annualmente da parte dell'ente, in relazione all'importo complessivo disponibile) per costituire a vantaggio di tale personale forme integrative di assistenza e previdenza;

d) che il personale appartenente al Corpo di Polizia municipale rientra nella previsione normativa dianzi indicata, per la sua tipica competenza funzionale in tema di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della Strada, onde non appare necessario — ai fini in esame — che vi sia anche una equiparazione generale in via legislativa di tale personale al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;

e) che il canone di onnicomprensività della retribuzione sancito dall'art. 31, d.P.R. n. 347 appare inapplicabile al caso in esame poiché soccombente rispetto alla norma sopraindicata e successiva di cui all'art. 208, d.lgs. cit.

2. — L'esegesi della normativa predetta dovrebbe, pertanto, condurre all'accoglimento del presente ricorso.

Ritiene, peraltro, il Collegio d'ufficio che l'art. 208, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella sua attuale configurazione e nella parte specificamente in esame, ponga un profilo di eventuale illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; che tale profilo non sia, in questa fase, manifestamente infondato e che esso sia rilevante ai fini della definizione della presente controversia.

Il Collegio dubita, invero, della legittimità costituzionale della norma predetta (nella parte specificamente all'esame) per contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di buon andamento ed imparzialità della amministrazione posti dai suddetti parametri costituzionali e ritiene che la questione si presenti come rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto al primo profilo, non vi è dubbio che l'eventuale caducazione della norma predetta a seguito di un accertamento di incostituzionalità della norma medesima comporterebbe la definizione della controversia in senso pregiudizievole all'interesse fatto valere in giudizio dalla parte ricorrente.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, essa emerge dalla considerazione che la norma predetta — nel contemplare una forma di previdenza ed assistenza integrativa unicamente a favore del personale competente all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di precetti del Codice della Strada e con l'uso a tale fine di una parte dei relativi proventi proporzionale all'importo complessivo annuo di tale massa monetaria e da determinarsi con cadenza annua da parte dell'ente percettore — da un lato configura una situazione differenziata ed una conseguente disparità di trattamento sul piano dell'assistenza e della previdenza nei confronti della platea complessiva degli altri dipendenti dell'ente in genere (e di quelli di pari qualifica funzionale in particolare) che appare arbitraria in quanto diretta ad incidere sui fondamenti stessi del rapporto d'impiego in presenza di una mera diversità di mansioni all'interno di un quadro funzionale che è, invece, complessivamente unitario in vista della realizzazione delle finalità dell'ente.

Dall'altro essa — nel dare ingresso ad una forma sostanziale (e tendenzialmente crescente) di compartecipazione da parte del personale predetto alle utilità derivanti dall'attività repressiva e sanzionatoria a cui esso è preposto mediante una integrazione di fatto del trattamento economico — appare idonea a pregiudicare il carattere di imparzialità che l'azione amministrativa deve avere non solo nel suo concreto atteggiarsi, ma anche nell'imma-

gine che essa offre alla platea dei cittadini. E, a tale riguardo, non può non rilevarsi come elemento fondante di qualsivoglia situazione di imparzialità nell'azione amministrativa sia che il dipendente funzionalmente competente non abbia nell'esercizio delle sue funzioni un diretto interesse di natura retributiva tendenzialmente proporzionale — nel caso in esame — all'incremento del *quantum* delle sanzioni pecuniarie che egli abbia concorso ad irrogare.

Ciò, infatti, darebbe origine ad una situazione di accertato conflitto di interessi ed inoltre — pregiudicando la stessa immagine di imparzialità di quello — inciderebbe negativamente sul buon andamento dell'amministrazione, alimentando una accresciuta conflittualità sociale.

Va, pertanto, sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 208, commi 2 e 4 d.lgs. cit. per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale mentre il presente giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87/1953, fino alla pronuncia sulla legittimità costituzionale della norma indicata.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 208, commi 2 e 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 109, d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360 in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende la trattazione del ricorso in esame ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 29 gennaio 1998.

Il presidente: LAURITA

Il consigliere rel.: MOZZARELLI

99C0550

N. 318

Ordinanza emessa il 12 novembre 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 maggio 1999) dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Mazzolani Gabriele ed altri contro il CO.RE.CO. dell'Emilia-Romagna ed altri.

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative pecuniarie - Destinazione di quota dei proventi alla previdenza integrativa del personale di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza), ivi compresa la Polizia municipale, competente all'irrogazione delle sanzioni stesse - Incidenza sul principio di imparzialità dell'azione amministrativa per l'incentivo alla funzione di accertamento.

[C.d.S., art. 208, comma 2, lett. a), e 4, modificato dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360].

(Cost., art. 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 451/1997 proposto da Mazzolani Gabriele, Pasotti Martina, Zannerini Catia, Morara Marina, Mantovani Roberto, Marangoni Antonio, Carnevali Claudio, Noferini Emilio, Franceschelli Tiziana, Gaiani Massimo, Contavalli Gianfranco, Bacci Luigi, Mazzanti Ivan, Dosi Gabriele, Cristofori Silvano, Naleni Maria Gabriella, Balducci Gabriella, Ceroni Gabriele, Cavina Giorgio, Galeati Paolo, Ravanelli Gabriele, Babini Pier Luigi, Marabini Mauro, Calzolari Gianluca, Landi Roberto, Pelliconi Bruno, Cavina Giancarlo, Grementieri Maurizio, Ortolani Laura, Cortecchia Mirna, Tavasci Samuele, Zuffi Alessandro, Cambiuzzi Stefano, Galeati Vilverio, Baroncini Vanessa, Brighi Primo, Capponi Alberto, Tebaldi

Antonio, Del Vecchio Sandro, Ravaglia Marina, Ancarani Giorgio, Giacomazzi Danilo, Ancarani Raffaella, Eziotti Valerio, Turrini Eleonora, Spina Maristella, Liverani Donatella, Simoncelli Silvia, Bonzi Sabrina, Spadoni Enza, Rubini Maurizio rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanna Buttazzo e Giorgio Sacco ed elettivamente domiciliati in Bologna, via S. Felice n. 6;

Contro il Comitato regionale di controllo dell'Emilia-Romagna in persona del Presidente *pro-tempore*, non costituito, e nei confronti della regione Emilia-Romagna in persona del Presidente della Giunta *pro-tempore* non costituito e il comune di Imola in persona del sindaco *pro-tempore* non costituito, per l'annullamento del provvedimento del CO.RE.CO. dell'Emilia-Romagna prot. n. 96/040734, datato 9 gennaio 1997 e pervenuto al comune di Imola il 14 gennaio 1997, di annullamento della deliberazione n. 410 del 16 dicembre 1996 adottata dal Consiglio anzidetto, avente ad oggetto: «individuazione di una compagnia assicuratrice con la quale stipulare un contratto assicurativo riguardante la previdenza integrativa per i dipendenti appartenenti al Corpo di polizia municipale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 208, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per la durata di anni cinque prorogabili...»;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato, alla pubblica udienza del 12 novembre 1998 il relatore cons. dott. Bruno Lelli e udito altresì per le parti l'avv. Nazzarena Zorzella in sostituzione dell'avv. Giovanna Buttazzo per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con deliberazione n. 644 del 23 aprile 1996, la Giunta comunale di Imola stabiliva di destinare una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazione del Codice della strada a favore del personale della Polizia municipale, per finalità di assistenza e previdenza in attuazione del disposto di cui all'articolo 208, del d.lgs. 30 aprile 1992, così come modificato dall'art. 109, del d.lgs. n. 360 del 10 settembre 1993.

Successivamente il Consiglio comunale con la citata delibera n. 410 del 16 dicembre 1996 adottava le seguenti decisioni:

a) indicava la gara per l'individuazione di una compagnia assicuratrice cui affidare la previdenza integrativa in questione;

b) approvava lo schema del relativo bando di gara;

c) approvava lo schema di capitolato speciale;

d) determinava le somme complessive (e quelle previste per ciascun anno, dal 1996 al 2000), da destinarsi alle predette finalità previdenziali;

e) dava atto che l'aggiudicazione dell'appalto assicurativo sarebbe stata subordinata alla valutazione di un'istituenda commissione tecnica.

La suddetta deliberazione veniva annullata dal Comitato regionale di controllo con atto 90/040734 del 18 novembre 1996.

Avverso il suddetto annullamento è stato proposto ricorso al t.a.r. per l'Emilia-Romagna col quale vengono dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

D I R I T T O

1. — Innanzi tutto il primo motivo di ricorso con cui il provvedimento del Comitato di controllo viene ritenuto viziato da eccesso di potere essendo già esecutiva la deliberazione con cui il comune intimato aveva deciso di destinare una parte dei proventi delle sanzioni pecuniarie derivanti dalle infrazioni al codice della strada a previdenza integrativa per gli appartenenti al corpo di polizia municipale è infondato.

In effetti il fatto che il Comitato di controllo abbia ommesso di rilevare vizi di legittimità in ordine ad atti precedenti e collegati con quello esaminato successivamente non impedisce allo stesso in sede di esame di quest'ultimo di esercitare il proprio potere di annullamento con riferimento all'intera gamma dei vizi deducibili (C.d.S. V, n. 786/1996), atteso che l'atto positivo di controllo non incide negativamente sui poteri dell'organo di controllo in relazione ad atti successivi.

A tale conclusione la giurisprudenza (C.d.S. V, n. 786/1996) giunge considerando che l'intervenuta esecutività di un atto qualificabile come presupposto non comporta che il controllo di quello successivo (in tutto od in parte consequenziale) concreti la disapplicazione della precedente decisione positiva di controllo non ha una propria autonomia avendo l'unica funzione di rendere efficace la deliberazione controllata.

È vero che in tale ipotesi l'atto iniziale rimarrebbe efficace e nello stesso tempo privo della possibilità di esecuzione, ma tale effetto non viola il principio di buona amministrazione essendo l'arresto del procedimento una conseguenza del controllo di legittimità.

2. — La questione di diritto sottesa al provvedimento impugnato attiene all'interpretazione dell'art. 208, del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 come modificato con d.lgs. n. 360 del 10 settembre 1993.

La deliberazione, poi annullata dal Comitato di controllo, adottata dal comune di Imola si fonda sulla convinzione che dal combinato disposto dei commi primo, secondo e quarto del suddetto articolo emerge la possibilità di destinare parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada accertate da agenti del comune a finalità di previdenza integrativa del personale appartenente al corpo di polizia municipale.

Il Comitato di controllo, invece, ritiene che tale beneficio possa riguardare esclusivamente il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in assenza di norme di equiparazione dei suddetti Corpi a quello di Polizia municipale.

L'art. 208 di cui si tratta al comma 2 prevede che i proventi spettanti allo Stato sono destinati ad una serie di esigenze fra le quali (lett. a) del comma 2, quella attinente all'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza mentre al comma 4 prevede che i proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1, vale a dire regioni, province e comuni sono devoluti, fra l'altro, alle finalità di cui al comma 2 oltre che ad altre finalità successivamente indicate.

Appare chiaro, quindi che i comuni hanno la facoltà di destinare i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada accertate dai funzionari, ufficiali ed agenti da loro dipendenti a tutte le finalità ricomprese nel comma 2 che riguarda la possibile destinazione dei proventi spettanti allo Stato.

Ritenere che la devoluzione dei proventi di pertinenza comunale alle finalità di cui al comma 2 dell'art. 208 di cui si tratta non riguardi la previdenza (integrativa) perché la stessa sarebbe riservata esclusivamente al personale appartenente a Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza significherebbe da un lato limitare la portata della disposizione recata dal comma 4, che invece, appare letteralmente ominicomprendensiva, dall'altro ipotizzare un'interpretazione che farebbe assumere alla norma un significato contrario al principio di uguaglianza, non sussistendo ragionevoli motivi per escludere il corpo della polizia municipale da un beneficio previsto per altri corpi di polizia in relazione allo svolgimento delle medesime funzioni di accertamento delle infrazioni al codice della strada.

Si deve pertanto ritenere che la totale devoluzione ai comuni di tutte le facoltà di destinazione dei proventi di cui al comma 2 dell'art. 208 del d.lgs. n. 285/1992 comporta che la finalità di previdenza integrativa possa dai comuni essere rivolta nei confronti degli appartenenti al corpo di polizia municipale che, al pari della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di finanza svolgono istituzionalmente compiti di accertamento delle sanzioni amministrative di cui al codice della strada.

Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso all'esame dovrebbe essere accolto essendo fondato il vizio dedotto di violazione di legge.

Ciò posto peraltro il Collegio ritiene che non sia infondato il sospetto di incostituzionalità delle norme in questione e segnatamente del comma 2 lett. a) e del comma 4 dell'art. 208 del d.lgs. n. 285/1992 nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia (nel caso di specie, municipale) una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Ritiene il Collegio che la funzione di accertare sanzioni amministrative debba essere svolta al solo fine di assicurare il rispetto della legge e tale caratterizzazione esclusiva del fine, indispensabile per garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, deve essere concretamente assicurata dall'ordinamento evitando che dall'esercizio della suddetta funzione accertatrice possano derivare, anche indirettamente, conseguenze nei confronti della categoria alla quale appartiene l'agente accertatore.

In definitiva la destinazione di una parte dei proventi delle sanzioni pecuniarie a finalità di previdenza integrativa, al di là dello scopo di aumentare i fondi per la previdenza di categorie esposte a servizi rischiosi, potrebbe oggettivamente configurarsi come un elemento potenzialmente incentivante di una funzione che, invece, deve essere esercitata senza alcun condizionamento.

Ne consegue che non è manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità del comma 2 lett. a) e del comma 4 dell'art. 208 del d.lgs. n. 285/1992 così come modificato col d.lgs. n. 360/1993 nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia (nei caso di specie, municipale) una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada.

La rilevanza della questione discende dalla necessità di applicare la norma in questione per la definizione della controversia.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 delle Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deferisce alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del comma 2 lettera a) e del comma 4 dell'art. 208 del d.lgs. n. 285/1992 così come modificato col d.lgs. n. 360/1993, nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia ivi indicato (nel caso di specie, municipale), una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada per contrasto con l'art 97 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria di questo tribunale;

Ordina altresì che, a cura della medesima segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sospende il giudizio in corso introdotto con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 1998.

Il presidente ff.: MOZZARELLI

Il consigliere rel. est.: LELLI

99C0551

N. 319

Ordinanza emessa il 3 febbraio 1999 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dal Collegio nazionale agrotecnici ed altri contro il Ministero delle finanze ed altro

Professioni - Istituzione dell'Albo professionale degli agrotecnici - Attività consentite - Esercizio di compiti inerenti alla formazione e redazione dei tipi di frazionamento e/o mappale e, comunque, all'attività catastrale di frazionamento dei terreni - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ai periti agrari - Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio della tutela del lavoro.

(Legge 6 giugno 1986, n. 251, art. 11; sostituito dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, art. 10).

(Cost., artt. 3, 4 e 35).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2200/1995 proposto dal Collegio nazionale agrotecnici, dal Collegio provinciale degli agrotecnici di Roma e da Marco Gianni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Prosperetti e Stefano Mastino del Rio, elettivamente domiciliati presso gli stessi in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 19;

Contro il Ministero delle finanze, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e nei confronti del Collegio nazionale dei periti agrari, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv.to Santina Bernardi, per l'annullamento dell'art. 1, comma 4 del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, in parte *de qua*;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle finanze e del controinteressato Collegio nazionale dei periti agrari;

Visti gli atti tutti della causa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 3 febbraio 1999 il consigliere Polito Bruno Rosario;

Uditi per le parti gli avv.ti Mastino del Rio, Bernardi e Basilica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

F A T T O

Il ricorso in esame, proposto dal Collegio nazionale degli agrotecnici e dagli altri soggetti indicati in epigrafe, è inteso ad ottenere l'annullamento dell'art. 1, comma 4 del decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, nella parte in cui omette di richiamare — ai fini dell'individuazione dei soggetti abilitati all'effettuazione di pratiche catastali di aggiornamento e di denunce di variazione — l'art. 1, comma 7 della legge 26 giugno 1990, n. 165, che comprende il Collegio nazionale degli agrotecnici fra gli ordini e collegi professionali abilitati a stipulare convenzioni con l'amministrazione del catasto ed i servizi tecnici erariali per il completamento delle procedure di aggiornamento del catasto.

È dedotta con quattro articolati motivi l'illegittimità dell'impugnata norma regolamentare per violazione degli artt. 10, lett. n), della legge 5 marzo 1991, n. 91; 1, comma 7, della legge 26 giugno 1990, n. 166; 12, comma 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 596; 8, terzo comma, della legge 1° ottobre 1969, n. 679; 5, del d.P.R. 26 gennaio 1972, n. 650; 9, del d.P.R. n. 253/1990.

I ricorrenti espongono che per effetto del combinato disposto di cui all'art. 10, lett. n), della legge n. 91/1991 — che riconduce alle competenze professionali degli agrotecnici «le attribuzioni derivanti da altre leggi» — ed all'art. 1, comma 7, della legge n. 165/1990, gli agrotecnici devono considerarsi abilitati alla redazione dei tipi di frazionamento e delle pratiche catastali; ciò anche in relazione all'inclusione di detti professionisti fra quelli che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, possono prestare assistenza nei giudizi avanti alle commissioni tributarie.

Lamentano che la disposizione regolamentare impugnata, a mezzo del rinvio alle sole previsioni di cui agli artt. 8 della legge n. 679/1969 e 5 del d.P.R. n. 650/1972, ha del tutto ommesso di prendere in considerazione le specifiche competenze degli agrotecnici nella materia catastale.

Sottolineano che le previsioni dettate dalle disposizioni da ultimo richiamate devono essere interpretate, quanto all'indicazione dei professionisti abilitati allo svolgimento degli atti di aggiornamento e variazione catastale, in senso evolutivo tenuto conto che alla data della loro entrata in vigore l'ordine professionale degli agrotecnici non era stato ancora costituito.

Invocano inoltre, con richiamo al d.P.R. 19 marzo 1970, n. 253, la piena equipollenza sul piano formale e sostanziale dei diploma di agrotecnico con quello di perito agrario, con la conseguenza che deve ritenersi indebita, oltreché viziata da eccesso di potere per disparità di trattamento, la limitazione dell'esercizio di compiti nella materia catastale cui sono ordinariamente abilitati i periti agrari.

Sollevano, infine, questione di legittimità costituzionale della legge n. 251/1986, nonché degli artt. 1, comma 7, della legge n. 165/1990 e 12, comma 2, del d.lgs. n. 646/1992, per contrasto con gli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle finanze ed ha depositato documenti relativi all'oggetto del contendere.

Si è, altresì costituito in giudizio il Collegio nazionale dei periti agrari che ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnativa per difetto di interesse alla pronunzia di annullamento e, nel merito, ha contrastato i motivi dedotti concludendo per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 3 febbraio 1999 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

D I R I T T O

1. — L'intimato Collegio nazionale dei periti agrari ha eccepito il difetto di interesse dei ricorrenti a contestare a disciplina dettata dall'art. 1, comma 4, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701; a giudizio dell'ordine professionale controinteressato gli agrotecnici potrebbero indipendentemente dal richiesto annullamento della norma regola-

mentare, svolgere i compiti di redazione di atti inerenti alla formazione ed aggiornamento del catasto che affermano riconducibili, secondo l'interpretazione sviluppata in ricorso, in via immediata alla legge professionale e ad altre norme del settore.

L'eccezione non va condivisa.

È noto che gli atti amministrativi sono assistiti da presunzione di legittimità fino a quando non ne venga dichiarata l'illegittimità in via di autotutela dal medesimo organo che ha concorso alla loro adozione ovvero in esito a gravame in sede amministrativa o giurisdizionale; deve, quindi, riconoscersi in capo agli odierni ricorrenti l'interesse alla pronuncia di annullamento della norma regolamentare impugnata che, in sede di concreta applicazione, si configura idonea ad introdurre ostacoli all'espletamento di funzione reputate proprie del titolo professionale di agrotecnico e che, in ogni caso, potrebbe ingenerare dubbi e perplessità circa la loro effettiva estensione con riguardo alle pratiche catastali.

2. — Passando all'esame del merito del ricorso con un primo ordine di considerazioni viene dedotta l'illegittimità dell'art. 1, comma 4 del d.m. n. 701/1994 nella parte in cui — nell'individuare le modalità e categorie di soggetti abilitati alla redazione delle pratiche catastali di aggiornamento geometrico e denunce di variazione con rinvio agli artt. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nonché 5 e 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 e 27 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817 — ha ommesso di prendere a tal fine inconsiderazione la categoria professionale degli agrotecnici.

Questi ultimi, secondo le prospettazioni sviluppate in ricorso, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 11, lett. n) della legge istitutiva dell'albo professionale 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91 (che con norma in bianco consente l'esercizio di tutte le attribuzioni «derivanti da altre leggi») ed agli artt. 1, comma 7 della legge 26 giugno 1990, n. 165, (recante l'autorizzazione alla stipula di apposite convenzioni fra l'amministrazione finanziaria ed il collegio nazionale degli agrotecnici, al fine di accelerare le procedure di aggiornamento del catasto) e 12, comma 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che include gli agrotecnici fra i soggetti abilitati a prestare assistenza tecnica nel contenzioso avanti le Commissioni tributarie in materia di classamento e ripartizione d'estimo, rivestirebbero un'indubbia competenza nel settore delle pratiche catastali per esplicito riconoscimento normativo di cui la disposizione regolamentare gravata non ha, invece, ritenuto di dover tenere conto.

L'ordine argomentativo dei ricorrenti non può essere condiviso.

Il menzionato art. 1, comma 7, della legge n. 165/1990 prevede, infatti, nel perseguito intento di accelerare le procedure di aggiornamento del catasto, la stipula di convenzioni con il Collegio professionale degli agrotecnici per lo svolgimento di compiti in funzione collaborativa con l'amministrazione finanziaria ed a limitato fine dell'«esecuzione delle variazioni dello stato dei fabbricati iscritti al catasto edilizio urbano», mentre l'art. 12, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992, ammette gli agrotecnici all'assunzione della difesa tecnica nei giudizi avanti alle Commissioni tributarie per materie di rilievo catastale.

Si versa a fronte di disposizioni di legge che esplicano un valore precettivo circoscritto a funzioni e settori determinati, che non si configurano suscettibili di interpretazione estensiva onde riconoscere ad esse un valore abilitante all'espletamento a regime e sul piano sostanziale di ogni e qualsiasi incombenza relativa alla formazione, variazione ed aggiornamento del catasto.

In assenza di puntuali prescrizioni che autorizzino in via generale gli agrotecnici a svolgere le pratiche catastali cui fa riferimento l'art. 1, comma 4, del d.m. n. 701/1994 deve quindi escludersi che la regolamentazione ivi dettata si ponga in contrasto con le disposizioni di rango primario assunte a parametro di legittimità.

3. — Con un secondo ordine di argomentazione i ricorrenti, muovendo dall'asserita piena equipollenza del diploma di agrotecnico con quello di perito agrario, censurano la norma regolamentare nei profili di eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste per non aver ammesso anche gli agrotecnici allo svolgimento di incumbenti nella materia catastale cui sono ordinariamente abilitati i periti agrari.

Rileva il Collegio che non sussiste, allo stato, una disposizione di legge che dichiarati equivalenti a tutti gli effetti i diplomi di agrotecnico e perito agrario.

La legge 27 ottobre 1969, n. 754 — che ha dettato i criteri per l'istituzione del corso triennale per il conseguimento della maturità professionale di agrotecnico — all'art. 3 rimette ad apposito d.P.R., da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, la determinazione della validità dei titoli conseguiti a termine dei nuovi corsi istituiti in via sperimentale presso istituti professionali che non abbiano corrispondente indirizzo nel settore dell'istruzione tecnica, ai fini dell'ammissione alle carriere di concetto delle pubbliche amministrazioni, nonché corsi di laurea universitari».

La tabella annessa al d.P.R. 19 marzo 1970, n. 253, emanato in attuazione della su menzionata, delega legislativa, parifica il diploma di agrotecnico a quello di perito agrario all'esclusivo fine dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alle carriere di concetto per le quali è riconosciuto idoneo il titolo di studio indicato come termine di comparazione.

L'inclusione del diploma di agrotecnico nell'apposita tabella relativa ai «titoli conseguiti presso istituti professionali che non abbiano corrispondenza nel settore dell'istruzione tecnica» conferma *per tabulas* che non sussiste equivalenza a tutti gli effetti fra di diplomi in argomento e che l'equiparazione opera la limitato fine dell'ammissione ai concorsi ivi contemplati (cfr. Cons. St., parere sez. prima n. 555/1980 del 9 luglio 1980).

In assenza di una puntuale norma che equipari a tutti gli effetti i titoli di studio di agrotecnico e perito agrario deve escludersi che il giudizio analogico di equipollenza possa essere formulato in sede di adozione di norme regolamentari in materia di procedure di automazione degli archivi catastali, trattandosi di fonte normativa secondaria (regolamento ministeriale) che deve necessariamente osservare le norme di carattere primario quanto agli effetti abilitanti dei titoli di studio sul piano culturale e professionale.

4. — I ricorrenti sollevano, infine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 251/1986, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 91/1991, nella parte in cui non prevede l'esercizio da parte degli agrotecnici di compiti inerenti alla formazione e redazione dei tipi di frazionamento e/o mappale e, comunque, all'attività catastale di frazionamento di terreni.

La questione è rilevante ai fini del presente giudizio, perché la dichiarata incostituzionalità delle norma predetta rifluirebbe sulla validità della disposizione regolamentare impugnata che non prende in considerazione a categoria degli agrotecnici ai fini dello svolgimento dei compiti innanzi indicati.

I profili di dedotto contrasto con gli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione non si configurano manifestamente infondati.

Quanto all'art. 3 della Costituzione — in presenza di un'evoluzione normativa che in diverse ipotesi riconosce alla categoria di professionisti ricorrente la possibilità di espletare specifici compiti nel settore catastale (art. 1, comma 7 della legge n. 165/1990; art. 12, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992) nonché dell'inclusione nei programmi didattici per il conseguimento del diploma di agrotecnico di materie inerenti alla stima, tariffa d'estimo, volture e frazionamenti di beni immobiliari ai fini della formazione del catasto (d.m. pubblica istruzione del 15 aprile 1994) — si configura irragionevole e discriminatorio il difetto nella legge professionale di una specifica previsione che abiliti gli agrotecnici allo svolgimento dei compiti predetti, segnatamente per ciò che attiene il catasto dei terreni, al cui esercizio sono ammessi altri professionisti con analoga formazione culturale.

Quanto agli artt. 4 e 35 della Costituzione — se è pur vero, come da consolidata giurisprudenza costituzionale, che la tutela del diritto al lavoro ivi enunciata non si traduce in puntuali situazioni di diritto soggettivo all'esercizio in ogni modo e forma dell'attività lavorativa — va tuttavia riconosciuta alle norme invocate una valenza propulsiva nei confronti del legislatore affinché rimuova quelle situazioni che sul piano sostanziale si risolvono in un'ingiustificata ed indebita preclusione all'esercizio del diritto in questione. Tale ultima evenienza si riscontra nei riguardi dei professionisti ricorrenti i quali — malgrado il riconoscimento per fini ed oggetti individuati di competenze professionali della materia catastale ed il possesso di titolo di studio il cui ordinamento didattico prevede l'acquisizione di specifiche cognizioni al riguardo — vedono in concreto precluso lo svolgimento a regime dell'attività lavorativa nel settore in argomento.

La questione di costituzionalità — sollevata per i medesimi profili anche con riferimento agli artt. 1, comma 7, della legge n. 165/1990 e 12, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992 — non si configura assistita, quanto alle predette norme, dal prescritto requisito di non manifesta infondatezza. Si tratta, invero, di disposizioni che con evidente carattere di specialità sono tese a soddisfare specifiche esigenze connesse alla classificazione catastale del patrimonio immobiliare, con la conseguenza che la questione di costituzionalità introdotta si configura diretta ad attribuire alle norme censurate un contenuto additivo che travalica e si sovrappone la scelta discrezionale effettuata dal legislatore.

P. Q. M.

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di rilevanza e di non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, per contrasto con gli artt. 3, 4 e 35, primo comma, della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Da mandato alla segreteria della sezione di trasmettere alla Corte costituzionale gli atti del giudizio unitamente alla presente ordinanza e di dare notifica della stessa alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 3 febbraio 1999.

Il presidente: ELEFANTE

Il consigliere estensore: POLITO

99C0552

N. 320

Ordinanza emessa il 12 novembre 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 maggio 1999) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Standa S.p.a. ed altra contro il comune di Grugliasco ed altri.

Giustizia amministrativa - Giudizio dinanzi al t.a.r. - Facoltà delle parti di scelta del foro competente territorialmente - Rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per territorio - Esclusione - Incidenza sul principio del giudice naturale - Violazione del principio della competenza territoriale a base regionale del t.a.r.

(Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 31, primo, quarto e nono comma).

(Cost., artt. 25, primo comma, e 125, secondo comma).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 7408/98 e 9908/98 rispettivamente proposti da Standa S.p.a., in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante *pro-tempore* dott. Stefano Ferro, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Siniscalco, Giuseppe Sala e Luigi Medugno ed elett.te domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Panama n. 12;

Contro il comune di Grugliasco, in persona del sindaco *pro-tempore* rappresentante e difeso dall'avv. Francesco Paolo Videtta presso il cui studio in Roma, piazza Campo de' Fiori n. 24 è elettivamente domiciliato e il Ministero dei lavori pubblici, in persona del Ministro *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso il quale è *ex-lege* domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per la declaratoria, dell'inesistenza a carico della società ricorrente dell'obbligazione per il pagamento delle somme pretese dal comune di Grugliasco con provvedimento in data 31 marzo 1998 (notificato il successivo 7 aprile 1998), asseritamente dovute a conguaglio dell'importo già versato a titolo di contributo commisurato al costo di costruzione per il conseguimento delle concessioni edilizie di cui *infra*; nonché per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. 8075 del 31 marzo 1998 (notificato il successivo 7 aprile 1998), con il quale il dirigente del settore urbanistica del comune di Grugliasco ha invitato la società ricorrente a pagare l'importo di L. 9.739.865.901 a conguaglio del contributo commisurato al costo di costruzione versato per il conseguimento delle concessioni edilizie specificate in narrativa; nonché per l'annullamento del decreto ministeriale 10 maggio 1977, n. 801; e di tutti gli ulteriori atti, anteriori, ovvero comunque coordinati e/o connessi a quelli sopra indicati e Shopville Le Gru S.p.a., in persona del procuratore speciale dott. Ermanno Niccoli; rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Gerbi e Ludovico Villani e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Clodio n. 12;

Contro il comune di Grugliasco, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Videtta presso il cui studio in Roma, p.zza Campo de' Fiori 24, è elettivamente domiciliato, e la regione Piemonte, in persona del Presidente della giunta regionale *pro-tempore* e il Ministero dei lavori pubblici, in persona del Ministro *pro-tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati e nei confronti della Società Galileo S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, per l'accertamento, ai sensi dell'art. 16, legge 28 gennaio 1977, n. 10 della non doverosità (oggettiva e comunque soggettiva) del «contributo commisurato al costo di costruzione» quantificato e preteso dal comune di Grugliasco con nota dell'assessore delegato arch. Guido Laganà 2 luglio 1996,

prot. n. 4642.X.19.I.A, per la declaratoria della non doverosità di tale conguaglio e comunque della non doverosità di un conguaglio nella misura indicata con nota sopra indicata ed in ogni caso della non doverosità da parte della ricorrente Shopville Le Gru S.p.a., per l'annullamento in una con la indicata nota assessorile 2 luglio 1996, di qualunque direttiva, tabella o circolare, regionale o ministeriale che il comune di Grugliasco possa aver applicato con tale nota e così, in particolare, della deliberazione del Consiglio regionale piemontese 27 luglio 1982 n. 320-6862 e del decreto ministeriale 10 maggio 1977, n. 801 oltre che della deliberazione del Consiglio comunale di Grugliasco, se ed in quanto esistente, con la quale sia stato stabilito il costo di costruzione ai sensi dell'art. 10, legge n. 10/1997;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti delle cause;

Relatore, alla pubblica udienza del 12 novembre 1998 il cons. Carlo Visciola e uditi, per le parti, gli avv.ti Gerbi, Molino (su delega), Medugno e Videtta; nessuno comparso per le amministrazioni statali resistenti.

F A T T O

In data 6 aprile 1998 e, dunque, in pendenza del ricorso (n. 3356/1997) già proposto dalla Standa S.p.a. e davanti a questo tribunale, veniva notificata alla Standa stessa la nota n. 8075 prot. del 31 marzo 1998, con la quale il dirigente del settore urbanistica del comune di Grugliasco la invitava a pagare l'importo di L. 9.739.865.901 a conguaglio degli importi dovuti a titolo di contributo commisurato al costo di costruzione relativi alle concessioni edilizie afferenti i fabbricati realizzati nell'area urbanistica «T».

Tale identico importo era già stato richiesto da comune di Grugliasco, con nota assessorile n. 4642 in data 2 luglio 1996, alle società Shopville Le Gru, Atena S.p.a. e Ikea Italia S.p.a., che avverso le stesse proponevano gravame giurisdizionale tuttora pendente dinanzi al t.a.r. del Piemonte.

Avverso l'indicata nota dirigenziale n. 8075/1998 prot. insorgeva la Standa chiedendone a questo t.a.r. l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, unitamente alle altre statuizioni di cui in epigrafe, con ricorso (n. 7408/1998) notificato il 1° giugno 1998 e depositato il giorno 10 successivo, a sostegno del quale deduceva:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti;

2) violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell'art. 10 della legge n. 10/1977; eccesso di potere per carenza assoluta di legittimazione passiva;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689; eccesso di potere per travisamento, carenza assoluta di presupposti, difetto di istruttoria e di adeguata motivazione.

4) violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 10/1977 in combinato disposto con le norme di cui al decreto ministeriale n. 801/1977. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e segg. della legge n. 241/1990; eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto assoluto di istruttoria e di adeguata motivazione;

5) eccesso di potere per difetto di istruttoria e adeguata motivazione;

6) violazione e falsa applicazione dell'art. 11.2 della legge n. 10/1977.

Si costituiva in giudizio il Ministero intimato, con atto depositato il 24 giugno 1998.

Si costituiva in giudizio anche il comune intimato, con controricorso depositato in data 8 giugno 1998 e, puntualmente controdeducendo alle censure avversarie, ne sosteneva l'infondatezza, chiedendo il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare.

Con memoria depositata il 30 giugno 1998, il comune insisteva per il rigetto, dell'istanza cautelare.

Alla C.d.C. del 2 luglio 1998 la pronuncia sulla domanda cautelare veniva rinviata al merito.

Con ricorso (n. 9908/1998) notificato il 20 luglio 1998 e depositato il 21 luglio 1998, si rivolgeva a questo tribunale amministrativo anche la soc. Shopville Le Gru S.p.a., rappresentando di aver a suo tempo ricevuta la notifica della nota assessorile 2 luglio 1996 (n. 4662 prot.), di cui si è già detto, a seguito della quale aveva inviata al comune la raccomandata 25 luglio 1996, contestando la doverosità di alcun conguaglio.

Sosteneva la Shopville Le Gru S.p.a. di aver fatto ricorso a questo tribunale, pur in difetto di ulteriori iniziative comunali, «per puro scrupolo», al fine di ottenere una pronuncia dichiarativa dell'inesistenza del credito vantato dal comune.

A sostegno del gravame così proposto, deduceva:

- 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 10, legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell'art. 52, legge regionale piemontese 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni, travisamento, difetto di motivazione;
- 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 10, legge n. 10/1977 e dell'art. 52 legge regionale n. 56/1977 sotto diverso profilo; illogicità, difetto di motivazione sotto altro profilo;
- 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 10, legge n. 10/1977 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 3, legge n. 47/1985;
- 4) violazione dell'art. 10 legge n. 10/1977 e dell'art. 52 legge regionale n. 56/1077 sotto altro profilo; travisamento, difetto di presupposto, difetto di motivazione;
- 5) violazione e falsa applicazione dell'art. 3, legge n. 47/1985 sotto altro profilo;
- 6) violazione e falsa applicazione dei principi generali sull'annullamento d'ufficio degli atti amministrativi e sugli effetti retroattivi (*recte*: retrodatati) dell'annullamento, violazione dell'art. 35, legge n. 47/1985; difetto assoluto di presupposto, difetto di motivazione;
- 7) violazione e falsa applicazione dell'art. 10, legge n. 10/1977 in relazione ai precedenti artt. 3 e 4;
- 8) prescrizione dell'eventuale credito del comune a titolo di sanzione (artt. 12 e 28, legge n. 689/1981);
- 9) violazione dell'art. 3, legge n. 241/1990;
- 10) violazione dell'art. 7, legge n. 241/1990;
- 11) violazione e falsa applicazione dell'art. 11.2. della legge n. 10/1977;
- 12) violazione e falsa applicazione dell'art. 10 legge n. 10/1977 e dell'art. 52, legge regionale n. 56/1977, difetto di legittimazione passiva, indebito soggettivo.

Si costituiva in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 12 settembre 1998, per conto del Ministero dei lavori pubblici e della regione Piemonte.

Si costituiva in giudizio anche il comune intimato, con atto depositato il 17 ottobre 1998, chiedendo il rigetto del riorso.

Con memoria depositata il 29 ottobre 1998, la società ricorrente insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni.

Con identiche memorie depositate in entrambi i fascicoli di causa il 30 ottobre 1998, la difesa del comune resistente, dopo aver analiticamente riassunto i fatti e la cronologia degli avvenimenti, controdeduceva a tutte le censure avversarie, sostenendone l'infondatezza e concludendo per il rigetto dei ricorsi.

Dopo la discussione orale dei ricorsi, svoltasi congiuntamente dalla pubblica udienza del 12 novembre 1988, i ricorsi stessi venivano trattenuti in decisione.

D I R I T T O

I due ricorsi in epigrafe possono essere preliminarmente riuniti, perché vengono congiuntamente esaminati e decisi, risultandone evidenti dalla narrativa che precede le ragioni di oggettiva connessione.

Le società Standa S.p.a. e Shopville Le Gru S.p.a. contestano entrambe, infatti, la debenza del «versamento a conguaglio degli importi dovuti a titolo di contributo commisurato al costo di costruzione» loro richiesto con note di identico contenuto — rispettivamente in data 31 marzo 1998 (n. 8075/prot.) e 2 luglio 1996 (n. 4642/prot.) dal comune di Grugliasco e, comunque la misura del contributo stesso come quantificata nelle note indicate e chiedono a questo tribunale amministrativo regionale la relativa declaratoria.

In funzione strumentale a tale declaratoria hanno chiesto, altresì, a questo tribunale l'annullamento, «ove occorra», delle note stesse e degli atti comunali e regionali indicati in epigrafe, nonché del decreto ministeriale 10 maggio 1997 n. 801.

Le contestazioni circa «l'an» e/o il «quantum» del contributo commisurato al costo di costruzione richiesto a conguaglio dal comune, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 16 della legge n. 10 del 1977 e 35 diciassettesimo comma, della legge n. 47 del 1985, anche ove la richiesta di conguaglio debba considerarsi estesa alla «...domanda di condono presentata ai sensi dell'art. 33 della legge n. 724/1994...», cui fanno riferimento le note comunali impugnate.

In entrambi i casi i giudizi, proposti per l'accertamento negativo di contributi urbanistici — o, in subordine, della sua esatta quantificazione — comportano l'accertamento della sussistenza o meno dell'obbligazione pecuniaria e sono, pertanto, attratti nell'orbita della giurisdizione esclusiva di questo giudice.

Gli atti di determinazione degli importi pretesi a conguaglio a titolo di contributo commisurato al costo di costruzione, in questa sede contestati, riguardano concessioni edilizie assentite dal comune di Grugliasco — comune della Provincia di Torino — per la realizzazione di fabbricati realizzati nell'area «T» di quel territorio e risultano quantificati sulla base di parametri normativi e comunali prefissati.

La competenza a conoscere dei ricorsi in esame sarebbe stata quindi, in via astratta, del tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con sede in Torino — la cui circoscrizione territoriale a base regionale comprende tutte le province della regione Piemonte — ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

A tale tribunale, infatti, si è rivolta altra società destinataria — unitamente alle attuali ricorrenti — della medesima richiesta di conguaglio, con autonomo ricorso (n. 2380/36) tuttora pendente presso quell'organo giudiziario, che si è anche pronunciato in sede cautelare (con ordinanza n. 1442 del 13 dicembre 1936) sul ricorso medesimo.

La circostanza che con i ricorsi in esame sia stato richiesto a questo, tribunale — in funzione, come si è sottolineato, meramente strumentale alla pretesa declaratoria — anche l'annullamento «ove occorra» del decreto ministeriale 10 maggio 1977 n. 801, non può certo valere a radicare, *ex se* la competenza di questo t.a.r. del Lazio ai sensi dello stesso art. 3, terzo comma della legge n. 1034 del 1971.

La giurisprudenza del giudice amministrativo d'appello ha affermato che la mera contestualità dell'impugnazione di un atto generale emanato da autorità centrali e di un atto applicativo non è di per sé sufficiente per determinare lo spostamento della competenza dal t.a.r. locale a quello del Lazio, occorrendo che tra i vari atti contestati sussista un collegamento obiettivo, che si sostanzia in un nesso di consequenzialità necessaria (tra le altre: C.d.S. IV sez. 2 aprile 1984, n. 218; VI, sez. 10 giugno 1987, n. 375; 9 giugno 1986, n. 407 e 17 ottobre 1988, n. 1121; *idem* V sez 26 maggio 1990 n. 464).

Di tale collegamento obiettivo dubitano per prime, nel caso concreto, proprio le società ricorrenti.

La società Standa S.p.a., invero, sostiene l'illegittimità del decreto ministeriale n. 801/1977 per avere lo stesso completamente omessa, a suo avviso, la determinazione delle modalità di calcolo da seguire per la quantificazione del contributo concessorio afferente costruzioni non residenziali, pur avendo in precedenza sostenuto — con evidente contraddizione — che il comune non si sarebbe attenuto alle disposizioni di massima introdotte con tale decreto (pagg. 18 e 21 del ricorso introduttivo).

La società Shopville Le Gru, a sua volta, ha sostenuto che il decreto ministeriale in questione andrebbe annullato — unitamente alle deliberazioni comunali e regionali contestualmente impuginate — solo nel caso che «... disponessero nel senso (o dovessero essere interpretati nel senso) che ai fini della quantificazione del contributo dovuto occorra avere riguardo anche alle finiture (ed al loro costo)» pag. 10 ricorso introduttivo.

Nell'ambito della giurisdizione esclusiva, inoltre, al giudice amministrativo devono riconoscersi gli stessi poteri di disapplicazione spettanti, *ex art.* 51, 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, al giudice ordinario (in senso conforme: t.a.r. Lombardia — MI — 2 aprile 1997, n. 354), sicché ben potrebbe il tribunale amministrativo competente a conoscere della controversia in via principale, disapplicare l'impugnato decreto ministeriale considerandolo, ove riconosciuto effettivamente illegittimo, *tamquam non esset*.

Ciò peraltro, viene riconosciuto dalla stessa società ricorrente Shopville Le Gru allorché sostiene, correttamente (a pag. 10 del ricorso introduttivo) che le deliberazioni comunale e regionale ed decreto ministeriale 10 maggio 1977, n. 801, «... andrebbero annullati (o meramente disapplicati; trattandosi, di materia affidata alla giurisdizione esclusiva e di atti incidenti su posizioni di diritto soggettivo perfetto)».

In materia di diritti patrimoniali azionati in giudizio, — come nelle fattispecie in esame — invero, gli stessi provvedimenti applicativi impugnati rivestono natura di «atti paritetici», in quanto tali non abbisognevoli di impugnazione in senso tecnico, ai fini della declaratoria del diritto richiesta dalle società ricorrenti (C.d.S., IV sez., ord. 3 febbraio 1992, n. 144; A.P. 14 ottobre 1992, n. 13).

È quanto meno dubbio, perciò, che in materia di diritti patrimoniali e quindi di giurisdizione esclusiva, l'impugnazione in via subordinata e/o meramente tuzioristica di atti di autorità centrali statali aventi efficacia generale sia senz'altro idonea a radicare la competenza del t.a.r. per il Lazio con sede a Roma.

I due ricorsi sono stati radicati, invece presso questo tribunale amministrativo regionale il quale, ai sensi dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, non può eccipire la propria incompetenza territoriale, né rivolgersi al giudice di tale competenza — cioè al Consiglio di Stato — e dovrebbe, dunque, decidere le controversie sottoposte al suo esame in sede di giurisdizione esclusiva.

A tenore di tale art. 31, infatti, l'incompetenza territoriale può essere eccepita dal resistente o da qualsiasi interveniente, attraverso l'apposita istanza di regolamento di competenza, ma «... non è rilevabile d'ufficio».

La giurisprudenza amministrativa ha pacificamente ritenuto che tale non rilevanza d'ufficio riguardi anche le questioni sulla discriminazione di competenza tra il t.a.r. rispetto agli atti degli organi centrali, allorché lo stesso t.a.r. del Lazio sia investito della controversia in ragione della posizione differenziata attribuitagli dall'art. 3, comma terzo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (per tutte: C.d.S., A.P. 14 ottobre 1992, n. 13 e IV sez. 2 luglio 1976, e n. 286, VI sez. 17 dicembre 1976, n. 451; IV sez. 6 giugno 1978, n. 529).

Tale posizione differenziata, infatti, concretizzerebbe pur sempre un'ipotesi di competenza territoriale non funzionale, sicché la relativa questione non potrebbe essere decisa dal t.a.r. adito ma dovrebbe essere eccepita dalla parte resistente o da qualsiasi interveniente con apposito ricorso al Consiglio di Stato nel rispetto delle forme del procedimento previsto dall'art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (in tal senso, fra le numerose pronunce t.a.r. Friuli-Venezia Giulia, 14 dicembre 1978, n. 260, t.a.r. Toscana, 20 dicembre 1978, n. 718; t.a.r. Piemonte, 3 giugno 1980, n. 413; t.a.r. Emilia-Romagna 12 febbraio 1981, n. 67; t.a.r. Liguria, II sez. 27 novembre 1937, n. 384; C.d.S. IV sez. 20 febbraio 1988, n. 320; t.a.r. Lombardia — BS, 23 gennaio 1997 ecc. ecc.).

Il Collegio ritiene che il citato art. 31 della legge n. 1034 del 1971 sia in contrasto con gli artt. 25, primo comma e 125, secondo comma della Costituzione, quantomeno dove consente alle parti del processo di derogare, di comune accordo, alla competenza territoriale dei t.a.r. mentre non consente al giudice adito e, in particolare, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma, anche allorché giudica in sede di giurisdizione esclusiva, di rilevare d'ufficio la propria incompetenza, né di chiedere al Consiglio di Stato una previa decisione sulla competenza stessa, neppure nei casi in cui l'impugnativa di atti di autorità centrali appaia palesemente strumentale e finalizzata esclusivamente a radicare la competenza presso il t.a.r. «scelto» dalle parti medesime e comunque risulti irrilevante ai fini della pretesa dedotta in giudizio.

L'art. 25, primo comma, della Costituzione, dispone testualmente che «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge».

L'art. 125, secondo comma della Costituzione recita che «nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione». Le due norme costituzionali ad avviso di questo giudice remittente, non possono che essere lette congiuntamente.

L'esigenza di istituire organi di giustizia amministrativa di primo grado presso le regioni, in conformità al testè citato precetto costituzionale e, quindi, di distribuire la giurisdizione amministrativa di primo grado fra diversi organi con differente posizione geografica, ha comportato la necessità di determinare la competenza del giudice amministrativo in funzione del territorio.

A ciò il legislatore ordinario ha provveduto, rispettivamente, con le norme degli artt. 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (che individuano i criteri per la determinazione della competenza territoriale).

Sembra al Collegio che una volta istituiti i suddetti organi di giustizia amministrativa di primo grado, le cui circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni e stabiliti con carattere di generalità i criteri di competenza dei tribunali medesimi, non possa poi essere consentito, senza violare lo spirito e la lettera dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, rimettere alla mera volontà delle parti l'individuazione del tribunale da investire della soluzione delle controversie concrete, in tal modo scegliendo il giudice amministrativo che più loro aggrada, secondo criteri di convenienza e di preferenza che nulla hanno a che vedere con l'esigenza posta a fondamento del principio costituzionale consacrato nella norma in questione.

È pur vero che ciò può avvenire solo di comune accordo tra le parti, avendo quella non consenziente a propria disposizione lo strumento del ricorso (al Consiglio di Stato) per regolamento di competenza, previsto dall'art. 31, primo comma, della legge n. 1074/1971.

Ma tale accordo può essere realizzato cripticamente e tacitamente senza neppure ricorrere al procedimento previsto dalla norma stessa, facendo solo infruttuosamente decorrere i termini fissati a pena di decadenza del secondo comma dello stesso art. 31.

Vale la pena ricordare, peraltro, che il potere della parti di disporre deroghe alla competenza stabilita dalla legge, nell'ampiezza in cui è attualmente ammesso, non era nel disegno originario del legislatore, ma è stato introdotto durante l'elaborazione del progetto in sede parlamentare (vedasi G. Morbidelli, Cronaca parlamentare della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, in Riv. trim. in diritto pubblico 1372 pag. 2080).

Tale potere non trova corrispondenza nel processo civile, a somiglianza del quale è modellato, specie in materia di giurisdizione esclusiva, quello amministrativo, processo nel quale il codice di procedura civile riconosce sì alle parti un potere di derogare alla competenza territoriale stabilita dalla legge, ma circoscritto entro precisi

limiti, che il giudice ha il potere dovere di sindacare e nel quale, comunque, la competenza giurisdizionale non è organizzata esclusivamente su base territoriale, come avviene per il processo amministrativo, esistendo anche una competenza per materia o valore (artt. 7 e segg c.p.c.) ed una competenza c.d. «funzionale» (nei vari casi indicati nell'art. 38 c.p.c.) inderogabile per accordo delle parti.

Il sistema delineato dall'art. 31 della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, quale risulta in particolare dai commi primo, quarto e nono della legge n. 1034 del 1971, non prevede fori facoltativi ed alternativi, consentendo alle parti di derogare alla competenza territoriale stabilita dalla legge stessa con una libertà ed un'ampiezza che non hanno l'eguale nel processo civile mentre nega, come si è detto, al giudice adito, il potere di pronunciare in materia di competenza o, quanto meno, di richiedere anch'esso al Consiglio di Stato una decisione sulla competenza, sostanzialmente rimettendo alle parti, anziché al legislatore, l'individuazione del giudice amministrativo di primo grado territorialmente competente.

Il tribunale amministrativo regionale, dunque, caso unico del nostro ordinamento giuridico, non può giudicare della propria competenza né d'ufficio, né su istanza di parte e non può neppure rivolgersi al Consiglio di Stato per ottenere una pronuncia sulla competenza che tenga conto, in particolare nei casi impugnativi proposte davanti a questo t.a.r. del Lazio con sede in Roma, della natura della controversia e dell'eventuale strumentalità di impugnativa di atti di autorità centrali al solo fine di radicare la competenza del t.a.r. medesimo.

Non ignora il Collegio la giurisprudenza costituzionale — a quanto risulta, però, mai pronunciata con riferimento all'art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 — secondo la quale essendo le norme disciplinatrici della competenza territoriale dirette a stabilire in anticipo i criteri di individuazione del giudice, non è configurabile al riguardo violazione dell'art. 25 della Costituzione (sentenza 11-12 maggio 1977, n. 77).

Proprio tale giurisprudenza rafforza, però, il convincimento del Collegio circa la non costituzionalità dell'art. 31 in discorso.

Una volta, infatti, che il legislatore ha puntualmente ed esaurientemente predeterminati, come si è detto, con le norme degli artt. 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i criteri per la determinazione della competenza territoriale, con riferimento a dati obiettivi ed obiettivamente accertabili — quali la sede dell'ente e dell'organo che ha emesso l'atto impugnato, la sede di servizio del ricorrente pubblico impiegato, l'efficacia ultraregionale o infra-regionale dell'atto dell'Organo centrale dello Stato che viene impugnato — non può, poi, consentire alle parti di travolgere e disattendere «*ad libitum*» tali criteri, posti anche in attuazione dell'art. 125 della Costituzione, costruendosi «su misura» la competenza territoriale che loro più aggrada, rivolgendosi indifferentemente all'uno o all'altro tribunale amministrativo regionale o, come nel caso concreto, a quello con sede in Roma, ed impedendo anche al giudice adito di rilevare d'ufficio la propria incompetenza territoriale.

Nè, a giustificare la discrezionalità del legislatore nell'impedire al giudicante di rilevare d'ufficio la propria incompetenza o, quanto meno, di richiedere al giudice regolatore della competenza una pronuncia in merito alla stessa, ricorrono nel processo amministrativo quelle serie, concrete ed obiettive ragioni di speditezza e di celerità del processo che hanno indotto codesta Corte a riconoscere, in talune circostanziate ipotesi legislative, la legittimità costituzionali di siffatta discrezionalità (ad esempio ordinanza 19-30 dicembre 1991 n. 521).

A tacere d'ogni altra considerazione circa supposte esigenze di speditezza, osserva il Collegio che nessuna norma vieta al giudice investito di una competenza territoriale — che in ipotesi non gli appartenga ma che egli non può rilevare d'ufficio, né far altrimenti valere con lo strumento del regolamento di competenza — di adottare pronunce istruttorie che sospendono, comunque, la decisione della controversia.

E tali esigenze istruttorie possono palesarsi maggiori e più frequenti proprio in relazione a controversie radicate presso un giudice diverso e distante da quello che sarebbe competente a conoscerne in via generale, secondo i criteri di competenza territoriale all'uopo stabiliti dalla legge n. 1034 del 1971.

Il fondamento di tale criteri va ricercato, infatti, sia nella presumibile migliore esplicazione del potere cognitorio del giudice su vicende che gli sono vicine e delle quali può avere, occorrendo, percezione e visione diretta — non a caso, infatti, l'art. 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186 prescrive l'obbligo di residenza dei magistrati amministrativi in un comune dove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni —, che nella maggiore possibilità di tutela di interessi estranei ai soggetti della lite, che possono essere coinvolti nel processo.

Interessi che, in taluni casi, possono trascendere quelli delle parti in lite ed assumere valenza di interesse generale e che restano privi di tutela attesa la mancanza, come è noto, di un pubblico ministero nel processo amministrativo e la difficoltà, per l'Avvocatura di Stato — che nel caso concreto non ha ritenuto neppure di dover partecipare alla discussione dei ricorsi; — di rappresentare sempre ed adeguatamente tali interessi davanti al giudice amministrativo.

A ciò aggiungasi che la possibilità offerta alle parti del processo amministrativo, dall'art. 31 della legge n. 2034 del 1971, di derogare espressamente o tacitamente dal competente foro territoriale, rivolgendosi ad un qualsiasi tribunale amministrativo regionale della Repubblica comporta, sul piano processuale, effetti che incidono sicuramente su presunte esigenze di celerità del processo stesso non avendo il legislatore provveduto a garantire l'unità del giudizio quando, su controversie in tutto od in parte uguali, siano stati promossi procedimenti diversi presso distinte sedi giudiziarie.

Il giudice amministrativo non può certo ignorare gli istituti della «litispendenza», della «continenza» e della «connessione» di cause e dovrebbe far ricorso a principi ed alle norme del codice di procedura civile, sia pure adattandoli alle caratteristiche e alle esigenze del processo amministrativo, allorché si verificano le situazioni alle quali tali istituti si riferiscono.

Ciò, in particolare, in sede di giurisdizione esclusiva nella quale la giurisprudenza ha già riconosciuto, si pure con riferimento agli istituti del cumulo oggettivo di domande e del litisconsorzio facoltativo, l'applicabilità in via tendenziale della normativa processuale comune — di cui agli artt. 103 e segg. c.p.c. —, in luogo dei più restrittivi principi vigenti in materia di giurisdizione generale di legittimità (C.d.S., sez. V, 13 giugno 1998, n. 828).

E non vi è ragione, ad avviso del Collegio, per escludere l'applicabilità al processo amministrativo, almeno in sede di giurisdizione esclusiva, anche, della disciplina processuale comune di cui agli artt. 39 e 40 c.p.c.

Sicché, quando si verifichi, in particolare, una situazione equivalente a quella prevista dall'art. 39, primo comma, c.p.c., vale a dire una situazione di *litispendenza* il giudice amministrativo deve comunque risolverla, in conformità alla norma processuale in questione, ed ai principi dell'ordinamento giuridico, che prevedono la promozione di un unico processo per la medesima controversia.

Se, al contrario, uno dei giudici delle cause pendenti fosse incompetente e potesse rilevare d'ufficio tale incompetenza o almeno, farla valere, davanti al giudice della competenza previsto dall'art. 31 della legge 1034 del 1971, la decisione sulla competenza, comunque provocata, farebbe cessare la situazione di *litispendenza*, spogliando della causa il giudice competente e realizzando, in tal modo, anche quelle esigenze acceleratorie del processo cui si faceva poc'anzi riferimento ed alle quali non appare sicuramente rispondere la disciplina processuale introdotta con l'art. 31 in discorso.

Può, dunque, conclusivamente affermarsi in estrema sintesi che, a parere del Collegio, la previsione della non rilevanza d'ufficio della incompetenza per territorio e la facoltà, rimessa alle parti, della scelta del foro competente a decidere — anche in deroga ai criteri di competenza stabiliti e predeterminati in astratto dal legislatore —, contenute nell'art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, minano ed elidono senza plausibile e ragionevole giustificazione il criterio di certezza nell'individuazione del giudice competente e si pongono, in tal modo, in aperto contrasto con il principio della precostituzione del giudice sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, siccome interpretato dalla giurisprudenza di codesta Corte costituzionale.

La deroga a tale precostituzione del giudice non può spingersi, ad avviso del Collegio, fino ad affidare in concreto alle parti e senza alcuna forma di controllo del giudice investito della controversia o, quanto meno, del giudice della competenza, il potere di disporre della competenza che il richiamato principio costituzionale esige fissata in anticipo e non già in vista di determinate controversie e/o di interessi delle parti del processo, interessi che possono restare inconfessati ed ignoti attesa la possibilità, dianzi sottolineata, conferita alle parti medesime, di accordarsi anche tacitamente per adire un tribunale amministrativo diverso da quello indicato dalla legge.

Secondo il Collegio un così esteso ed incontrollato potere dispositivo delle parti e la correlativa impossibilità di rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale, violano anche l'art. 125 u.c. della Costituzione.

Tale norma sembrerebbe aver predeterminato essa stessa, con carattere vincolante ed inderogabile anche per il legislatore ordinario, la competenza territoriale degli organi di giustizia amministrativa di primo grado.

La norma, cioè, oltre ad aver costituzionalizzato il principio così detto del doppio grado di giurisdizione in tema di giustizia amministrativa — giusta l'interpretazione avallata da codesta Corte costituzionale nella sentenza n. 61 del 1975 —, ha anche vincolato il legislatore ordinario ad istituire organi di giurisdizione amministrativa di primo grado in ogni regione, distribuendo la giurisdizione amministrativa tra i diversi uffici giudiziari con differente posizione geografica.

Una volta che, in esecuzione ed attuazione del dettato costituzionale, il legislatore ordinario abbia operato, come concretamente ha fatto con le norme di cui al titolo I della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, siffatta distribuzione di competenza giurisdizionale in funzione del territorio, secondo precisi e predeterminati criteri di competenza territoriale dei vari organi di giustizia amministrativa di primo grado — i tribunali amministrativi regionali,

appunto —, non può poi, senza violare l'indicata norma costituzionale, consentire di stravolgere ed ignorare tali criteri, conferendo alle parti un ampio ed incontrollato potere dispositivo della competenza e contestualmente inibendo al giudice adito di pronunciare in materia o di rivolgersi, a sua volta, al giudice della competenza.

Il che, invece, è proprio quanto ha fatto il legislatore con l'art. 31 della legge n. 1034 del 1971, sospettato anche sotto tale profilo di incostituzionalità, in pratica introducendo nell'ordinamento giuridico una sorta di «fungibilità» dei tribunali amministrativi regionali, così svuotando di reale contenuto la norma costituzionale in discorso.

Tale degradazione di competenza territoriale, affidata all'illimitato ed incontrollato potere dispositivo delle parti — al di là degli inconvenienti pratici che può produrre, tra l'altro, in presenza di situazioni di *litispendenza* di cause — potrebbe, peraltro, portare in taluni casi a conseguenze aberranti, che non sembra al Collegio siano state adeguatamente e sufficientemente valutate dal legislatore ordinario.

Un orientamento giurisprudenziale particolarmente severo e rigoroso in talune materie — (ad esempio proprio quella relativa ad abusi urbanistici-edilizi —) da parte di un determinato tribunale amministrativo regionale potrebbe spingere le parti — i cui interessi sostanziali potrebbero risultare coincidenti per ragioni varie — a rivolgersi ad altro tribunale amministrativo, magari situato all'estremo opposto della penisola, la cui giurisprudenza venga ritenuta meno rigorosa e comunque più gradita alle parti stesse.

In tal modo ai tribunali amministrativi regionali competenti verrebbero sottratte consistenti «fette» di giurisdizione, per essere attribuite alla competenza di altro tribunale non già sulla base di precostituiti criteri legislativi stabiliti prima dell'insorgere della controversia giudiziaria o in virtù di concorrenti principi costituzionali o di prevalenti ed obiettive esigenze di carattere pubblicistico, ma «asservendo» il processo, anche sotto tale aspetto, all'ampio potere dispositivo delle parti.

Così esse diventano libere di scegliere il giudice amministrativo che loro meglio aggrada (in tal senso Mario Nigro, in «Giustizia amministrativa» ed. il Mulino pag. 359), incidendo una competenza territoriale a base regionale insuscettibile, in virtù della cogente direttiva di decentramento contenuta nell'art. 125, u.c. della Costituzione, di essere tanto apertamente ed ingiustificatamente derogata dall'insindacabile accordo delle parti.

Il Collegio confida di aver dimostrato, attraverso le argomentazioni svolte, la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata d'ufficio.

Quanto alla rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, la stessa risiede nel fatto che la presente controversia, almeno in via preliminare, non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale così come sollevata, dovendo questo giudice ritenersi senz'altro competente (oppure no) a conoscere della controversia sottopostagli, a seconda che la norma denunziata sia dichiarata o meno incostituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 solleva, in relazione agli artt. 25, primo comma, e 125, secondo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi primo, quarto e nono, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Sospende, quindi, il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 12 novembre 1998.

Il presidente: BIANCHI

Il consigliere est.: VISCIOLA

N. 321

Ordinanza emessa il 12 novembre 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 maggio 1999) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sui ricorsi riuniti proposti da Standa s.p.a. ed altra contro il comune di Grugliasco ed altri.

Giustizia amministrativa - Giudizio dinanzi al t.a.r. - Facoltà delle parti di scelta del foro competente territorialmente - Rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per territorio - Esclusione - Incidenza sul principio del giudice naturale - Violazione del principio della competenza territoriale a base regionale del t.a.r.

(Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 31, primo, quarto e nono comma).

(Cost., artt. 25, primo comma, e 125, secondo comma).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 3356/1997 e 3358/1997 rispettivamente proposti da Standa s.p.a., in persona del legale rappresentante dott. Vittoria Lagioia, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Sala, Marco Siniscalco e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Guido d'Arezzo n. 18;

Contro il comune di Grugliasco, in persona del Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Videtta ed Anna Maria Arnone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Giulia n. 189 e il Ministero dei lavori pubblici, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale è *ex lege* domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per la declaratoria dell'inesistenza a carico della società ricorrente dell'obbligazione per il pagamento delle somme pretese dal comune di Grugliasco con separati provvedimenti entrambi in data 21 gennaio 1997 (notificati il successivo 24 gennaio), asseritamente dovute — rispettivamente — a conguaglio dell'importo già versato a titolo di oblazione e dell'importo già versato a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per il conseguimento della concessione in sanatoria richiesta con istanza del 21 aprile 1995, nonché per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. 323 in data 21 gennaio 1997 (notificato il successivo 24 gennaio), con il quale l'assessore delegato del giudice di Grugliasco ha invitato la società ricorrente a versare la somma di L. 11.630.429.827 a conguaglio dell'oblazione già corrisposta per conseguire la sanatoria edilizia; del provvedimento prot. n. 323 in data 21 gennaio 1997 (notificato il successivo 24 gennaio), con il quale l'Assessore delegato del comune di Grugliasco ha invitato la società ricorrente a versare la somma di L. 5.558.406.145 a titolo di conguaglio per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, comunicando altresì che la concessione in sanatoria sarebbe stata rilasciata solo all'esito del pagamento; della circolare del Ministero dei lavori pubblici 17 giugno 1995, n. 2241/UL; della delibera del Consiglio comunale n. 142 del 15 dicembre 1992; nonché per l'annullamento di ogni ulteriore atto anteriore, conseguente ovvero comunque coordinato e/o connesso a quelli sopraindicati e la Società Shopville Le Gru s.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione sig. Jacques Vandier, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Gerbi e Ludovico Villani e presso il secondo elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Clodio n. 12;

Contro il comune di Grugliasco, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Paolo Videtta ed Anna Maria Arnone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Giulia n. 189 e il Ministero dei lavori pubblici, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è *ex lege* domiciliato e nei confronti del Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, *ut supra* rappresentato è *ex lege* domiciliato per l'annullamento, previa sospensione dei due provvedimenti a firma del comune di Grugliasco 21 gennaio 1997, entrambi con prot. n. 323, notificati alla Società Standa S.p.a. in data 29 gennaio 1997 aventi ad oggetto «definizione di sanatoria prot. n. 691 del 21 aprile 1995» e determinazione del conguaglio preteso come dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione in complessive L. 5.558.406.145 e a titolo di oblazione in complessive L. 11.530.429.827, nonché per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Grugliasco 15 dicembre 1992, n. 142, e per l'annullamento *in parte qua*, della circolare del Ministero dei lavori pubblici 17 giugno 1995, n. 2241/UL (in *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1995, suppl. ord. n. 192) e per l'accertamento della non doverosità di alcun condono edilizio relativo ad opere non abusive e comunque ed in subordine della non doverosità di alcun pagamento a conguaglio ovvero, e in ulteriore subordine, per l'accertamento delle somme effettivamente dovute a conguaglio;

Visti i ricorsi ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 12 novembre 1998 il cons. Carlo Visciola e uditi, per le parti, gli avv. Molino (su delega), Medugno, Gerbi e Videtta;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

In data 24 gennaio 1997 venivano notificate alla società Standa s.p.a. due note datate 21 gennaio 1997, sottoscritte dall'assessore delegato al settore urbanistica del comune di Grugliasco, aventi entrambe ad oggetto «definizione istanze di sanatoria protocollo n. 691 del 21 gennaio 1995 presentata ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

Con tali note, recanti il medesimo numero (323) di protocollo, si determinava in L. 15.007.686.480 la somma dovuta a titolo di sanatoria e si invitava l'istante a versare, a conguaglio, la somma di L. 11.630.429.627, nonché a pagare la somma di L. 5.558.406.145 a titolo di conguaglio per oneri di urbanizzazione, sia primaria che secondaria.

A seguito di tali richieste di pagamento la società Standa s.p.a. si rivolgeva a questo t.a.r. del Lazio, con ricorso (n. 3356/1997) notificato in data 11 marzo 1997 e depositato il giorno 14 successivo, chiedendogli le statuizioni di cui in epigrafe.

A sostegno del gravame, deduceva:

1) illegittimità derivata;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 3, della legge n. 724/1994; eccesso di potere per travisamento, errore nei presupposti, carenza assoluta di istruttoria;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 9, della legge n. 724/1994, nonché dell'art. 5 della legge n. 10/1977; eccesso di potere per travisamento, errore nei presupposti, difetto assoluto di motivazione;

4) violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994; eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, nonché per le norme che governano l'esatta sequenza procedimentale, carenza di istruttoria;

5) violazione e falsa applicazione, sotto ulteriore profilo, dell'art. 39, comma 9, della legge n. 724/1994; eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, difetto dei presupposti e di adeguata motivazione;

6) violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 9, della legge n. 724/1994, nonché dell'art. 11 della legge n. 10/1977; eccesso di potere per travisamento, perplessità dei presupposti, difetto di adeguata istruttoria;

7) violazione e falsa applicazione dell'art. 39, della legge n. 724/1994 in combinato disposto con le norme di cui al d.m. n. 801/1977; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e di adeguata motivazione.

Si costituiva in giudizio il Ministero dei lavori pubblici, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, con atto depositato il 22 marzo 1997.

Si costituiva in giudizio anche il comune intimato, con controricorso depositato il 21 aprile 1997 e, puntualmente controdeducendo alle censure avversarie, ne sosteneva l'infondatezza, concludendo per il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare.

Quest'ultima veniva accolta da questa sezione con ordinanza n. 1008/1997 assunta nella C.d.C. del 24 aprile 1997, «... limitatamente alla misura di 2/3 degli importi richiesti dall'amministrazione ...».

Con istanza depositata il 24 luglio 1997 la Standa s.p.a. chiedeva il riesame della predetta ordinanza.

Con memoria depositata il 29 luglio 1997, il comune resistente chiedeva il rigetto dell'istanza.

Con ordinanza n. 1326/1997 assunta nella C.d.C. del 31 luglio 1997, questa sezione respingeva la domanda di riesame.

Avverso gli stessi atti di determinazione degli importi a titolo di conguaglio per oblazione ed oneri di urbanizzazione, notificati alla Standa s.p.a., insorgeva anche la Shopville Le Gru S.p.a., chiedendone a questo tribunale l'annullamento previa sospensiva, unitamente alle ulteriori statuizioni di cui in epigrafe, con ricorso (n. 3358/1997) notificato il 10 marzo 1997 e depositato il 14 marzo successivo, a sostegno del quale deduceva:

- 1) illegittimità derivata. Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 35 e 37 legge 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m.i.;
- 2) violazione dell'art. 37, legge 28 febbraio 1985, n. 47; difetto di presupposto; violazione dell'art. 5, legge n. 10/1977;
- 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 37, legge n. 47/1985 sotto altro profilo, travisamento, ingiustizia grave e manifesta;
- 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 37, legge n. 47/1985 sotto altro profilo ed in relazione all'obbligo di restituzione dei contributi già versati al comune per l'ottenimento delle concessioni edilizie annullate dalla regione;
- 5) violazione e falsa applicazione dell'art. 37, legge n. 47/1985 e dell'art. 39, comma 9, legge n. 724/1994; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, ingiustizia grave e manifesta;
- 6) violazione degli artt. 35 e 37 della legge n. 47/1985; difetto di istruttoria di presupposto, travisamento, difetto di motivazione, violazione dell'art. 51, legge n. 47/1985;
- 7) violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 35, legge n. 47/1985 e della nota 1 alla tabella allegata alla stessa legge;
- 8) in subordine: violazione e falsa applicazione della regola contenuta nella nota 1 alla tabella allegata alla legge n. 47/1985;
- 9) violazione e falsa applicazione art. 34, legge n. 47/1985 e del successivo art. 51 in relazione agli artt. 2 e 3 del d.m. 10 maggio 1977, n. 801;
- 10) violazione dell'art. 39, comma 5, e dell'art. 2, p. 40, legge n. 662/1996, nonché dell'art. 1224 c.c.;
- 11) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, p. 40, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Si costituivano in giudizio i Ministeri intimati, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, con atto depositato il 22 marzo 1997.

Si costituiva in giudizio anche il comune intimato, con controricorso depositato il 27 marzo 1997, sostenendo la carenza d'interesse della società ricorrente alla presentazione del ricorso.

Nel merito, puntualmente controdeducendo alle censure avversarie ne sosteneva, comunque, l'infondatezza, chiedendone il rigetto unitamente all'istanza cautelare con ordinanza depositata il 29 ottobre 1998, il Ministero dei lavori pubblici manifestava l'avviso «che la nota 1 della tabella allegata alla legge n. 47/1985 non sia applicabile al caso di specie».

Con memoria depositata lo stesso 20 ottobre 1998 la società ricorrente, illustrando i motivi di gravame, rinunciava al primo e ribadiva la fondatezza degli altri, insistendo per l'accoglimento del gravame. I due ricorsi venivano congiuntamente discussi alla pubblica udienza del 12 novembre 1998 e in quella sede, anche il difensore della Standa S.p.a. dichiarava a verbale di rinunciare al primo motivo di ricorso, a seguito dell'intervenuta conferma, da parte del Consiglio di Stato (con sentenza n. 443/1998 del 21 ottobre 1997, pubblicata il 16 marzo 1998), delle sentenze del t.a.r. del Piemonte nn. 448/1996 e 662/1996.

I due ricorsi venivano, quindi, trattenuti in decisione.

D I R I T T O

I due ricorsi in epigrafe possono essere preliminarmente riuniti, per essere esaminati e decisi congiuntamente, per ragioni di connessione oggettiva che risultano evidenti dalla narrativa che precede.

Le società Standa S.p.a. e Shopville Le Gru S.p.a. contestano entrambe, infatti, la legittimità di due atti a firma dell'Assessore delegato del comune di Grugliasco del 21 gennaio 1997, recanti il medesimo protocollo (323) ed il medesimo oggetto («definizione istanza di sanatoria protocollo n. 691 del 21 aprile 1995 presentata ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724»), con i quali è stata rispettivamente determinata la somma da versare a conguaglio a titolo di oblazione ed a titolo di oneri di urbanizzazione, per la definizione della indicata pratica di sanatoria edilizia.

Le ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale l'accertamento della non doverosità di alcun pagamento e comunque ed in subordine della non doverosità di alcun pagamento a conguaglio ovvero — e in ulteriore subordine — delle somme effettivamente dovute a conguaglio.

In tal senso, invero, deve essere interpretata anche la richiesta sostanziale della Standa s.p.a., ancorché la declaratoria di accertamento risulti limitata nell'epigrafe del ricorso alla mera inesistenza dell'obbligazione di pagamento, dal momento che le censure e le contestazioni svolte nel gravame giurisdizionale attengono anche al *quantum* della somma pretesa del comune resistente ai titoli soprariocordati.

Le controversie così definite appartengono, dunque, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 26 della legge n. 10/1977 e 35, diciassettesimo comma della legge n. 47/1985 riguardando — per quanto attiene all'*an* ed al *quantum* delle somme dovute a titolo di oblazione e di contributo delle opere formanti oggetto di concessione edilizia in sanatoria — diritti soggettivi delle parti in relazione ai quali l'amministrazione è sfornita di potestà autoritativa, dovendo compiere un'attività di mero accertamento in base a parametri normativi (legislativi e regolamentari) prefissati, cfr. per tutte; C.d.S., V sez. 22 novembre 1966, n. 1388.

Gli atti di determinazione dell'oblazione e del contributo di concessione in questa sede contestati sono stati emessi dal comune di Grugliasco — comune della provincia di Torino — per opere abusive realizzate sul territorio dello stesso comune e sulla base di parametri normativi statali e regionali prefissati nonché in applicazione — per quanto concerne la richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione — della deliberazione di c.c. n. 142 del 15 dicembre 1992.

Ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante «Istituzione dei tribunali amministrativi regionali», la competenza a conoscere dei ricorsi in questione sarebbe stata, in via astratta, del t.a.r. del Piemonte, con sede in Torino, la cui circoscrizione territoriale a base regionale comprende tutte le province della regione Piemonte.

La circostanza che con tali ricorsi sia stato richiesto anche l'annullamento, «ove occorra» e *in parte qua* della circolare del Ministero dei lavori pubblici 17 giugno 1995, n. 2241/UL (in *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1995, suppl. ord. n. 192), non può certo valere a radicare *ex se* la competenza di questo t.a.r. del Lazio, ai sensi dello stesso art. 3, terzo comma, della legge n. 1034 del 1971.

Ciò in primo luogo perchè la mera contestualità dell'impugnazione di un atto generale emanato da autorità centrali e di un atto applicativo non è di per sè sufficiente per determinare lo spostamento della competenza dal t.a.r. locale a quello del Lazio, occorrendo che tra i vari atti contestati sussista un collegamento obiettivo, che si sostanzia in un nesso di consequenzialità necessaria (C.d.S., IV sez. 2 aprile 1984, n. 218; VI sez. 10 giugno 1987, n. 375 e 9 giugno 1986, n. 407; VI sez. 17 ottobre 1989, n. 1121; V sez. 26 maggio 1990, n. 464).

Collegamento obiettivo che potrebbe non sussistere nel caso concreto, essendosi le società ricorrenti limitate a contestare la legittimità di tale circolare nella parte in cui non conterrebbe indicazioni circa le modalità di calcolo della superficie per edifici non residenziali e, comunque, solo nell'ipotesi — invocata con evidente contraddizione — che il comune avesse dato applicazione alla circolare medesima. In secondo luogo — ed in disparte il rilievo che precede — il citato atto ministeriale generale appare privo di carattere normativo avendo precipue finalità di mera enunciazione ed esplicazione del contenuto del dettato legislativo.

Sicché non potrebbe farsi neppure applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale nel caso di contemporanea impugnativa di un atto ministeriale generale a carattere normativo e di un atto applicativo emesso da un'autorità periferica, la competenza dell'intera controversia va rimessa al tribunale amministrativo regionale per il Lazio quando la legittimità dell'atto applicativo venga prospettata come derivante dall'illegittimità di quello normativo presupposto, e ciò anche qualora l'impugnativa dell'atto generale presupposto prospettata in via subordinata ed eventuale, cioè in relazione ad una certa interpretazione del provvedimento medesimo che in via principale si contesta (C.d.S., sez. V, 18 gennaio 1980, n. 30; sez. VI, 18 marzo 1980, n. 342).

Nell'ambito della giurisdizione esclusiva, infine, il giudice amministrativo dispone degli stessi poteri di disapplicazione riconosciuti, *ex art.* 5, legge 20 marzo 1965, n. 2248, all. E al giudice ordinario (t.a.r. Lombardia - Milano 2 aprile 1997, n. 354), sicché ben potrebbe il tribunale amministrativo regionale competente a conoscere della controversia in via principale, disapplicare l'impugnativa circolare ministeriale considerandola, ove riconosciuta illegittima *tamquam non esset* ai fini della decisione della controversia stessa.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 320/1999).

N. 322

*Ordinanza emessa il 25 gennaio 1999 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Ministero delle finanze contro l'E.N.I. S.p.a.*

**Imposte e tasse in genere - Imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche - Credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti - Computo in aumento del «credito complessivo» - Previsione contenuta nella disciplina anteriore ed in quella immediatamente successiva al t.u. n. 917/1986 - Residua applicabilità, per il solo anno 1998, del computo in aumento del «credito complessivo netto», originariamente previsto dal t.u. - Irragionevolezza (avendo il legislatore implicitamente affermato la ragionevolezza della disciplina «ripri-
stinata» e non sussistendo motivi per limitarne la portata temporale).**

(D.-L. 27 aprile 1990, n. 90, art. 14, comma 3, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165).

(Cost., art. 3).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende *ope legis*, ricorrente;

Contro l'E.N.I. S.p.a. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini, 11, presso l'avvocato Franco Gallo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Livia Salvini, giusta delega a margine del controricorso, controricorrente, avverso la decisione n. 5610/1996 della Commissione tributaria centrale, depositata il 12 novembre 1996;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 gennaio 1999 dal consigliere dott. Rosario De Musis;

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Raffaele Palmieri che ha concluso in via principale per il rigetto del ricorso, in subordine rimette gli atti alla Corte costituzionale;

Rilevato:

che l'E.N.I., il quale, in conformità del modello predisposto per la dichiarazione I.R.P.E.G. per l'anno 1988, aveva computato le perdite pregresse prima del credito d'imposta, con conseguente impossibilità di compensare il secondo con le prime, le quali erano di ammontare maggiore, chiese il rimborso dell'imposta per L. 112.608.319.000, e poi propose ricorso avverso il silenzio serbato dall'amministrazione;

che il giudizio si è svolto nei vari gradi contenziosi tributari e si è concluso con la decisione del 12 novembre 1996 della Commissione tributaria centrale, la quale ha confermato il diritto al rimborso dell'imposta;

che la controversia è stata impostata e decisa sulla interpretazione dell'art. 14, comma 4, t.u. n. 917/1986, e la portata di tale norma in sé e quale modificata dall'art. 1, comma 1, lettera c), d.-l. n. 90/1990 (convertito nella legge n. 165/1990);

che la locuzione «reddito complessivo netto», contenuta nella norma originaria, non può essere intesa, stante la univocità del testo, nel senso che la parola «netto» sia irrilevante e quindi non immuti il concetto di reddito che nella disciplina previgente era definito «reddito complessivo» o «reddito imponibile», locuzioni, queste, espressive del reddito «non detto», non essendo, naturalmente, determinati al riguardo: né i lavori preparatori, in ipotesi dissonanti dal contenuto precettivo della norma; né la circostanza che in altri articoli dello stesso testo unico sia adoperata la medesima locuzione impiegata nella norma in esame e che essa sia stata interpretativamente riferita al reddito «non netto», dal momento che rilevante nella interpretazione di norma è anche la specificità del fenomeno che questa intende disciplinare; né la circostanza che la norma considerata, intesa nel suo significato letterale, immuterebbe una disciplina risalente, non potendo solo per questo essere sospettata di irrazionalità;

che conforta la interpretazione prescelta la considerazione che la sopravvenuta disciplina — d.-l. n. 90 citato — ha eliminato la parola «netto» con portata non interpretativa — come tale retroattiva — ma innovativa — come tale non retroattiva —: portata, questa, desumibile dal fatto che l'art. 14 dello stesso decreto nel terzo

comma dichiara espressamente che la modifica (in una ad altre specificamente richiamate) da esso introdotta si applica da una data futura («dalla dichiarazione dei redditi che deve essere presentata dalla data di entrata in vigore del decreto»);

che l'adottata interpretazione del citato art. 14 non si pone in contrasto con gli artt. 53 e 54 della Costituzione perché — concernendo la norma una agevolazione (in senso atecnico) — è irrilevante, rientrando nella discrezionalità del legislatore, rispettivamente: che questi abbia indicato, al solo fine della attribuzione dell'agevolazione, un sistema di individuazione dell'imponibile diverso da quello ordinario; che situazioni contingenti determinino, di conseguenza, trattamenti differenziati di contribuenti diversi;

che il terzo comma dell'art. 14 del citato decreto n. 90, rendendo operante la modifica introdotta dal precedente art. 1, comma primo, lettera c), «a partire ...», lascia operante la disciplina posta dall'art. 14 del menzionato testo unico esclusivamente per l'anno 1988, determinando così per tale solo anno l'applicabilità di una disciplina difforme da quella vigente in precedenza e da quella immediatamente successiva;

che tale previsione appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che difatti con il decreto n. 90 il legislatore, ripristinando la disciplina in vigore anteriormente al testo unico, ha evidentemente ritenuto — considerato altresì che la modifica è stata apportata a breve distanza dall'entrata in vigore di esso, redatto, invece, a distanza notevole dalla legge delega — che la disciplina ripristinata fosse ragionevole in relazione ai principi del regime tributario: con la conseguenza che tale ripristinata fa apparire irragionevole la non operatività di quest'ultima per un solo anno — il 1988 —;

che peraltro tale sospetta irragionevolezza è suffragata dai rilievi: a) che la disciplina che il legislatore ha inteso mantenere concerne una agevolazione (intesa quest'espressione, si ripete, in senso atecnico) a favore del contribuente, la quale è correlata ad un fenomeno economico non eccezionale ma normale; b) che per la operatività dell'agevolazione il legislatore ha, con larga evidenza, inteso adottare un meccanismo di ricostruzione del reddito del soggetto come se questi avesse ricevuto per intero (senza computare l'imposta pagata dalla società) di dividendi: il che rafforza il dubbio sulla ragionevolezza della scelta di attribuire per una sola annualità, al fine di cui si discute (ossia nella ricostruzione del reddito), ai redditi non ricevuti una rilevanza diversa da quella, allo stesso fine, attribuita ad essi per gli anni contigui, specie considerando che, tenuto conto della genesi e della finalità dell'agevolazione, appare congruo, al fine specifico, attribuire ai dividendi non ricevuti la stessa natura di quelli ricevuti;

che la questione di legittimità costituzionale pertanto appare non manifestamente infondata ed è altresì rilevante posto che un'eventuale diversa portata temerale della norma *de qua* determinerebbe l'applicabilità della disciplina sopravvenuta;

P. Q. M.

Sospende il giudizio;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 14, comma 3, d.-l. n. 90/1990 (convertito nella legge n. 165/1990), nella relativa disciplina temporale concernente la modifica, introdotta con il precedente art. 1, comma 1, lettera c);

Dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Roma, addì 25 gennaio 1999.

Il presidente: SENOFONTE

Il relatore cons.: DE MUSIS

N. 323 .

*Ordinanza emessa il 10 febbraio 1999 dal pretore di Modena
nel procedimento civile vertente tra Patierno Rosaria e l'I.N.P.S.*

Lavoro (Tutela del) - Interdizione anticipata dal lavoro fino alla cessazione dell'astensione obbligatoria *post partum* con diritto all'indennità di maternità - Applicabilità alle lavoratrici a domicilio - Mancata previsione - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela della maternità e dell'infanzia e di tutela delle lavoratrici madri.

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 31 e 37).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 4 febbraio 1999;

O S S E R V A

Con ricorso al pretore di Modena in funzione di giudice del lavoro depositato in cancelleria in data 24 giugno 1996, Patierno Rosaria, dipendente della ditta Gios di Carpi in qualità di lavoratrice a domicilio, dopo aver inutilmente proposto ricorso amministrativo, conveniva in giudizio l'I.N.P.S. per vedersi riconoscere il diritto all'indennità di maternità dall'11 febbraio 1995 (data di decorrenza dell'interdizione anticipata da lavoro disposta dall'Ispettorato del lavoro *ex art. 5* della legge n. 1204/1971) fino alla cessazione dell'astensione obbligatoria *post partum*.

Ella invocava l'applicazione dell'art. 5, legge n. 1204/1971 anche alla luce dell'art. 9 della legge n. 877/1973.

In via subordinata sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge n. 1204/1971 laddove non prevede l'applicabilità alle lavoratrici a domicilio delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge medesima per contrasto con gli artt. 3, 31, 32, 38 della Costituzione.

L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto della domanda attrice.

All'udienza del 4 febbraio 1999 il pretore si riservava di decidere in ordine alla sollevata questione di legittimità costituzionale.

L'art. 1, secondo comma, legge n. 1204/1971 sancisce «Alle lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente titolo di cui agli artt. 2, 4, 6 e 9».

L'esistenza di tale normativa, che non può certo ritenersi abrogata dall'art. 9, legge n. 877/1973 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) che si limita ad estendere l'applicazione ai lavoratori a domicilio delle norme vigenti in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, preclude l'accoglimento della domanda spiegata in giudizio in quanto esclude che alla ricorrente possano applicarsi le norme relative all'interdizione anticipata (art. 5).

Deve pertanto ritenersi che l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla parte attrice sia rilevante.

Ad avviso dello scrivente non è poi manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma della legge n. 1204/1971 per violazione degli artt. 3, 31 e 37, primo comma Cost. nella parte in cui non prevede l'applicabilità alle lavoratrici a domicilio dell'art. 5 della stessa legge.

In relazione all'art. 3 della Costituzione deve ritenersi che tale mancata previsione violi il principio di uguaglianza, non essendo dato individuare alcuna ragione del diverso trattamento previsto per le lavoratrici a domicilio rispetto alle altre lavoratrici subordinate. Il limite anzidetto non pare infatti trovare giustificazione nella specialità del rapporto di lavoro a domicilio anche alla luce dell'evoluzione normativa in materia (vedasi art. 9, legge n. 877/1973 sopra richiamato). I motivi per i quali ai sensi dell'art. 5 può essere disposta la interdizione dal lavoro anticipata possono d'altronde ricorrere anche se l'attività lavorativa non si svolge all'interno dell'impresa e prescindono dalla situazione logistica nella quale la lavoratrice si trova ad operare. Si pensi in particolare al caso di cui al punto a) («gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza») ricorrente appunto nel caso di specie.

La mancata previsione dell'applicabilità dell'art. 5, legge n. 1204/1971 alle lavoratrici a domicilio impedisce poi che nei confronti delle stesse possa ritenersi realizzata la speciale adeguata protezione garantita alla lavoratrice madre ed al bambino e più in generale alla maternità dagli artt. 31 e 37 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 delle legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 31, 37 della Costituzione nei termini in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma della legge n. 1204/1971;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Modena, addì 10 febbraio 1999

Il pretore: ARU

99C0556

N. 324

Ordinanza emessa il 26 marzo 1999 dalla Corte di assise di S. Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di De Luca Corrado ed altri

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessivo e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.).

(C.P.P. 1988, art. 303, comma 4).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza:

lette le istanze, con le quali si chiede di dichiarare la perdita di efficacia della misura restrittiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 303, 304 comma 6 c.p.p., e alla luce della nota sentenza della Corte costituzionale n. 292/1998, presentate nell'interesse di De Luca Corrado, Leccia Pasquale, Pezzella Nicola, Pezzella Francesco, Russo Giuseppe, Ferraiuolo Alfonso, Apicella Pasquale, Basco Antonio, D'Alessandro Cipriano, Diana Raffaele, Martinelli Enrico, Zara Alfredo, Panaro Sebastiano, Carannante Francesco, Della Corte Vincenzo, Venosa Raffaele, Venosa Salvatore, Venosa Umberto, Venosa Luigi, Picca Aldo, Lanza Benito, Alfiero Vincenzo, Conte Andrea, Pellegrino Valentino, Schiavone Saverio Paolo, Iovine Mario, Vargas Pasquale, Cacciapuoti Alfonso, Compagnone Francesco, Basile Luigi, Orvino Ulderico, De Falco Antonio, Mauriello Francesco e Reccia Stefano;

Visto il parere contrario del p.m.;

Premesso che, con due separati provvedimenti, entrambi emessi in data 23 novembre 1998, il tribunale di Napoli — sez. XII del riesame, in qualità di giudice d'appello, evidenziava che: «... non é dubbio che nella specie, a seguito della sentenza di incompetenza pronunciata dalla Corte di assise di Napoli, si è verificata la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari e la nuova decorrenza del termine della custodia cautelare relativo a tale fase, secondo quanto previsto dall'art. 303/2 c.p.p.». La norma citata dispone, infatti, che «nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento

regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento».

La previsione dell'art. 303/2 era stata più volte oggetto di questioni di incostituzionalità, sempre ritenute manifestamente infondate dalla Corte di cassazione. Si era affermato, in particolare; che la norma, nel parificare, agli effetti dell'allungamento del termine di fase, la regressione del procedimento per nullità (anche nel caso di gravi vizi di costituzione delle parti) alle altre ipotesi di regressione stabilite dalla legge, non contrasta con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 Cost.), poiché essa intende in ogni caso bilanciare le conseguenze negative del riprendere *ex novo l'iter* processuale con il permanere delle esigenze cautelari, consentendo l'allungamento del termine di fase, ma comunque entro il termine di durata complessiva della custodia stabilito dall'art. 303/4 (Cass., sez. VI, n. 915/1993, Esposito); che non sussiste violazione dell'art. 13, ultimo comma, Cost., in quanto la norma costituzionale impone che la legge ordinaria stabilisca, per il completamento dell'intero procedimento, il limite massimo alla carcerazione preventiva, ma non esige anche che sia fissato altro limite parziale interno a ciascuna fase del procedimento stesso (Cass., sez. VI, n. 3525/1993, Massida); che non sussiste violazione degli artt. 13 e 24 Cost. perché, da un lato, è comunque previsto un tetto massimo della custodia cautelare, conformemente a quanto dispone l'art. 13 Cost., che riserva alla discrezionalità del legislatore ordinario i casi e i modi della detenzione e, in genere, di ogni forma di restrizione della libertà personale e, dall'altro, non può farsi commistione tra il diritto di difesa inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, che consente di eccepire una nullità, e i riflessi che il suo esercizio può avere in materia di libertà, essendo rimessa alla discrezionalità difensiva la valutazione della convenienza di esercitare, o meno, una certa facoltà, anche per le implicazioni, le conseguenze e le interferenze di fatto in ogni direzione (Cass., sez. I, n. 421/1994, Gigliotti ed altri; Cass., sez. I, n. 1431/1996, Affuso, ha poi escluso la sussistenza di una violazione dell'art. 76 Cost., per eccesso di delega rispetto alla direttiva n. 61 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

Peraltro, con ordinanza 22 novembre 1996 il tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice di appello *de libertate*, rilevava di ufficio «questione di costituzionalità dell'art. 303/4 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio termine di fase, allorché si verifichi la situazione descritta nel comma 2 di detto art. 303».

Nel caso che dava occasione alla questione vi erano state due successive regressioni del procedimento nella fase delle indagini preliminari, a seguito di sentenze di incompetenza, e la difesa istante aveva invocato l'applicazione dell'art. 304/6, rilevando che dalla data dell'arresto degli imputati alla data dell'ultimo rinvio a giudizio era decorso un periodo di tempo superiore al doppio del termine di fase. Il g.i.p., competente a decidere, aveva rigettato la richiesta di scarcerazione sul rilievo che la situazione degli imputati era disciplinata unicamente dai commi 2 e 4 dell'art. 303 e non anche dall'art. 304.

Con l'atto di appello la difesa aveva riproposto la questione al tribunale e nella discussione aveva poi in via subordinata, denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 304/6 in quanto applicabile al solo caso di sospensione dei termini e non anche ai casi di regressione, con conseguente irragionevole disparità di trattamento. Il tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza di rimessione rilevava che la questione era mal posta dalla difesa, poiché la fattispecie del regresso «è disciplinata dalle norme contenute nell'art. 303 c.p.p., e non da quelle contenute nell'art. 304 c.p.p. ... ogni riferimento all'art. 304 c.p.p. è ... inconferente, poiché disciplina situazioni affatto differenti... attiene all'istituto della sospensione del termine di custodia cautelare ed ai suoi limiti cronologici».

Peraltro, anche il tribunale riteneva irragionevole la disparità di disciplina tra istituti — quali appunto la sospensione dei termini e la interruzione dovuta a regressione o rinvio del procedimento — che presentano una «sostanziale omogeneità» in quanto «entrambi rappresentano degli accidenti che si verificano nel cammino del procedimento, perlopiù indipendenti dalla volontà dell'imputato»; pertanto sollevava la questione di costituzionalità nei termini sopra riportati (v. ord. 22 novembre 1996, trib. Reggio Calabria, Ardizzone ed altro nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45/1997 - prima serie speciale - 756).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 292/1998 ha dichiarato la questione non fondata, affermando in motivazione che — contrariamente a quanto ritenuto dal giudice *a quo* — «il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia anche se quei termini... sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo». La Corte, infatti, ha ritenuto che il «limite finale» di durata della custodia cautelare nelle singole fasi, fissato dall'art. 304/6 nel doppio del termine di fase, trovi applicazione non solo nei casi di sospensione dei termini, come sembrerebbe indicare la collocazione della norma, ma anche in quelli di proroga o di interruzione determinata da regressione o rinvio del procedimento ad altro giudice.

Contrariamente e quanto sostiene la difesa appellante, le soluzioni interpretative adottate dalla Corte costituzionale non è giuridicamente vincolante nel presente procedimento.

Le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale non sono infatti munite, dell'efficacia *erga omnes* propria delle decisioni con le quali viene dichiarata, l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge, per cui assumono il valore di mero precedente, certamente autorevole, ma non vincolante per il giudice (ss.uu. nn. 930/1996, Clarke, e 21/1998, Gallieri).

Nel caso della sentenza n. 292/1998, la soluzione interpretativa — ispirata dall'intento di superare la denunciata irragionevole disparità di disciplina tra i casi di sospensione dei termini di custodia e quelli di interruzione dovuta a regresso o rinvio del procedimento — finisce per creare una omogeneità di disciplina tra tali casi, nei quali l'allungamento della durata della custodia è per lo più indipendente dalla volontà dell'imputato, e quello della evasione, nel quale l'allungamento deriva invece dal comportamento dell'imputato, per di più penalmente illecito. Nella sentenza n. 292/1998, in verità, non vi è menzione del caso di evasione dell'imputato, ma anch'esso rientra tra «i fenomeni che comunque possono interferire con la disciplina dei termini di fase», ai quali tutti si riferirebbe il «limite finale» di cui all'art. 304/6, e, d'altro canto, l'art. 303/3 è espressamente richiamato dall'art. 304/6.

Anche prescindendo da tale rilievo, il Collegio ritiene di doversi discostare dalla soluzione interpretativa, pur così autorevolmente indicata, per ragioni che attengono alla origine e alla ragione della norma di cui all'articolo 304/5, alla sua collocazione e, soprattutto, alla sua letterale formulazione.

Invero, l'esigenza di introdurre un «limite finale» di durata della custodia cautelare è stata avvertita dal legislatore proprio in relazione all'istituto della sospensione dei termini, che nelle sue concrete applicazioni avrebbe potuto determinare la quiescenza *sine die* del decorso dei termini. Il «limite finale» è stato originariamente introdotto per la durata complessiva della custodia cautelare (art. 272/9 c.p.p. abrogato; art. 304/4 e nuovo c.p.p. nel testo vigente anteriormente alla legge n. 532/1995) e la sua collocazione (subito dopo le norme sulla sospensione dei termini e nel nuovo codice proprio dell'articolo intitolato alla sospensione) rende chiara l'intenzione del legislatore nel senso sopra indicato.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 532/1995 non pare fosse, in realtà, neppure ipotizzabile l'applicazione del «limite finale» ai casi del regresso o del rinvio del procedimento (salvo quando — beninteso — dopo tali vicende fosse intervenuta anche la sospensione dei termini): infatti, nel codice abrogato l'irragionevole prolungamento della custodia nei casi di regressione o rinvio del procedimento, disciplinati dal comma quinto dell'art. 272 era assicurato dalla specifica previsione del comma sesto dello stesso articolo che fissava limiti massimi di durata complessiva della custodia inferiori al «limite finale» di cui al comma nono; nel nuovo codice, anteriormente alla legge n. 532/1995, i termini di durata complessiva della custodia previsti dall'art. 303/4 — applicabili nei casi di regressione o rinvio del procedimento — risultavano sempre inferiori al «limite finale» di cui all'art. 304/4.

Cade, quindi, l'argomento «storico» prospettato per sostenere che il «limite finale» abbia portata non circoscritta ai casi di sospensione dei termini.

L'art. 15/1 della legge n. 532/1995, nel riformulare il testo dell'art. 304, ha introdotto un «limite finale» di durata della custodia anche per le singole fasi (il doppio dei termini di fase) e ha più favorevolmente disciplinato il «limite finale» di durata complessiva della custodia, prevedendo che questa non può superare i termini di cui all'art. 303/4 aumentati della metà e richiamando comunque il previgente «limite» (due terzi del massimo della pena temporanea), da applicarsi però solo se più favorevole.

Che tali previsioni riguardino unicamente i casi di sospensione dei termini della custodia si dovrebbe desumere dalla scelta del Legislatore di tener ferma la collocazione della norma nell'articolo dedicato appunto alla sospensione. Nè pare che l'uso dell'avverbio «comunque» nell'art. 304/6 confermi l'ipotesi che i «limiti finali» siano riferiti a tutti i fenomeni che possono interferire con la disciplina dei termini, e perciò anche ai casi di proroga dei termini e regressione del procedimento. Ben può ritenersi, infatti, che l'avverbio valga invece a sottolineare la correlazione tra la norma sui «limiti finali» e tutte le varie ipotesi di sospensione dei termini previste nei cinque commi che precedono, nel senso cioè che i limiti operano quale che sia la causa della sospensione.

Ma vi è una ragione ulteriore e decisiva che induce a escludere che il «limite finale» di cui all'art. 304/6 sia riferibile ai casi di regressione o rinvio del procedimento.

Occorre infatti considerare che l'art. 304/6, come sostituito dall'art. 15/1 della legge n. 332/1995, fissa il «limite finale» relativo alla fase disponendo che «la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3». La norma, dunque, richiama espressamente i casi di regressione o rinvio del procedimento e il caso di evasione, nei quali i termini decorrono *ex novo*, e la previsione

risulta perfettamente giustificata anche per chi ritenga, come qui si sostiene, che l'art. 304/6 si applichi solo in caso di sospensione dei termini: infatti, ben può darsi il caso che il procedimento regredisca nella fase del giudizio e intervenga poi sospensione dei termini di custodia.

Orbene, il significato del richiamo dell'art. 304/6 ai commi 2 e 3 dell'art. 303 non può che essere quello di confermare, anche ai fini della individuazione del «limite finale» di durata della custodia nella fase, la diversa decorrenza dei termini nei casi del regresso o rinvio del procedimento e della evasione. Ciò comporta che, ad esempio, regredito il procedimento nella fase del giudizio di primo grado ed essendo stati poi sospesi i termini, la custodia cautelare non potrà superare il doppio del termine di fase, calcolato però a partire dalla data del provvedimento che ha disposto il regresso e non dall'emissione del provvedimento che originariamente aveva disposto il giudizio (in tal senso si è pronunciata la 1^a sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 1063/1996, Sarno, che ha confermato l'orientamento espresso da questo tribunale, IV sezione, con ordinanza *ex art.* 310 c.p.p. in data 21 dicembre 1995).

Se il legislatore del '95 avesse inteso anche equiparare, ai fini della individuazione del «limite finale» di durata della custodia nella fase, le situazioni di regresso o rinvio del procedimento e di evasione alle altre, si sarebbe limitato a prevedere che «la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, comma 1 ...», eventualmente aggiungendo, per maggior chiarezza: «anche nei casi di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo».

Il dato testuale appare dunque chiaro e il Collegio deve tenerne conto, poichè nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

Peraltro, la conclusione cui si è pervenuti esclude incontestabilmente che il «limite finale» di cui all'art. 304/6 sia riferibile anche ai casi di regressione o rinvio del procedimento e di evasione, per la semplice ragione che, se in tali casi il «limite finale» di durata della custodia nella fase va computato, come si è detto, a partire dal momento di nuova decorrenza del termine indicato per ciascuna delle ipotesi dai commi 2 e 3 dell'art. 303, è ovvio che detto «limite finale» giammai potrà essere superato (in quanto scadrebbe ben prima l'ordinario termine di fase), se non intervenga anche la sospensione dei termini. Il che appunto conferma che il «limite finale» di cui all'art. 304/6 è riferibile unicamente ai casi di sospensione dei termini della custodia.

Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ripetutamente affermato che, sebbene la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale non sia munita di efficacia «*erga omnes*», facendo essa sorgere un vincolo solo nel giudizio *a quo*, non si può mai giungere a sostenere che per gli altri giudici la decisione della Corte costituzionale sia da ritenersi *inutiliter* data. Sicchè il giudice che, in un diverso giudizio, intenda discostarsi dall'interpretazione proposta nella sentenza della Corte costituzionale non ha altra alternativa che quella di sollevare ulteriormente la questione di legittimità, non potendo mai assegnare alla formula normativa un significato ritenuto incompatibile con la Costituzione (ss.uu. 930/1996, Clarke, e 21/1998, Gallieri).

Il Collegio, uniformandosi a tale principio, ritiene di dover sollevare nuovamente la questione di legittimità dell'art. 303/4 c.p.p. per le medesime ragioni già disattese, all'uopo richiamando e facendo proprie le motivazioni dell'ordinanza 22 novembre 1996 del tribunale di Reggio Calabria».

Ciò premesso, va evidenziato che questa Corte si è già pronunciata sulla medesima questione, e nel rigettare le istanze allora presentate, prospettò una diversa lettura della sentenza n. 292/1998.

Tale interpretazione, tuttavia, non ha trovato, almeno sino ad ora, alcuna conferma presso i giudici dell'impugnazione.

Vi è anzi da rilevare che, oltre alla sollevata questione di illegittimità costituzionale sopra riportata, il tribunale del riesame di Napoli, nella sua qualità di giudice di appello, ed ovviamente in diversa composizione, ha, con due separati provvedimenti, uno dei quali relativo all'attuale procedimento (Della Corte Giovanni del 19 febbraio 1999), disatteso le motivazioni adottate da questa Corte, prospettando una diversa interpretazione della sentenza n. 292/1998 Corte costituzionale.

Di tali provvedimenti, peraltro, quello relativo ad Ocone Vittorio del 28 settembre 1998 ha trovato anche una ulteriore conferma da parte dei giudici della Cassazione, che, nel rigettare il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica distrettuale, hanno condiviso in toto le argomentazioni adottate dal tribunale del riesame.

Detta situazione non può certo essere ignorata da questa Corte, che, pur non condividendo il merito delle decisioni adottate, non può esimersi dal rilevare come il menzionato contrasto giurisprudenziale crei oggettive incertezze sui contenuti della sentenza n. 292/1998, cosicché s'impone una verifica costituzionale dell'assetto normativo vigente alla luce delle motivazioni dell'ordinanza del 23 novembre 1998 della XII sezione del tribunale del riesame di Napoli, sopra integralmente riportate;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, dichiara rilevante — relativamente alle posizioni degli istanti, come in premessa indicati, — e non manifestamente infondata «la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303/4 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio termine di fase, allorché si verifichi la situazione descritta nel comma 2 di detto art. 303»;

Sospende la decisione relativamente a tutte le istanze de libertate proposte e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli istanti, ai loro difensori, al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Santa Maria Capua Vetere, addì 23 marzo 1999.

Il presidente: (firma illeggibile)

Il giudice estensore: (firma illeggibile)

99C0557

N. 325

Ordinanza emessa il 2 febbraio 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Bologna sul ricorso proposto da ufficio dell'entrate di Bologna 4, contro Berna Mario ed altra

Imposte e tasse in genere - Imposta di registro - Trasferimenti a titolo oneroso di immobili destinati ad uso di abitazione non di lusso - Agevolazioni fiscali previste dall'art. 2, del d.-l. n. 12/1985 (convertito in legge n. 118/1985) e dall'art. 1, della legge n. 168/1982 - Cumulo - Applicabilità ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge n. 448/1998 - Limite - Esclusione della possibilità di rimborso - Ingiustificata disparità di trattamento in danno dei contribuenti costretti al pagamento del tributo in corso di giudizio - Violazione del diritto di agire giudizialmente per la ripetizione dell'indebitto.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, comma 10).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. appelli 834/98 depositato il 4 marzo 1998, avverso la sentenza n. 35/17/97, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna dall'ufficio delle entrate di Bologna 4;

Controparti: Berna Mario, residente a Bologna, in via Francioni, 6, difeso da Fabbri Silvia, residente a Bologna in via Donato Creti, II, Vandelli Maria Chiara, residente a Bologna in via Carlo Francioni, 6, difesa da Fabbri Silvia, residente a Bologna in via Donato Creti, II;

La Commissione tributaria regionale di Bologna, sezione V, visti gli atti del procedimento n. 834/1998 osserva quanto segue:

Con atto del 19 gennaio 1991 Berna Mario e Maria Chiara Vandelli acquistavano una porzione di immobile ad uso abitativo posta in Bologna, chiedendo di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 2, decreto-legge n. 12/1985 convertito in legge n. 118/1985.

Le agevolazioni richieste venivano concesse dall'ufficio del registro.

In data 13 dicembre 1993, l'ufficio del registro notificava avviso di liquidazione, revocando i benefici concessi poiché gli acquirenti avevano già usufruito delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, legge n. 168 del 22 aprile 1982.

Berna Mario e Maria Chiara Vandelli ricorrevano alla Commissione tributaria di 1° grado di Bologna denunciando la erronea applicazione da parte dell'ufficio del registro della legge n. 118/1985.

Nelle more del giudizio di 1° grado i ricorrenti erano costretti a soddisfare integralmente la pretesa tributaria dell'ufficio del registro.

La Commissione tributaria di 1° grado di Bologna accoglieva il ricorso condannando l'ufficio del registro alla restituzione del tributo illegittimamente richiesto.

L'ufficio del registro ha appellato la sentenza della Commissione tributaria di 1° grado di Bologna.

Al momento della discussione del processo la materia in esame è disciplinata dall'art. 7 commi 9 e 10, della legge n. 448/1998.

Il nono comma rende legittimo il cumulo delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 2, n. 118/1985 e dall'art. 1, della legge n. 168/1982.

Il decimo comma stabilisce che le disposizioni di cui al nono comma si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge, «e non danno luogo a rimborso».

Rileva la commissione che tale norma, nell'inciso «non danno luogo a rimborso» contrasta con gli artt. 3 e 24 della Costituzione sotto molteplici aspetti.

Innanzitutto contrasta con l'art. 3 della Costituzione in quanto introduce una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti che nelle more del processo hanno ottenuto la sospensiva della cartella di pagamento conseguente alla riliquidazione dell'imposta di registro, e quelli che non hanno ottenuto tale sospensiva.

Infatti i primi vedono riconosciuta la legittimità delle loro pretese e non devono corrispondere il tributo richiesto dall'ufficio del registro, mentre i secondi vedono riconosciuta la legittimità delle loro identiche pretese, ma non possono ripetere quanto illegittimamente pagato coattivamente nelle more del giudizio.

Contrasta poi con l'art. 24 della Costituzione poiché impedisce al contribuente di ottenere il risultato concreto della propria azione giudiziaria volta a contrastare una illegittima pretesa della amministrazione finanziaria, attraverso il paradosso giuridico di una norma che apparentemente riconosce le ragioni del contribuente ma incongruamente gli vieta di ripetere, quanto gli è stato illegittimamente fatto obbligo di corrispondere subito.

P. Q. M.

Eccepisce la illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge n. 448/1998, limitatamente all'inciso «e non danno luogo a rimborso», per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Ordina la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale previa notifica ai soggetti indicati dall'art. 23, della legge n. 87 dell'11 marzo 1953.

Bologna, addì 2 febbraio 1999

Il presidente: MARCHESINI

Il relatore: CONTI

N. 326

*Ordinanza emessa il 28 febbraio 1997 dal pretore di Firenze
nel procedimento di esecuzione proposto da I.N.P.S. contro Mangani Maurizio*

Esecuzione forzata - Pignoramento di armi da sparo - Divieto assoluto di vendita delle stesse nelle pubbliche aste anche a soggetti muniti di regolare permesso di porto d'armi - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alla vendita e cessione di armi a privati, ai sensi dell'art.35 r.d. n 773/1931 - Disparità di trattamento tra i creditori muniti di titolo esecutivo a seconda dei beni eseguiti - Incidenza sul diritto di azione.

(Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 33, modificato dal d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 10-bis; convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203).

(Cost., artt. 3 e 24, primo comma).

IL PRETORE

Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva formulata, rileva quanto segue circa lo svolgimento del processo;

Su istanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, veniva promossa procedura esecutiva nei confronti di Mangani Maurizio, titolare della ditta omonima avente sede a San Casciano V. Pesa (Firenze), per il credito complessivo di L. 111.170.866 di cui all'atto di precetto notificato al debitore in seguito a decreto ingiuntivo emesso dal pretore di Firenze nel gennaio 1996 e dichiarato provvisoriamente esecutivo;

In data 29 marzo 1996 l'ufficiale giudiziario, non avendo ottenuto il creditore il pagamento dovuto, procedeva ad eseguire, presso il domicilio del debitore, il pignoramento dei beni mobili di cui al verbale in atti, tra cui n. 3 fucili da caccia (marca Benelli, Beretta, Krupp) aventi un valore stimato di L. 1.000.000 complessivamente;

Il giudice dell'esecuzione fissava la vendita all'incanto dei suddetti beni per il giorno 5 luglio 1996;

Su istanza del debitore esecutato, il pretore, all'udienza del 26 luglio 1996, fissava la vendita sul posto per il giorno 8 ottobre 1996;

In tale data si procedeva alla vendita all'incanto dei beni descritti nel verbale di pignoramento del 29 marzo 1996, ad eccezione dei tre fucili da caccia, i quali non venivano messi all'incanto dall'Istituto vendite giudiziarie in quanto oggetti non vendibili nelle pubbliche aste in virtù della vigente normativa (art. 33 della legge n. 110/1975, come modificato dall'art. 10-bis del d.-l. n. 152/1991 convertito in legge n. 203/1991);

Il pretore, visto l'esito della vendita, fissava per la comparizione delle parti, onde sentirle in merito alla distribuzione del ricavato, l'udienza del 10 dicembre 1996;

In tale udienza, l'I.N.P.S. chiedeva la liquidazione delle spese e la distribuzione della somma ricavata dalla vendita, riservandosi, quanto ai fucili pignorati e non messi all'asta in considerazione del divieto stabilito dalla vigente normativa, di sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa stessa;

Il pretore, alla medesima udienza, attribuiva al creditore I.N.P.S. la somma di L. 3.589.780 ricavata dalla vendita a saldo delle spese di esecuzione ed in conto capitale, previa liquidazione delle spese stesse, rinviando la causa al 18 febbraio 1997;

In tale ultima udienza, l'I.N.P.S. eccepiva l'illegittimità dell'art. 33 della legge n. 110/1975, come modificato dall'art. 10-bis del d.-l. n. 152/1991 (convertito in legge n. 203/1991), in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La questione di costituzionalità sollevata dal creditore esecutante è certamente rilevante nell'ambito del presente procedimento, in quanto l'applicazione della norma sopra citata, che vieta la vendita nelle pubbliche aste delle armi comuni da sparo, comporta che debba essere dichiarato inefficace, in questa sede, il pignoramento dei tre fucili da caccia, di marca Benelli, Beretta e Krupp, eseguito in data 29 marzo 1996 nei confronti di Mangani Maurizio, con conseguente sottrazione di tali oggetti alla procedura esecutiva *de qua* e restituzione degli stessi al debitore esecutato.

La questione, inoltre, non è manifestamente infondata, atteso che dubbi di legittimità costituzionale della normativa in esame si pongono in relazione ai profili che seguono:

A) possibile violazione dell'art. 3, comma 1 della Costituzione per irragionevole disparità di trattamento di situazioni analoghe.

A tal riguardo, onde operare una valutazione circa l'esistenza del predetto vizio di incostituzionalità, è innanzitutto necessaria, come insegna autorevole dottrina, l'individuazione di un *tertium comparationis*, e cioè di altra norma vigente nell'ordinamento che dia una disciplina della fattispecie in maniera diversa da quella data dalla norma legislativa da valutare sotto il profilo della conformità a Costituzione.

Nel caso di specie, il *tertium comparationis* è costituito dall'art. 35, terzo comma del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (t.u. delle leggi di pubblica sicurezza), il quale vieta la vendita e la cessione di armi a privati, a meno che questi siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di uno speciale nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. È del tutto evidente, allora, che la medesima situazione (vendita di armi) è stata considerata dal legislatore in maniera assolutamente diversa nei due testi normativi posti a raffronto, con conseguente rottura della coerenza interna dell'ordinamento giuridico: l'art. 35 r.d. n. 773/1931 consente la vendita di armi a privati che siano in possesso di permesso di porto d'armi, mentre l'art. 33 della legge n. 110/1975 (come successivamente modificato dall'art. 10-bis del d.-l. n. 152/1991 convertito in legge n. 203/1991) stabilisce un divieto assoluto di vendita, nelle pubbliche aste, delle armi comuni da sparo, prevedendo altresì una sanzione penale in caso di violazione del medesimo divieto. La disparità di trattamento della stessa fattispecie, ad avviso di questo giudice, è ingiustificata: se, infatti, le armi comuni da sparo (sono questi i beni che ora interessa prendere in considerazione) possono essere lecitamente vendute a privati, purché in possesso di permesso di porto d'armi, non si vede proprio perché non possano parimenti formare oggetto di vendita nelle pubbliche aste alla condizione che la partecipazione alle stesse sia riservata a soggetti muniti del suddetto.

Tale ultima condizione consente di contemperare l'esigenza di controllo sulla circolazione delle armi e sui soggetti detentori delle stesse, che è alla base della disciplina del commercio di questi beni, con l'esigenza tipica della procedura esecutiva. Inoltre, la disparità di trattamento sopra evidenziata, oltre ad essere ingiustificata in sé, crea altresì arbitrarie discriminazioni tra creditori che, muniti di titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, aggrediscano in sede esecutiva i beni del debitore: è evidente, infatti, che, permanendo il divieto *de quo*, assai svantaggiato è chi sia titolare di un credito nei confronti di un soggetto proprietario sostanzialmente di sole armi (si pensi, per fare un esempio, al creditore di soggetto titolare di un'armeria) e che, a causa di ciò, non trovandosi altri beni da pignorare o trovandosene di valore inferiore rispetto all'importo del credito, non possa ottenere integrale soddisfazione in sede esecutiva. Anche sotto tale profilo, pertanto, si prospetta una violazione dell'art. 3 comma 1 della Costituzione per disparità di trattamento.

B) altro profilo di incostituzionalità riguarda la possibile violazione dell'art. 24 comma 1 della Costituzione.

Tale norma garantisce, infatti, il diritto di tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. È del tutto evidente che il diritto di azione, costituzionalmente salvaguardato, comprende non soltanto la fase cognitoria e cautelare, ma anche quella esecutiva, atteso che scopo del processo è quello di «dare per quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch'egli ha diritto di conseguire» e che a nulla varrebbe il riconoscimento astratto del diritto del creditore se poi non vi fossero meccanismi procedurali volti a garantire coattivamente la soddisfazione concreta del diritto medesimo in mancanza della spontanea cooperazione dell'obbligato. Ne consegue che ogni ingiustificata limitazione di tale possibilità satisfattiva viola il diritto del creditore di agire esecutivamente e, pertanto, lede il principio sancito dall'art. 24, primo comma, della Costituzione.

Invero, non si capisce proprio per quale motivo un creditore dovrebbe rimanere insoddisfatto in relazione al proprio credito a causa della impossibilità di aggredire esecutivamente armi (magari di notevole valore) di proprietà del debitore.

Ciò premesso, se ne deve dedurre che non manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge n. 110/1975 (come successivamente modificato dall'art. 10-bis del d.-l. n. 152/1991 convertito in legge n. 203/1991), nella parte in cui vieta la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi comuni da sparo a soggetti muniti di regolare permesso di porto d'armi, in relazione non soltanto all'art. 3 della Costituzione ma anche all'art. 24, primo comma.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge n. 110/1975 (come successivamente modificato dall'art. 10-bis del d.-l. n. 152/1991 convertito in legge n. 203/1991) per contrasto con gli artt. 3, comma 1 e 24, comma 1 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento esecutivo e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Firenze, addì 28 febbraio 1997

Il pretore: MASCAGNI

99C0559

N. 327

Ordinanza emessa il 20 gennaio 1999 dalla Corte dei conti, sezione giuridica per la regione Emilia-Romagna sui ricorsi riuniti proposti da Scapinelli Maria Luisa contro il Ministero della difesa

Pensioni - Somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 1/1991 - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Ingiustificata deroga al principio della rivalutazione automatica dei crediti di pensione affermato dalla giurisprudenza in base all'art. 429 c.p.p. - Disparità di trattamento dei pensionati in dipendenza della celerità delle amministrazioni nella corresponsione delle somme in questione - Incidenza sul diritto di azione.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DEI CONTI

Ha emesso la seguente sentenza parziale ed ordinanza sui ricorsi iscritti ai numeri 853 e 1222/pensioni militari del registro di segreteria, quest'ultimo proveniente dalla sede centrale ed ivi iscritto al n. 132.850 proposti da Scapinelli Maria Luisa vedova del col. Gozzi Guido rappresentata e difesa, rispettivamente, dall'avv. Tommaso Palermo e dall'avv. Massimo Mereu, avverso il Ministero della difesa;

Uditi nella pubblica udienza del 20 gennaio 1999 e con l'assistenza del segretario sig.ra Laura Cannas, il relatore consigliere Luigi Di Murro e l'avv. Alfredo Cantelli, delegato dall'avv. Massimo Mereu per la ricorrente;

Non rappresentata l'Amministrazione resistente;

Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;

Visti gli atti introduttivi del presente giudizio nonché l'istanza di prosecuzione degli stessi avanti a questa sezione giurisdizionale regionale;

Visti gli altri atti e i documenti della causa;

F A T T O

Con ricorso presentato in data 23 aprile 1989 presso la sede centrale ed ivi iscritto al n. 132.850, la sig.ra Scapinelli Maria Luisa vedova del col. Gozzi Guido, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Palermo, ha lamentato l'omessa applicazione, nei di lei confronti, della legge 14 novembre 1987, n. 468, i cui benefici concernevano unicamente i soggetti collocati a riposo in data posteriore al 2 gennaio 1979, con esclusione quindi di quelli collocati in quiescenza antecedentemente a detta data.

Con altro ricorso presentato in data 19 maggio 1994 parimenti presso la sede centrale ed ivi non rubricato e trasmesso per competenza territoriale a questa sezione giurisdizionale regionale, la sig.ra Scarpinelli, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Mereu, dopo aver precisato di aver ottenuta la riliquidazione del trattamento pensionistico ex art. 3 della legge n. 468/1987 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1/1991, lamenta l'omessa applicazione delle sopravvenute leggi n. 37 del 1990 e n. 21 del 1991 essendo stato affermato il principio di un adeguamento permanente tra il trattamento dei dirigenti civili e militari in quiescenza e quello dei pari grado in servizio, sulla base del rispetto delle norme costituzionali di cui agli artt. 3, 36 e 38 della Carta costituzionale.

La ricorrente chiede, conclusivamente, l'accoglimento del ricorso con declaratoria del diritto della stessa alla riliquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità anche sulla base dei migliori stipendi virtuali conseguenti all'applicazione delle leggi numeri 37/1990 e 21/1991 e successive, con interessi e rivalutazione monetaria; in via subordinata che venga ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, legge n. 37/1990 e 4, legge n. 21/1991 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

Con memoria presentata per l'odierna udienza il Ministero della difesa ha precisato di aver dato applicazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 1/1991 riliquidando la pensione di reversibilità alla vedova ricorrente, con decorrenza 1° marzo 1990, con decreto n. 100 del 12 giugno 1995. Quanto al secondo ricorso, l'Amministrazione contesta l'esistenza, nel nostro ordinamento, di un principio generale di adeguamento automatico delle pensioni in relazione alla rivalutazione delle retribuzioni o delle indennità concesse al personale in servizio, come già riconosciuto da numerose pronunce giurisdizionali.

Alla pubblica udienza l'avv. Alfredo Cantelli si riporta alle difese scritte.

D I R I T T O

Premesso che i due ricorsi indicati in epigrafe, per evidenti motivi di connessione soggettiva ed oggettiva, debbono essere riuniti in rito ai sensi dell'art. 274 del codice di procedura civile, rileva il Collegio che, quanto al ricorso iscritto al n. 1222/132.850, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, sia pure limitatamente alla sorte capitale, atteso che l'Amministrazione resistente, come precisato nella memoria depositata per l'odierna udienza ed affermato dalla ricorrente con il successivo ricorso iscritto al n. 853, ha adottato un provvedimento completamente satisfattivo delle richieste formulate dalla parte privata.

Per ciò che attiene agli accessori del credito principale, da ritenere compresi nella formula stereotipa utilizzata dalla ricorrente: «salvezza illimitata», la loro cognizione appartiene alla giurisdizione di questa Corte dei conti ex artt. 13, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e 60 r.d-l. 3 marzo 1938, n. 680, ancorché la domanda medesima sia stata proposta autonomamente, ovvero in assenza di ogni contestazione sul trattamento definitivo di pensione liquidato all'interessato (cfr., sezione III pensioni civili n. 61541 del 4 marzo 1988; Cass., ss.uu., 1° febbraio 1990, n. 646).

Ciò premesso, antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1998, n. 448, contenente «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», questa sezione non avrebbe potuto che richiamare l'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di rivalutazione monetaria e interessi sui crediti pensionistici (cfr. ss. rr. 27 gennaio 1987, n. 525/A; Sezione III centrale pensioni civili n. 61541 citata, 6 dicembre 1988, n. 62532, 2 maggio 1990, n. 63736, nonché Sezione II giurisdizionale centrale n. 4/1996/A del 12 marzo 1996), indirizzo al quale questa sezione si è conformata in precedenti sentenze (cfr., tra le altre n. 412 del 9 luglio 1996) e che può sintetizzarsi nei seguenti principi: i crediti di pensione dei pubblici dipendenti sono soggetti al principio della rivalutazione automatica di cui all'art. 429 c.p.c., e l'Amministrazione erogatrice del trattamento di quiescenza deve in caso di ritardato pagamento, corrispondere d'ufficio rivalutazione ed interessi, trattandosi non già di meri accessori del diritto, ma di elementi che realizzano, in unione con il credito originario, il *tantundem* della prestazione pensionistica, il cui valore deve essere identico a quello originario, quali che siano i tempi dell'adempimento; gli oneri anzidetti vanno comunque calcolati a prescindere dalla ragione del ritardo, essendo completamente svincolati da ogni presupposto di colpa dell'Amministrazione liquidatrice e concernendo il mancato pagamento, alle singole scadenze, delle somme effettivamente dovute al pensionato; essi pertanto spettano a decorrere da ciascuna scadenza debitoria, effettuandosi il calcolo degli interessi sulle somme rivalutate.

Peraltro, prima dell'odierna camera di consiglio, il legislatore è intervenuto in materia di accessori del credito pensionistico con una disposizione di carattere eccezionale la quale, di per sé, conferma l'esistenza nel nostro ordinamento, del generale diritto ad interessi e rivalutazione monetaria per tutti i crediti diversi da quelli specificamente contemplati dal legislatore.

Dispone infatti il comma 4 dell'art. 26 della citata legge n. 448/1998 che: «Le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 4 ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria».

Questa Sezione non può non applicare siffatta disposizione legislativa, intervenuta prima dell'odierna decisione, ma è indotta a meditare sulla compatibilità di siffatta disposizione derogatoria del più generale principio sopra indicato con l'ordinamento generale e, soprattutto, con i principi affermati negli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Invero appaiono del tutto incomprensibili i motivi per i quali il legislatore sia addivenuto al convincimento di dover operare la suddetta deroga proprio nei confronti di un ristrettissimo numero di appartenenti ad una categoria, quale quella dei titolari di trattamento pensionistico ordinario rideterminato a seguito del ritardo, in alcuni casi ultradecennale, con il quale l'Amministrazione ha provveduto alla riliquidazione della retribuzione spettante in attività di servizio (art. 4, comma 4, legge n. 312/1980) ovvero quella, come nella fattispecie, dei dirigenti, o loro aventi causa, ai quali è stata tardivamente applicata la sentenza n. 1 del 1991 della Corte costituzionale.

Peraltro la deroga investe anche coloro, quali l'odierna ricorrente, che avevano tempestivamente lamentato l'omessa applicazione nei loro confronti dei benefici di cui alla legge n. 468/1987 proponendo apposito ricorso in sede giurisdizionale. Solo le more del giudizio pensionistico hanno comportato che sia nel frattempo intervenuta la predetta sentenza n. 1 del 1991 cui ha fatto seguito, a distanza di anni, il provvedimento amministrativo satisfattivo della pretesa del richiedente solo per ciò che concerne la sorte capitale del credito vantato dal ricorrente medesimo, nulla disponendo in merito agli accessori di detto credito.

Nell'ulteriore mora processuale interviene la riportata disposizione che penalizza allo stesso modo sia quanti siano stati fino ad ora inerti di fronte alle omissioni dell'Amministrazione ed ai ritardi della giustizia pensionistica, sia quanti si siano invece tempestivamente attivati per conseguire quanto agli stessi dovuto, con conseguente violazione anche dell'art. 24 della Costituzione venendosi così a privare i ricorrenti della tutela loro offerta da questa norma dopo che il giudizio è stato regolarmente introdotto e senza che possano essere accampati interessi o bisogni collettivi il cui soddisfacimento giustifichi la compressione di diritti costituzionalmente garantiti ai singoli.

La norma derogatrice appare quindi palesemente irrazionale, anche nella considerazione che la ormai limitatissima entità numerica dei soggetti cui la stessa si riferisce impedisce che i risultati che conseguirebbero dalla sua applicazione possano in alcun modo contribuire alla stabilizzazione ed allo sviluppo del Paese.

La disposizione appare poi violare macroscopicamente i principi di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto differenzia immotivatamente soggetti che si trovano nelle medesime situazioni e condizioni, andando ad incidere, per di più, solo sugli ultimi ancora soggetti all'inerzia dell'Amministrazione o dell'ordinamento giurisdizionale pensionistico con salvezza di quanti, per furbizia o fatalità, hanno ottenuto tempestivamente sia il provvedimento di riconoscimento del diritto alla sorte capitale, sia la decisione in via giurisdizionale della spettanza, insieme alla stessa, anche degli accessori del credito vantato.

Per quanto sopra esposto, quindi, le modifiche introdotte nell'ordinamento della disposizione richiamata appaiono rendere il sistema incompatibile con l'ordinamento generale, con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e con la tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 della Costituzione.

La questione di costituzionalità del comma 4 dell'art. 26 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 appare a questo Collegio rilevante ai fini del decidere, atteso che la conferma della legittimità dello stesso conduce necessariamente al rigetto, *in parte qua*, del ricorso proposto dalla Scarpinelli, mentre l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale consentirebbe l'accoglimento del gravame.

Questa sezione ritiene quindi di dover sollevare d'ufficio la questione, ritenendola non manifestamente infondata.

Quanto, viceversa, al ricorso iscritto al n. 853/pensioni militari del registro di segreteria, affermando l'esistenza, nel nostro ordinamento, di un principio di adeguamento automatico delle pensioni ai trattamenti di servizio dei pari qualifica ed anzianità in attività, rileva il Collegio che la ricorrente, con la subordinata richiesta di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, non ha affatto illustrato i profili di incostituzionalità delle norme citate nell'atto introduttivo di questo giudizio, nella parte in cui non prevedono l'aggancio della pensione alla retribuzione dei pari qualifica in attività di servizio.

Giova peraltro precisare che la questione è stata ripetutamente ritenuta manifestamente infondata dalla Corte dei conti, sia nella considerazione che le condizioni del dipendente in servizio attivo e del dipendente in

pensione si concretano in situazioni tra loro diverse, a cui corrisponde una diversa disciplina giuridica del rispettivo trattamento economico, sia sotto il profilo della mancata proporzione, con la qualità e quantità del lavoro prestato, del trattamento pensionistico e della mancata assicurazione della tutela delle esigenze di vita dei pensionati, in quanto per l'attuazione degli anzidetti principi sussiste una sfera di discrezionalità riservata al legislatore che non comporta l'integrale coincidenza tra pensione e trattamento economico del pari grado in servizio.

Pertanto la Corte costituzionale non potrebbe, con una sentenza evidentemente manipolativa del tessuto normativo vigente e specificamente additiva, introdurre nella legislazione pensionistica un meccanismo di adeguamento automatico invadendo quindi materia riservata al legislatore.

Quanto alla domanda principale, la costante giurisprudenza della Corte dei conti (cfr., tra le ultime, sezione III pensioni civili n. 70677 del 1° febbraio 1994, nonché sezione giurisdizionale per la regione Marche n. 417 del 22 novembre 1995 e n. 433 del 19 dicembre 1995 e sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna n. 307/97/C del 22 maggio 1997), dalla quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, ha ritenuto non operante alcun principio di perequazione automatica delle pensioni al trattamento di attività dei pari qualifica.

Deve essere pertanto respinta la pretesa volta a conseguire il riconoscimento del diritto al permanente adeguamento delle pensioni alla retribuzione dei pari qualifica ed anzianità in attività di servizio, sulla base dell'invocato principio dell'aggancio automatico delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni, non esistendo nel nostro ordinamento un principio di carattere generale che imponga l'automatica estensione al trattamento di quiescenza dei miglioramenti economici conferiti al personale in servizio.

È inammissibile, quindi, in difetto di espressa norma di legge che preveda permanentemente o di volta in volta la riliquidazione dei trattamenti di quiescenza, il ricalcolo delle pensioni liquidate anteriormente all'entrata in vigore delle norme che prevedano nuovi trattamenti retributivi per il personale in attività.

Ne consegue che la pretesa pensionistica della Scapinelli è giuridicamente infondata ed il ricorso, pertanto, non merita accoglimento.

P. Q. M.

La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia-Romagna;

Riuniti in rito i giudizi indicati in epigrafe, per il ricorso iscritto al n. 1222/132.850/pensioni militari dichiara cessata la materia del contendere per quanto concerne la riliquidazione della pensione e respinge il ricorso iscritto al n. 853/pensioni militari del registro di segreteria, dichiarando manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente con detto ricorso;

Inoltre visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la presente controversia la questione di illegittimità costituzionale — per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — del comma 4 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui prevede che le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria;

Dispone che, sospeso in parte qua il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della predetta questione;

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente sentenza parziale ed ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 1999.

Il presidente f.f. estensore: DI MURRO

N. 328

Ordinanza emessa il 14 gennaio 1999 dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna sul ricorso proposto da D'Ambrosio Pierina contro il Ministero delle finanze ed altri

Pensioni - Somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 1/1991 - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Ingiustificata deroga al principio della rivalutazione automatica dei crediti di pensione affermato dalla giurisprudenza in base all'art. 429 c.p.p. - Disparità di trattamento dei pensionati in dipendenza della celerità delle amministrazioni nella corresponsione delle somme in questione - Incidenza sul diritto di azione.

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente sentenza parziale ed ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2464/168311/C del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra D'Ambrosio Pierina, nata il 26 febbraio 1917, domiciliata in Bologna, via Vizzani n. 76, avverso l'Amministrazione del tesoro per la declaratoria del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987 n. 468.

Uditi nella pubblica udienza del 14 gennaio 1999, con l'assistenza del segretario sig.ra Elisabetta Bergami, il consigliere relatore, dott. Francesco Maria Pagliara, e il dott. Lorenzo De Lorenzis in rappresentanza dell'Amministrazione del tesoro.

Visti gli atti della causa;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso in esame la sig.ra D'Ambrosio, vedova del dott. Funaro Alfredo, già dipendente del Ministero delle finanze, collocato a riposo con la qualifica di dirigente generale dal 15 gennaio 1973 e deceduto il 13 novembre 1980, ha chiesto la riliquidazione della pensione di reversibilità in godimento, con rivalutazione monetaria e interessi legali, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991, che ha dichiarato incostituzionale il precitato art. 3 nella parte in cui non disponeva a favore dei dirigenti statali collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1979 la riliquidazione, a decorrere dal 1° marzo 1990, della pensione sulla base degli stipendi derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, della legge 17 aprile 1984, n. 79, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154 convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 1986, n. 341.

Con memoria depositata in data 17 ottobre 1997 la ricorrente ha poi affermato di avere avuto riliquidata la pensione in applicazione della sentenza n. 1/1991 della Corte costituzionale e di avere già riscosso i relativi arretrati, per cui, dovendo ritenersi cessata per questa parte la materia del contendere, ha chiesto la prosecuzione del giudizio per quanto riguarda il riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria nonché alla corresponsione degli interessi legali sulle differenze tra ratei dovuti e corrisposti a decorrere dalle relative scadenze al saldo.

Il Ministero delle finanze si è costituito in giudizio con memoria presentata il 23 dicembre 1997, nella quale ha precisato di aver applicato la sentenza della Corte costituzionale n. 1/1991 comunicando alla competente Direzione provinciale del tesoro di Bologna (nota n. 22767 del 3 aprile 1993), ai fini della riliquidazione della pensione di reversibilità a favore della sig.ra D'Ambrosio, l'importo della pensione teorica diretta di annue lorde lire 41.411.100 che sarebbe spettata al dante causa alla data del 1° marzo 1990, sulla base dello stipendio pensionabile annuo lordo di dirigente generale; per quanto, concerne, poi, la richiesta relativa alla corresponsione di rivalutazione monetaria e interessi legali, ha fatto presente che l'Amministrazione, a seguito della deliberazione n. 75/1997 della sezione del controllo di questa Corte dei conti, ha richiesto apposito parere al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato in merito all'applicazione immediata della stessa.

Nell'odierna pubblica udienza il dott. Lorenzo De Lorenzis ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sulla base di quanto riportato in narrativa, rileva la sezione che in ordine alla riliquidazione della pensione di reversibilità della ricorrente, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1/1991, l'Amministrazione resistente ha già adottato un provvedimento completamente soddisfacente delle richieste formulate dalla parte privata.

Ne consegue che, sia pure limitatamente alla sorte capitale, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Per ciò che attiene agli accessori del credito principale, la loro cognizione appartiene alla giurisdizione di questa Corte dei conti ex artt. 13, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e 60, r.d. 3 marzo 1938, n. 680, ancorché la relativa domanda sia stata proposta autonomamente, ovvero in assenza di ogni contestazione sul trattamento definitivo di pensione liquidato all'interessato (cfr. Corte dei conti - sezione III, pensioni civili n. 61541 del 4 marzo 1988; Cass., ss.uu., 1° febbraio 1990, n. 646).

Ciò premesso, antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1998, n. 448, contenente «misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», questa sezione non avrebbe potuto che richiamare l'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di rivalutazione monetaria e interessi sui crediti pensionistici (cfr. ss.rr. 27 gennaio 1987, n. 525/A; Sezione III, pensioni civili 4 marzo 1988, n. 61541 citata, 6 dicembre 1988, n. 62532, 2 maggio 1990, n. 63736), indirizzo al quale questa sezione si è conformata in precedenti sentenze e che può sintetizzarsi nei seguenti principi: i crediti di pensione dei pubblici dipendenti sono soggetti al principio della rivalutazione automatica di cui all'art. 429 c.p.c., e l'amministrazione erogatrice del trattamento di quiescenza deve, in caso di ritardato pagamento, corrispondere d'ufficio rivalutazione e interessi, trattandosi non già di meri accessori del diritto, ma di elementi che realizzano, in unione col credito originario, il *tantundem* della prestazione pensionistica, il cui valore deve essere identico a quello originario, quali che siano i tempi dell'adempimento; gli oneri anzidetti vanno comunque calcolati a prescindere dalla ragione del ritardo, essendo completamente svincolati da ogni presupposto di colpa dell'amministrazione liquidatrice e concernendo il mancato pagamento, alle singole scadenze, delle somme effettivamente dovute al pensionato; essi spettano a decorrere da ciascuna scadenza debitoria, effettuandosi il calcolo degli interessi sulle somme rivalutate.

Peraltro, prima dell'odierna camera di consiglio, il legislatore è intervenuto in materia di accessori del credito pensionistico con una disposizione di carattere generale la quale, di per sé, conferma l'esistenza nel nostro ordinamento del generale diritto ad interessi e rivalutazione monetaria per tutti i crediti diversi da quelli specificamente contemplati dal legislatore.

Dispone infatti il comma 4 dell'art. 26 della citata legge n. 448/1998 che: «le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980 n. 312, e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria».

Questa sezione, pertanto, non può non applicare siffatta disposizione legislativa, intervenuta prima dell'odierna decisione, ma è indotta a meditare sulla compatibilità della disposizione medesima derogatoria del più generale principio sopra indicato con l'ordinamento generale e, soprattutto, con i principi affermati negli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Invero appaiono del tutto incomprensibili i motivi per i quali il legislatore sia addivenuto al convincimento di dover operare la suddetta deroga proprio nei confronti di un ristrettissimo numero di appartenenti ad una categoria, quale quella dei titolari di trattamento pensionistico ordinario rideterminato a seguito del ritardo, in alcuni casi ultradecennale, con il quale l'amministrazione ha provveduto alla riliquidazione della retribuzione spettante in attività di servizio (art. 4, quarto comma, legge n. 312 del 1980) ovvero quella, come nella fattispecie, dei dirigenti, o loro aventi causa, ai quali è stata tardivamente applicata la sentenza n. 1 del 1991 della Corte costituzionale.

Peraltro la deroga investe anche coloro che avevano tempestivamente lamentato l'omessa applicazione nei loro confronti dei benefici di cui alla legge n. 468/1987 proponendo apposito ricorso in sede giurisdizionale. Solo le more del giudizio pensionistico hanno comportato che sia nel frattempo intervenuta la predetta sentenza n. 1 del 1991 cui hanno fatto seguito, a distanza di anni, i provvedimenti amministrativi soddisfatti delle pretese degli interessati solo per ciò che concerne la sorte capitale del credito vantato dagli stessi, nulla disponendo in merito ai relativi accessori.

Nell'ulteriore mora processuale interviene la ripetuta disposizione che penalizza allo stesso modo sia quanti siano stati fino ad ora inerti di fronte alle omissioni dell'amministrazione ed ai ritardi della giustizia pensionistica, sia quanti si siano invece tempestivamente attivati per conseguire quanto ad essi dovuto, con conseguente violazione anche dell'art. 24 della Costituzione, venendosi così a privare i ricorrenti della tutela loro offerta da questa norma dopo che il giudizio è stato regolarmente introdotto e senza che possano essere accampati interessi o bisogni collettivi il cui soddisfacimento giustifichi la compressione di diritti costituzionalmente garantiti ai singoli.

La norma derogatrice appare quindi palesamente irrazionale, anche nella considerazione che la ormai limitatissima entità numerica dei soggetti cui essa si riferisce impedisce che i risultati che conseguirebbero dalla sua applicazione possano in alcun modo contribuire alla stabilizzazione ed allo sviluppo del Paese; peraltro appare non meno irrazionale la circostanza che i soggetti di cui trattasi vengano discriminati non già sulla base di comportamenti inerziali bensì del casuale *iter*, più o meno rapido, della giustizia pensionistica.

La disposizione appare poi violare macroscopicamente i principi di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto differenzia immotivatamente soggetti che si trovano nelle medesime situazioni e condizioni, andando ad incidere, per di più, solo sugli ultimi ancora soggetti all'inerzia dell'amministrazione o dell'ordinamento giurisdizionale pensionistico, con salvezza di quanti hanno ottenuto tempestivamente sia il provvedimento di riconoscimento del diritto alla sorte capitale, sia la decisione in via giurisdizionale della spettanza, insieme alla stessa, anche degli accessori del credito vantato.

Per quanto sopra esposto, quindi, le modifiche introdotte nell'ordinamento dalla disposizione richiamata appaiono rendere il sistema incompatibile con l'ordinamento generale e con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

La questione di costituzionalità del comma 4 dell'art. 26, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, appare a questo Collegio rilevante ai fini del decidere, atteso che la conferma della legittimità dello stesso conduce necessariamente al rigetto *in parte qua* del ricorso in esame, mentre l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale consentirebbe l'accoglimento del gravame.

Questa sezione ritiene, pertanto, di dover sollevare d'ufficio la questione, ritenendola non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Dichiara cessata la materia del contendere per quanto concerne la riliquidazione della pensione di reversibilità della ricorrente sig.ra D'Ambrosio Pierina;

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la presente controversia la questione di legittimità costituzionale — per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione — del comma 4 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui prevede che le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991, non danno luogo ad interessi né rivalutazione monetaria;

Dispone che, sospeso in parte qua il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della predetta questione;

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente sentenza parziale e ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 14 gennaio 1999.

Il presidente: COCO

L'estensore: PAGLIARA

N. 329

*Ordinanza emessa il 23 febbraio 1999 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia
sul ricorso proposto da Magistroni Alessandra contro il comune di Milano*

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Decadenza dall'assegnazione di alloggio dell'assegnatario titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento su immobili, ubicati in qualsiasi località, produttivi di reddito pari all'ammontare del canone di locazione di cui alla legge sull'equo canone - Disparità di trattamento tra assegnatari in base alla provenienza dei redditi - Contrasto con la normativa statale in materia.

[Legge regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, artt. 2, comma 1, lettera d), e 22, comma 1, lettera e)].
(Cost., artt. 3, 117 e 118).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2194/96 proposto da Magistroni Alessandra, rappresentata e difesa dall'avv.to C. Pascucci ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Milano, via Monte Rosa, 67;

Contro il comune di Milano — sindaco *pro-tempore* — costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dalla Avvocatura comunale — con gli avvocati M.R. Surano, F. Garbin e R. Meroni ed elettivamente domiciliato presso gli uffici della Avvocatura civica in Milano, via Guastalla n. 8, per l'annullamento del provvedimento di decadenza alloggio n.p. atti 360619/5106/95 del 19 marzo 1996 Settore ERP;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Milano;

Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle proprie relative difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 febbraio 1999, il cons. Mario Mosconi;

Udito, altresì, i patroni presenti delle parti;

Trattenuto indi il ricorso in decisione e ritenuto poi in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

La ricorrente, assegnataria di un alloggio popolare, contesta la legittimità di una determinazione dei competenti uffici del comune di Milano che la dichiara decaduta da tale medesima assegnazione, per essere proprietaria di un altro appartamento in Parma che assicura un reddito pari all'equo canone *ex lege* n. 392/1978 per un alloggio adeguato alle esigenze familiari.

Si è costituita in giudizio l'intimata amministrazione comunale che, *ex adverso* poi deducendo, ha concluso infine per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 23 febbraio 1999 la causa è stata spedita a sentenza.

DIRITTO

1. — È impugnato avanti questa 1^a sezione del tribunale amministrativo regionale della Lombardia — con ricorso in termini notificato e depositato — il provvedimento del direttore del settore patrimonio E.R.P. e assegnazione alloggi del comune di Milano del 19 marzo 1996 n.p. atti 360619/5106/95 che decreta la decadenza dell'assegnazione di un alloggio della ricorrente.

Il medesimo così espone:

il direttore del settore patrimonio E.R.P. e assegnazione alloggi, delegato dal sindaco e domiciliato per il suo incarico in via Pirelli n. 39.

Accertato che la signora Magistroni Alessandra assegnataria in locazione dell'alloggio n. 43 di via Mar Jonio, 4, Milano, è proprietaria di unità immobiliari con un reddito da fabbricati per il 1994 di L. 14.450.000 superiore all'equo canone adeguato al nucleo familiare dell'assegnataria, che risulta composto da due persone;

Atteso che il comune di Milano ha contestato alla sig.ra Magistroni Alessandra il fatto di cui sopra con raccomandata a mano del 24 novembre 1995, notificata il 13 dicembre 1995;

Sentito il parere espresso in data 1° febbraio 1996 dalla Commissione di cui all'art. 6 legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91: «La Commissione, esaminati gli atti; viste le note informative dell'istituto autonomo case popolari di Milano, lette le deduzioni inviate dall'assegnataria in data 27 dicembre 1995 e rilevato dalla documentazione reddituale prodotta che la stessa risulta titolare di redditi da fabbricati per un totale di L. 14.450.000, esprime parere favorevole alla decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'art. 22, lettera e) in relazione all'art. 2, primo comma, punti c) e d) legge regionale n. 91/1983 e successive modificazioni ed integrazioni».

In conformità a detto parere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni, dichiara la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio n. 43 di via Mar Jonio, 4 nei confronti della sig.ra Magistroni Alessandra con conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione, e per l'effetto intima alla sig.ra Magistroni Alessandra (nata il 26 marzo 1929 a Milano) di rilasciare l'alloggio sopra indicato libero e vuoto di cose e persone, anche interposte, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del presente decreto con avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata a norma di legge nei confronti di chiunque occupi l'alloggio, costituendo il presente atto titolo esecutivo non soggetto a graduazioni o proroghe.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica del decreto è ammesso ricorso avanti il tribunale amministrativo regionale, a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2. — Questi motivi di censura:

a) erronea applicazione della legge regionale n. 91/1983, in quanto — scartata la fattispecie di cui al p.c. dell'art. 2 della stessa — per il p.d., attinente, in ipotesi, al caso di specie, non vi sarebbero le condizioni utili, poiché non si terrebbe conto che la legge n. 359/1992, liberalizzando i canoni di locazione ha, di fatto, scompaginato i criteri di valutazione di cui sopra; infatti l'equo canone risulterebbe, ormai, superato e non più proponibile come parametro di riferimento ai fini *de quibus*.

b) violazione di legge n. 91/1983, art. 21-22 della stessa, in quanto non sarebbero state acquisite le deduzioni della ricorrente ed in quanto il parere della competente Commissione sarebbe tardivo poiché dato oltre i trenta giorni prescritti.

c) infine si sostiene che le specifiche condizioni di famiglia non sarebbero state correttamente valutate ex art. 31, legge n. 104/1992.

d) ove detti vizi non fossero rilevabili viene, in subordine, sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, secondo comma, lettera e) in connessione con l'art. 2, primo comma, lettera d) della legge regionale 5 dicembre 1993, n. 91 in relazione agli art. 3, 29 e 38 della Costituzione; ciò in quanto, tramite l'applicazione di tali articolati normativi regionali, si violerebbero i dettati canoni di uguaglianza, di ragionevolezza, di solidarietà sociale, di non discriminazione e di valorizzazione della famiglia.

3. — In ordine al terzo motivo di doglianza di cui *sub* 2-c, si osserva che il richiamo all'art. 31 della legge n. 104/1992 è inconfidente data la funzione e la particolare *ratio* — all'evidenza desumibile — dal disposto contenuto nella stessa norma di legge evocata e dalla stessa legge.

Quanto al fatto che la Commissione si sia riunita, in ritardo, e ciò con riguardo alla doglianza *sub* 2-b enunciata, questo, anche in teoria, non può essere stato che vantaggioso, sotto il profilo temporale, per la ricorrente stessa. Senza contare che, nella specie, il termine *de quo* appare meramente sollecitatorio.

Infine, e per concludere in ordine a tale medesimo 2° capo di censura, risulta, per atti, che la ricorrente è stata sentita e, a quanto dalla stessa enunciato, appare sufficientemente controdedotto.

4. — Residuano perciò in forma strumentale i prospettati sospetti di incostituzionalità dell'art. 2, primo comma, lettera *d*) della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 in connessione con l'art. 22, primo comma, lettera *e*) della medesima legge regionale.

4.1. — E se è manifesta la infondatezza di rilievi mossi alla stregua degli artt. 29 e 38 della Costituzione, diversamente deve dedursi con riguardo all'art. 3 della medesima Costituzione, anche in relazione al vizio avanzato con il primo motivo. Mentre d'ufficio ci si muove con riguardo agli artt. 117 e 118 della stessa Costituzione.

4.2. — Si rileva, al riguardo che, col provvedimento impugnato, l'amministrazione comunale ha dichiarato la decadenza della ricorrente dall'assegnazione di un alloggio in Milano, con effetto della perdita del requisito per l'assegnazione previsto dall'art. 2, primo comma, lettera *d*), della legge regionale Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, il quale dispone che possa concorrere all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica «chi non sia titolare del diritto di proprietà o di altri beni immobili, ubicati in qualsiasi località, che consentano un reddito almeno pari all'ammontare del canone di locazione, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente "Disciplina delle locazioni di immobili urbani e successive modificazioni e integrazioni", di un alloggio adeguato con condizioni medie abitative, come definite al successivo secondo comma; l'ammontare di tale canone di locazione è determinato dal comune in sede di indizione del bando di concorso in conformità ai coefficienti di cui al successivo secondo comma».

4.3. — Ma, esaminata la vicenda alla luce della deliberazione CIPE 13 marzo 1995, la sezione ritiene di dover proporre, come premesso, questione di costituzionalità nei limiti della citata norma regionale, la quale estromette, appunto dall'alloggio soggetti che, indipendentemente dal reddito complessivo di cui godono, siano titolari, in qualsiasi località del territorio nazionale esterna all'ambito territoriale a cui si riferisce il bando, di immobili da cui sia ricavabile un reddito pari al canone di locazione di un alloggio adeguato alle loro esigenze abitative.

4.3.1. — Invero, con riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., appare non manifestamente infondato il dubbio sulla conformità della legge regionale rispetto ai criteri generali fissati dallo Stato. La deliberazione CIPE di cui sopra (nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio, n. 122), adottata ai sensi dell'art. 88 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 475, prende in considerazione, infatti, soltanto la «mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare» (art. 3.1, lettera *c*) e non su qualunque alloggio, dovunque si trovi, o su qualunque immobile.

4.3.2. — In riferimento poi all'art. 3 Cost., appare di dubbia legittimità costituzionale la citata norma regionale, in quanto, posto un limite di reddito come indice dello stato di bisogno per l'ammissione a certe prestazioni sociali, dovrebbe essere del tutto irrilevante il riferimento alla natura e alla provenienza del reddito. In base a tale principio è stato giudicato costituzionalmente illegittimo in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 43, comma 2, legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del genitore «a carico», non derivanti esclusivamente da pensione, stabiliva un limite ostativo al conseguimento del diritto agli assegni familiari, diverso da quello imposto per l'ipotesi di redditi provenienti solo da pensione (Corte cost. 14 gennaio 1986, n. 8).

4.3.3. — Se, inoltre, si ritenesse giustificato attribuire un'autonoma rilevanza al patrimonio da cui il reddito deriva, apparirebbe ancora di dubbia legittimità costituzionale la norma regionale in esame, in quanto essa prende in considerazione soltanto i diritti reali su immobili e non altre componenti del patrimonio, come, ad esempio, depositi bancari, titoli azionari e obbligazioni, ecc., mentre la citata deliberazione del CIPE, ai fini del limite di reddito, equipara tutte le fonti di reddito, ad eccezione del lavoro dipendente, per cui prevede un abbattimento del 40% richiamando l'art. 21, primo comma, della legge n. 457 del 5 agosto 1978, sostituito dall'art. 2, d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9.

4.3.4. — Infine la legge regionale appare di dubbia costituzionalità, ancora in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui continua a rinviare, per l'ammontare del reddito da immobili ritenuto sufficiente ad assicurare un'adeguata sistemazione abitativa, alla legge statale sull'equo canone, sostanzialmente superata dall'introduzione dei c.d. patti in deroga (art. 11 d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359).

Tanto annotato e come premesso, per la decisione del ricorso non può perciò prescindersi dalla pronuncia sulla questione di legittimità della norma regionale su cui si fonda il provvedimento impugnato; conseguentemente si devono rimettere gli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23, 1° marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. d) e dell'art. 22, primo comma, lett. e), della legge della regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91;

Sospende il giudizio;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza di trasmissione sia notificata alle parti in causa e al presidente della giunta della regione Lombardia e sia comunicata al presidente del consiglio regionale.

Così deliberato in Milano nella Camera di consiglio del 23 febbraio 1999.

Il presidente: VACIRCA

Il consigliere, relatore, estensore: MOSCONI

99C0562

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 508.000 - semestrale L. 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 416.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 115.500 - semestrale L. 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 106.000 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 267.000 - semestrale L. 145.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.097.000 - semestrale L. 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 982.000 - semestrale L. 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 167-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 2 3 0 9 9 *

L. 12.000